

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione.	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e <u>previene</u> situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

vitellone A.1.3



Azione A- Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA CARNE (A.2)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 128 Attuazione della direttiva 2008/118/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/USA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

bufalini_carne_A.2

Azione A- Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA LATTE (A.3.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/ sottoazione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione delle direttive 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6,4/3,0/0,6/0,6 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (a), a) , b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggioranza degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi. In conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq per i capi adulti				

bovini_Latte_A3

Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili AVICOLI (A.6)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.m., ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e le situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazione (taglio del becco) dei soggetti allevati.	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm ² /capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm ² /capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.5.2)							
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla direttiva 2007/43/CE				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a ridurre il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellina. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

bufalini latte_azB

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinanze pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate: - ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; - almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; - pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; - impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi fertili, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); - accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i>, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e 600. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono: - la disinfezione e disinfestazione sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; - gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); - la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuate ordinariamente ogni quindici giorni; - non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori - gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i> parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 del a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazione degli interventi eseguiti su appositi o registro e, se del caso, attraverso verifiche in azienda per l'esame della documentazione amministrativa - contabili e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio.	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola sottoregione, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni

azione_C

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione - su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sia i 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti	Non previsti	Nella pratica ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ecto, endo-parassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ecto ed endo-parassiti, consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro il poliparassitismo diffuso presente negli allevamenti ovicaprini del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gli endoparassiti, rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresì, l'applicazione concreta del protocollo terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con la ripetizione delle analisi	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuta la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di guadagno

azione_D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario*

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

Gli impegni sono di natura annuale e trovano applicazione, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, con l'attuazione della Misura per la sola annualità 2022. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- **5** per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- **10** per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili a premio si procederà alla formazione di una graduatoria delle imprese sulla base del numero di UBA aziendali con maggiore priorità alle aziende che mettono sotto impegno un maggior numero di capi.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in

euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicapri	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste

dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.
- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predispone appositi:
 - ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati sulla scorta delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per il periodo di programmazione 2014/2020, segnatamente per il quinquennio di attuazione della misura 2017-2021, ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui sopra sono comprensive dell'incidenza dei costi di transazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che mediamente hanno inciso per circa il 15% in relazione agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 33 *Benessere degli animali* di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno

I relativi premi sono riportati nella tabella al paragrafo *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 *"Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità"* e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

<u>Azioni</u>	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbacea-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o <u>deperienti</u> , utili alla nidificazione e ovvero all'alimentazione dell'avifauna.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 100,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento o naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00
---	------	----	--	---	---	---	----------

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo

di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adequatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella

comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- *Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57*
- *Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15*
- *Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione – Art. 11*
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell' agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B.

Questa sottomisura sarà attuata attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni

nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04,F1-FA 6A;

16.4: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 – FA 3A;

16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 – P 4;

16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 – FA 5C;

16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 – FA 6A;

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 – FA 4A;

16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 – FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. *Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

- **Azione 1** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- **Azione 2** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il

regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020

- per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “ Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A-Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;

- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
- il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Solo per l'Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce costi indiretti riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati). Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a)** Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- o descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- o piano finanziario;
- o descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzia il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- o descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- o cronoprogramma di svolgimento del POI;
- o ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- o descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- o descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1
- per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1

In particolare non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706).

Per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
 - articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
 - coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 %

aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

In tutti i casi per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

b.2) per il regime SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede:
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
 - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione:
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n.

1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende*

attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.2. 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1]. In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre, essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

L'attivazione della presente tipologia è volta a contrastare l'impatto della crisi COVID-19 e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e a contribuire per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento n. 1305/2013 Art 58 bis, paragrafo 5 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020. Infatti la tipologia di intervento trova attuazione utilizzando i fondi del NexGenerationEU (quota EURI).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti

l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo, dal comparto agroalimentare e dai sistemi locali delle aree interne.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è basata sul Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) per la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative potranno concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **300.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche degli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 36 mesi.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/linee_indirizzo_strategico.pdf);
- Regolamento UE n.1407/2013 (De minimis);
- Regolamento UE n 972/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la

sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

- Legge regionale 30 marzo 2012 n.6 “Riconoscimento della dieta mediterranea” art. 2 comma 3 punti c) e d) e art. 5 comma 2.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle Categorie di spesa eleggibili lettere b), c) e d) previste nella scheda tecnica per l’ammissibilità delle spese “n° 8 Partenariato Europeo per l’Innovazione (Produttività e Sostenibilità dell’agricoltura)” delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252F1%252FD.2b1dd3b306a9c850920d/P/BLOB%3AID%3D15656/E/pdf>), e in particolare:

b) Costi di “funzionamento” a carico del Gruppo Operativo (GO) (spese generali).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo, inclusi materiali di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; spese per missioni e trasferte funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali.

c) Costi diretti previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali connesse; spese per l’acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere; prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO.

d) Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l’andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati, spese generali. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete

Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Dettaglio sulle spese per il personale coinvolto nelle diverse fasi del progetto (di cui ai precedenti punti c e d).

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO (di cui ai precedenti punti c e d), esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività cui si riferiscono i costi di cui ai precedenti punti b), c) e d).
- Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

Le voci di spesa vengono riconosciute congrue in esito all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 e per i costi indiretti all'opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario applicato nelle politiche dell'unione) del punto 1 dell'articolo 68 del Reg. UE n. 1303/2013. Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi sopra indicate si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Qualora il GO comprendesse anche partner non appartenenti al territorio della Campania l'aiuto regionale sarà proporzionato in base alle attività da realizzare nella regione. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

L'IVA ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irreuperabilità secondo la legislazione nazionale dell'IVA.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

In relazione all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle spese di personale il riferimento utilizzato è il "Documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.66c7e31d>)

7e50aa9e232d/P/BLOB%3AID%3D18560/E/pdf) messo a punto dalla Rete Rurale Nazionale.

Nello specifico:

- Per **Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale** sono adottati i costi standard unitari di cui al paragrafo B. Costo standard unitario per il Personale di ricerca del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO.
- Per il **Lavoro dell'Imprenditore Agricolo** sono adottati i costi standard di cui al paragrafo B. Costo standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020 del capitolo 3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel GO;
- Per il **Lavoro dell'operaio agricolo dipendente** tra le diverse metodologie proposte al paragrafo A. Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO., si è scelto di applicare la Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro.

In riferimento all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle prestazioni professionali dei consulenti è stata adottato lo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (Rete Rurale Nazionale) italiana

(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F7%252F6%252FD.7f1c0e1cd9235efb443f/P/BLOB%3AID%3D18244/E/pdf>) che ha definito un valore standard (UCS) per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Tasso forfettario spese generali

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 per le spese generali è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (lettera c) - **Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano**).

In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- il soggetto capofila del GO dev'essere un'impresa che opera con codice Ateco 01 e/o Ateco 02;
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania;
- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI, attraverso il coinvolgimento dei consulenti appartenenti agli staff tecnici degli organismi di consulenza beneficiari della misura 2 – tipologia di intervento 2.1.1., e dei formatori degli enti di formazione beneficiari della misura 1 – tipologia di intervento 1.1.1 anche attraverso l'azione di aggiornamento dei consulenti di cui alla misura 2.3.1)

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b. Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, vale il regime di aiuto in “de minimis”

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con bando pubblico sulla base dei seguenti criteri:

☐ **caratteristiche soggettive:**

- composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- grado di coinvolgimento delle imprese Agricole ed agroalimentari, con particolare riferimento al numero di imprese operanti nelle macroaree C e D;

□ **caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:**

- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto il rimborso delle spese ammissibili a partire dalla data di presentazione dell'istanza per un importo complessivo fino a 300.000,00 euro.

L'aliquota massima di sostegno per dette spese può raggiungere il 100%. Anche per gli investimenti coperti dal progetto è possibile applicare tale aliquota laddove, per detti costi, ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come definiti dall'articolo 1 comma 2 del Reg. (UE)1308/2013 del 17/12/2013) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

Tale requisito risulta soddisfatto se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi nell'allegato I del TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte dell'allegato I del TFUE (State aid guidance related to the eip for agricultural productivity and sustainability. European Commission Directorate-general for agriculture and rural development Directorate H. General aspects of rural development and research. H.1. Consistency of rural development. Novembre 2015", scaricabile all'indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w10_eip-and-stateaid.pdf).

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore agricolo e pertanto vale il regime di aiuto in “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013).

In tutti i casi per la determinazione dei “costi indiretti” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere

in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione dei costi del personale e delle consulenze sono stati adottati i costi standard opportunamente verificati; per la determinazione dei costi indiretti relativi alle *“spese di funzionamento”* è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n.1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna *“Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo”*

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno del 100% è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione dei “costi indiretti” relativi alle “spese di funzionamento” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori. (W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività , dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al **70%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e

agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.4. 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influenzando anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.

La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".
- L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione tra soggetti privati (GC) da costituire o già costituito, formato da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (*almeno 2*

imprese agricole) possono aderire al partenariato anche imprese operanti nel settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. I Partenariati possono essere costituiti in associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rimanga agricolo e rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Le iniziative possono vedere la partecipazione di enti pubblici, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni/Associazioni/Altri Enti che aderiscono al partenariato ma non beneficiano di contributi né realizzano spese, ma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della tipologia di intervento.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti ammessi sono quelli agricoli che, anche dopo eventuali fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e non a quelle riferite ai singoli partner.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o

documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di

produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

8.2.15.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
2. *Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico*: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura

intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate;
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Misura 4 - Tipologia di operazione 4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca (area tematica 4)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.3.2	Invasi di accumulo a uso irriguo in aree collinari (area tematica 3)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna (area tematica 1)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o mantenimento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (area tematica 5)
Misura 5 - Tipologia di operazione 5.1.1	Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.1.1	Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.5.1	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (aree tematiche 1,2,5)
Misura 10 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti agro climatico ambientali (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 11 - Tutte le tipologie di operazioni	Agricoltura biologica (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 15 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (tutte le aree tematiche)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (tutte le aree tematiche)
Misura 2 - Tipologia di operazione 2.1.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tutte le aree tematiche)

Figura azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Obblighi normativi previsti per le singole misure attivate dai beneficiari dei progetti collettivi.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a effettuare le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua l'attività un soggetto che assicuri l'animazione e la valorizzazione del progetto collettivo.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo,

compreso i costi delle attività promozionali.

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure ed operazioni del PSR.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto fra le seguenti categorie: Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali regionali, Enti di ricerca;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Caratteristiche del Progetto Collettivo. Il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica, sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici, definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e innovazione organizzativa;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione e completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto

presentato;

- rappresentatività dell'area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità

nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.6. 16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania, come rilevato nell'analisi SWOOT, la produzione di energia da fonte rinnovabile non è ancora sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale (W32); tuttavia le caratteristiche geografiche della regione e dei sistemi produttivi agricoli e forestali determinano una consistente produzione di biomassa non utilizzata (W22, W26, W29) che può consentire lo sviluppo di filiere agro energetiche.

La tipologia di intervento risponde, quindi, ai seguenti fabbisogni: F20, F21 e pertanto sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

La tipologia di intervento contribuisce in modo diretto alla Focus Area 5C e in modo indiretto alla Focus Area 5D ed inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione".

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un "Piano di attività della filiera", contenente quanto indicato nella sezione "condizioni di ammissibilità".

Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Qualora il "Piano di attività della filiera" preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere effettuato aderendo alla Misura 7.2. - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
- DM del 2 marzo 2010 del MiPAAF ad oggetto: “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”
- DM del 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ad oggetto “Linee guida nazionali per l'autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'art. 12 del DLgs n. 387/2003
- Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/307CE
- DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome
- Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 “Revoca della DGR 1642/2009 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può essere costituito da:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali;
- soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera;
- altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività della filiera:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di

fattibilità;

- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di attività della filiera.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Presentazione di un Piano di attività della filiera che identifichi puntualmente:

- l'ambito territoriale relativo alla filiera;
- i soggetti coinvolti e il loro ruolo nell'ambito del Piano di attività;
- le tipologie di biomasse;
- la sostenibilità economica ed ambientale del Piano;
- le modalità di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- il piano finanziario.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei "Piani di attività della filiera" sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base di criteri territoriali e di criteri tecnici;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- efficacia del piano di animazione;

- composizione/completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;
- presenza di un impianto da FER, già realizzato o in fase di realizzazione, per l'utilizzazione a fini energetici delle biomasse oggetto del "Piano di attività della filiera";
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale

dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.7. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente nelle quattro Aree progetto selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L'attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della SNAI, così come previsto dall'Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti pubblici e privati) che lavorando "insieme", realizzano un *progetto comune* finalizzato a superare gli svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell'AdP, in particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell'Area Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:

Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzazione la capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
- miglioramento dei servizi di base alla persona;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le

tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 - 14 – 15), le misure 1 - 2 – 5, le tipologie di intervento 4.1.2 - 4.3.2 - 7.1.1 – 7.2.1 – 7.3.1 – 7.6.1. e 6.4.2 .(Progetto Collettivo) - 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, 9.1 nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16 e le tipologie di misura a premio.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: “innovazione” in quanto sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, “ambiente” e “clima” a seconda della tematica prescelta.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'azione A, ossia la costituzione del partenariato e l'esercizio dell'attività di cooperazione, prevede un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l'approccio di tipo sovvenzione globale, fa riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;

Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

Delibera Cipe 9/2015 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;

D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 “Strategia Aree Interne. Determinazioni”;

D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 “Individuazione aree interne”;

Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;

Legge Regionale n.13/2008 “Piano Territoriale Regionale”;

L.R.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328” e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Relativamente **all'azione A**, strettamente connessa alle attività di cooperazione, in coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato, il materiale didattico/informativo, le spese di funzionamento.

Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all'attività di cooperazione.

2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

3. coordinamento del progetto;

4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;

5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Nell'azione B sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:

1. **costi per l'esercizio della cooperazione** di cui al paragrafo 5 lettera c) dell'art. 35 del Reg. 1305/13: compensi per il coordinatore, collaborazioni e consulenze specialistiche.

Le spese per l'esercizio della cooperazione sono implementate dal **capofila** rappresentante legale della "forma associativa" prescelta dai partner coinvolti nella realizzazione della strategia di sviluppo elaborata in base alle linee di intervento prescelte. Tali attività, in particolare quelle relative al coordinatore del progetto, sono finalizzate a supportare i partner per lo svolgimento di attività propedeutiche alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento; a salvaguardare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti da ciascun partner nell'Azione B relativamente agli investimenti da realizzare e alle molteplici linee di intervento che si vanno a realizzare; a porre in essere azioni utili a garantire la buona riuscita dei progetti monitorandone lo stato di avanzamento fisico e finanziario; a predisporre periodiche relazioni per l'Amministrazione regionale sullo stato di

attuazione descrivendo i risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte.

Le attività sopra descritte, che possono essere integrate anche da eventuali attività di supporto tecnico-professionale, sono eleggibili a contributo ai sensi del citato articolo 35 del Reg. (UE) 1305/13. Tra i costi di esercizio della cooperazione rientrano anche eventuali spese di comunicazione e divulgazione, costi per materiale informativo e di consumo se richiesti.

L'importo complessivo dei costi di esercizio della cooperazione non può essere superiore ai valori di seguito indicati:

- a. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 60.000,00 (sessantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 700.000,00;
- b. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 150.000,00 (centocinquantamila) per P.d I di importo complessivo fino a 4.000.000,00;
- c. valore massimo delle spese per la Gestione della cooperazione € 200.000,00 (duecentomila) per P.d I di importo complessivo superiore a 4.000.000,00.

2. **costi diretti**, di cui al paragrafo 5, lettera d) dell'art 35 e paragrafo 2 dell'art 45 del Reg. 1305/13 per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nella strategia di sviluppo e nel Piano degli Investimenti, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte (approccio sovvenzione globale).

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti, indicate e riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di spesa:

- i costi per sostenere progetti di ricerca;
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464(2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;
2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a

ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;

3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 35 del Reg (UE) 1305/13;

4. ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti tematici;

5. in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

Per l'azione B devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità previste nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

In particolare per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 attuate con il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) o esentato ai sensi del reg 651/14 non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in

Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che riguarda l'azione A:

1. caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:

- numero componenti;
- competenza;
- esperienza;
- qualificazione dei partecipanti;

2. qualità dell'aggregazione:

- presenza di imprese agricole;
- presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;

3. rilevanza della proposta progettuale:

- ampiezza del bacino di utenza;
- sinergia con gli altri Fondi;
- numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
- rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);

4. congruità del piano finanziario:

- rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per la cooperazione (azione A), relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 -lettere a) - b) - c) - e) , è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro complessivi.

L'aliquota di sostegno, sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

- in caso di attività di cooperazione rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile;
- in caso di attività di cooperazione non rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile per attività afferenti a filiere agro-forestali all' 80% per tutte le altre filiere.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In caso di investimenti di cui all'azione B, gli importi, le aliquote di sostegno, i criteri di ammissibilità, sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle

disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.8. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e, 6a, 4c, 4b, 5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/agggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale, di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa

regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati.

La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*;
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*, e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, *"Linee guida di programmazione forestale"*;
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, *"Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 2006, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*.

1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;

- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”;
- D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, (Burc n.31 del 16 maggio 2016);
- Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
- Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
- Decreto dell'AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato).*
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 ad oggetto “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati.

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla

Regione Campania.

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e

la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
4. adesione ai sistemi di certificazione forestale e/o ambientale;
5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 (Burc n.31 del 16 maggio 2016)

Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi. L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.9. 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La prevalenza è rappresentata dall'integrazione verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e dall'accoglienza. Anche se l'esperienza della passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse, emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi ed alternativi che orientino l'offerta di nuovi servizi, sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non tradizionale.

La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04 "Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e F23 "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali".

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e indirettamente alla Focus Area 6A " Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per progetti di diversificazione aziendale in attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la costituzione di reti.

La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:

- l'azione A prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
- l'azione B, prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell'ambito

agrisociale e didattico.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 5/2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali” e altra normativa nazionale e regionale
- Legge regionale n. 15/2008 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo:

- gli studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;

- la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
- l'attività di animazione sui territori;
- l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale,
- spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati. Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
- l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
- l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.

Non sono ammesse le spese relative dell'attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti del partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

Se il progetto prevede investimenti sulle strutture aziendali, gli stessi sono finanziabili tramite l'accesso alle altre misure di riferimento del PSR, in particolare la misura 6, alle condizioni fissate dalle specifiche misure o sottomisure.

Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata, con sede operativa in regione Campania e l'altro è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.
- il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente
- Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Requisiti oggettivi

Per l'azione A il partenariato deve presentare un piano di interventi (studio di fattibilità), che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche potenzialmente interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del piano;
- la descrizione delle attività da svolgersi nell'anno con particolare riferimento all'animazione territoriale
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevederà di attivare;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l'azione B il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del progetto distinti per anno e il relativo crono- programma;
- la descrizione delle attività di progetto e il relativo crono- programma quali l'animazione e l'accompagnamento alle imprese agricole nel processo di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico;
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si attiveranno nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Per l'Azione A

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

Per l'Azione B

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste;
- coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di

nuove opportunità occupazionali;

- coerenza del crono programma in relazione agli obiettivi del progetto;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di:

- 40.000 euro per l'Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- 80.000 euro annui per l'Azione B per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti).

All'interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per un importo forfetario pari al 15% della spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto.

L'aliquota di sostegno è pari all' 80% della spesa ammessa con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Il sostegno è erogato in regime di *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfetario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di

realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Le domande di pagamento - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Fare riferimento a ciascuna singola tipologia

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove previsto sono state descritte nelle tipologie di intervento

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non se ne riferiscono

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli, nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree “C” e “D”.

Nell’ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell’ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell’area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l’area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l’attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 15 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l’approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all’area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell’integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell’introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l’Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall’organo decisionale del GAL attraverso l’approvazione di un documento denominato

“Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, contenente gli elementi indicati dall’art.33, par.1, del Reg. (UE) n.1303/13.

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l’attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell’ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1, sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un’unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell’AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

- a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;
- b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;
- c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1305/13 che comprenda almeno:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, capacità finanziaria, composizione del CdA, coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al GAL e l'ambito/i tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale;
3. Capacità del GAL di attuare la SSL: affidabilità, modello gestionale, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei;
4. Qualità della strategia di sviluppo proposta: qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica e coerenza con la qualità dell'analisi di contesto e l'analisi SWOT, approccio innovativo, identificazione e misurabilità dei risultati attesi, attività di animazione finalizzata all'attuazione della strategia, interventi ed azioni per l'attuazione della strategia, incidenza della strategia di cooperazione con la strategia del GAL, progetto transnazionale.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;

F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

- FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- **Tipologia d'intervento 19.1.1.** Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- **Tipologia d'intervento 19.2.1.** Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- **Tipologia d'intervento 19.3.1.** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: Ridotta diversificazione aziendale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W15: Catena del valore spostata a valle O9: Potenziamiento dell'ICT
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali W24: Qualità delle acque W30: Dissesto idrogeologico W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi W34: Limitata diffusione della banda larga W36: Deficit infrastrutturale W37: Spopolamento delle aree marginali O9: Potenziamiento dell'ICT O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni

figura elementi della SWOT correlati il LEADER -1

	confiscati) 021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;	S6: Varietà e diversificazione dell'offerta S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale S16: Livello di coesione sociale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB W38: Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera. W39: Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea O6: Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori O7: Sviluppo di filiere alternative O9: Potenziamento dell'ICT O18: Contratti di fiume O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job) O22: Sviluppo web – social networking T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, , così come prorogato dall'art.4 del Reg. (UE) n. 2220/2020 del 23/12/2020, sostiene i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo.

E' una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto anche a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
- b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);
- c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;
- d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.
- e. lo sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (art.4 del Reg.2020/20).

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale;
- b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
- d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

- sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando della 19.1.1 e la data di presentazione della domanda di partecipazione attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite

- conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
 - h. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di animazione del territorio, studi sull'area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL/partenariato pubblico privato.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2. Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri). Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima

della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.

M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura10; Misura11; Misura13, Misura 14 e Misura15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale – Capo I Misure artt. 42-44*

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione dei GAL e delle SSL sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle misure del PSR sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono

rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e

l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione;
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto, interterritoriale e transnazionale, prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e presentati all'interno della strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: : vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

R7. Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8. Sistemi Informativi: sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9. Domande di pagamento: i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dia vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.

M8. Sistemi Informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di

feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni;

- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di intervento è funzionale alla strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), d), e) del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), d), e) del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore

a quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), d), e) del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: elemento di

rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di controllo.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

--

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione ai sensi dell'art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

- a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1;
- b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;
- c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;
- d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei

benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a quindici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è previsto l'approccio multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per la sottomisura 19.1 non sono previste anticipazioni.

Per la sottomisura 19.2 - intervento 19.2.1 i beneficiari diversi dai GAL possono chiedere, anticipazioni ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Per la sottomisura 19.3 i GAL possono chiedere anticipazioni ai sensi del par.2, lett.d, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Per la sottomisura 19.4, i GAL possono chiedere una anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL sono quelli previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare per gli interventi della sottomisura 19.2 che prevedono bandi emessi dal GAL delle cui azioni sono beneficiari soggetti diversi dal GAL i compiti del GAL sono:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di

valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data ai GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Le spese dichiarate ammissibili dall'AdG sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all'Organismo Pagatore che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese certificate agli eventi diritto.

Per gli interventi delle sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4, con beneficiario il GAL, è prevista la regia diretta (azioni dirette). Per tali interventi i GAL già selezionati per accedere al sostegno devono presentare domanda di aiuto e/o di pagamento all'Organismo Pagatore. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo tecnico-amministrativo effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale dai GAL.

I GAL selezionati saranno - nei confronti della Regione Campania, dello Stato italiano e dell'Unione Europea, i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e del corretto utilizzo dei fondi. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale Leader approvata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Nell'intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell'ambito degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 19, 20 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/13, la Regione Campania ha definito le sottomisure da attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale. In particolare, le tipologie di operazioni individuate sono quelle analoghe alle misure che nel PSR 2007-2013 hanno raggiunto il maggior numero di beneficiari e precisamente: art 19, con riferimento alla sottomisura 6.2 e sottomisura 6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, con riferimento alla sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; sono attivati sia dalle misure del PSR che dalle strategie di sviluppo locale.

I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, nell'ambito della propria strategia del *bottom-up* condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR; utilizzare criteri oggettivi, coerenti e pertinenti, elaborando apposite declaratorie per semplificare la selezione degli interventi; promuovendo le pari opportunità e la non discriminazione; evitare i conflitti d'interesse ai sensi del par.3, lett. b art. 34, del regolamento (UE) n.1303/2013 specificando nel regolamento

interno le procedure che verranno adottate nel caso vengano presentate domande di aiuto da parte dei soci del GAL o da membri del Consiglio di Amministrazione (CdA); chiarire le modalità di gestione che vedono il coinvolgimento del personale del GAL nelle fasi di selezione dei progetti; garantire la massima trasparenza delle procedure.

I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Considerata l'impossibilità di conoscere a priori le caratteristiche e i principi per la definizione dei criteri di selezione, questi saranno valutati in sede di selezione dei GAL e delle SSL ed approvati ai sensi dell'art.49 del reg.(UE) n.1305/13.

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13. Inoltre queste devono rispettare le regole in materia di Aiuti di Stato, la regola *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Inoltre i GAL non potranno essere i beneficiari delle operazioni della sottomisura 19.2

La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo per garantire i controlli e le verifiche rispetto alla complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

L'Amministrazione regionale verificherà puntualmente i bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le misure standard del programma, all'atto della selezione dei GAL e delle SSL.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro.

Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.

La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le schede di misura del PSR.

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.1. Base giuridica

Reg (UE) n. 1303/13 e smi del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 smi del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - così come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/73 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e smi

Regime Quadro SA.57021 (2020/N). autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e sue eventuali modifiche ed integrazioni

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, da attuare su tutto il territorio regionale, intende fornire sostegno temporaneo ed eccezionale agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale ed internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione delle attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale. La misura risponde ai problemi di liquidità di dette aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

Tra queste particolarmente grave è la situazione del comparto agrituristico e delle PMI che trasformano e commercializzano vino.

Il comparto agrituristico, è tra quelli più colpiti dalla chiusura forzata e tra quelli per il quale non ci sono stati interventi di attenuazione attivati sia a livello regionale che statale. Inoltre la perdita media stimata a livello nazionale è intorno ai 30 mila euro (cfr Studio ISMEA citato più avanti).

Nel comparto enologico i rapporti dell'ISMEA - Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 individuano una contrazione del fatturato delle imprese agroalimentari di prodotti a marchio e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore per circa 3,2 Miliardi di Euro. La bolletta maggiore è toccata al vino – che ha perso 1,5 miliardi a causa del lockdown dell'enoturismo, un altro miliardo di vendite nel canale HoReCa e circa 200 milioni di euro sulle esportazioni per un repentino rallentamento degli scambi internazionali cui non ha corrisposto un pari o superiore incremento dei consumi domestici.

Dai dati in possesso della Regione risulta che le oltre 900 imprese che trasformano e commercializzano il vino, hanno in giacenza, alla data del 31 dicembre 2019, circa 750.000 hl di vino di qualità, dato che connota anche la dimensione aziendale.

La misura intende dare una risposta al fabbisogno “F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale” e F04 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali” e si articola come segue:

Sottomisura 21.1. – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipologia 21.1.1 – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale (FA 2A)

Tipologia 21.1.2- Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo (FA 2A)

Contributo diretto alla Focus Area 2A

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. M21.1.1- Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, sia interni sia internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica campana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole che nell'ambito dell'agricoltura sociale erogano servizi educativi ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tale comparto, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso a tali realtà.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende beneficiarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15: Disciplina per l'attività di agriturismo;
- L.R. n.5/2012 e regolamento attuativo (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.);
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 797 del 10.06.2004 –Istituzione Albo regionale delle Fattorie Didattiche;

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività agrituristica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di fattoria didattica;
- imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, che esercitano attività di agricoltura sociale.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura prevede il pagamento del contributo pubblico senza obbligo di rendicontazione delle di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le aziende che esercitano attività agrituristica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Archivio regionale ai sensi dell'art 8 della LR n.15/2008;

Per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere inserito nell'Albo delle Fattorie Didattiche - sezione A;

Per le aziende che esercitano attività di agricoltura sociale:

- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
- essere iscritto nel ReFAS – sezione aziende agricole.

Ulteriori condizioni previste dal regime SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 final regime quadro notificato dall'Italia ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", e successive modifiche

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola sarà così modulato in base alla tipologia di attività condotta dalle aziende ammissibili:

- A) Aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione € 7000
- B) Aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione € 6500
- C) Aziende agricole che esercitano attività sociale € 6500
- D) Aziende agricole che esercitano attività didattiche € 6000

Qualora la medesima azienda eserciti contestualmente più attività potrà presentare una sola domanda di sostegno collegata ad una sola tipologia di attività. Non è consentito presentare più di una domanda di sostegno per azienda

L'importo è concesso nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 final COVID 19 REGIME QUADRO, ed eventuali successive modifiche, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischio connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;
- In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA[1], il settore agrituristiche ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende

agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura.

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza delle principali cause di rischio sopra classificate è attuabile la seguente azione di attenuazione: verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del massimale di aiuto per impresa previsto al par. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii;

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le risorse disponibili sono sufficienti rispetto al numero stimato di beneficiari, ovvero tutti gli iscritti agli albi/elenchi regionali. La modulazione del contributo tra le diverse categorie di beneficiari tiene conto della

diversa complessità di gestione delle attività esercitate e della diversa complessità delle strutture necessarie per l'esercizio della stessa.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.3.2. M21.1.2 - Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni, sta colpendo in modo particolare il comparto del vino. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente perdita di reddito. In particolare le PMI del comparto non hanno potuto avviare alla vendita una quota significativa del vino di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza. La tipologia mira a preservare il tessuto economico e produttivo delle PMI del comparto el vino, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, attraverso il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per favorire la continuazione dell'attività economica..

8.2.17.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo determinato in base alla dimensione aziendale e alla produzione/giacenza di vini delle PMI beneficiarie e stimato in funzione della dimensione operativa delle aziende ancorata alle giacenze di vino al 31/12/2019.

8.2.17.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (D.L. n. 18/2020, Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali delle imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroghe dei termini amministrativi e processuali"
- (Decreto Liquidità); Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Liquidità)

8.2.17.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo in regola con la normativa Unionale di riferimento. Il numero dei beneficiari è stimato in 900, tutti registrati in ambito SIAN.

8.2.17.3.2.5. Costi ammissibili

non pertinente

8.2.17.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

1. Essere registrati al SIAN come aziende vinicole e presentare una giacenza di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data del 31.12.2019 in quantità pari o superiore a 50 ettolitri;
2. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
3. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
4. Essere PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013

8.2.17.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al massimo a € 50.000. Secondo stime effettuate dalla Regione sulle perdite subite esso è determinato in base alla dimensione aziendale prendendo a riferimento le giacenze/produzioni di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) sfuso alla data del 31.12.2019, così come risultante dal registro informatico SIAN secondo le seguenti classi:

classi di giacenza	importo bonus
Da 50,0 a 70,0	1.500,00
da 70,01 a 100	1.800,00
da 100,01 a 150,0	2.200,00
da 150,01 a 200,00	2.500,00
da 200,01 a 300,00	3.000,00
da 300,01 a 500,00	3.500,00

da 500,01 a 800,0	4.500,00
800,01 a 1000,00	6.300,00
da 1000,01 a 1500,0	8.500,00
da 1500,01 a 2000,0	12.000,00
2000,01 a 3000,00	15.000,00
da 3000,01 a 5.000,0	20.500,00
da 5000,01 a 10.000,00	26.000,00
da 10.000,01 a 30.000,0	30.000,00
da 30.001 a 40.000,0	40.000,00
oltre 40.000 hl	50.000,00

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.17.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle v hanno varia natura.

Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di am beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione relativa alla condizione di PMI.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto de numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in mo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione, si specifica che gli interventi nazionali e regionali finor in chiave anti-Covid19, essendo gli stessi considerati come interventi a sostegno del reddito delle persone (anc di impresa) o interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta, che non forniscono lic immediata e diretta alle aziende e che si configurano come "non aiuti" ai sensi del diritto unionale, non sono d funzionali a perseguire le finalità della presente misura. Inoltre, un eventuale rischio di sovra-compensazione c comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. Nel c settore vitivinicolo, il premio forfettario, commisurato alla giacenza dei vini, è stato tenuto alquanto basso e ha te delle altre misure eccezionali di sostegno già attivate nel comparto (vendemmia selettiva nonché distillazione

peraltro, è riservata a vini non a DO o IG).

8.2.17.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da svolgere.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità sia per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione sia attraverso azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

La semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, assenza di criteri di selezione) rendono la tipologia a basso rischio errore. Relativamente al rischio legato alla verifica della condizione di PMI, si farà utilizzo delle procedure di controllo già in essere.

8.2.17.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.17.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le risorse disponibili sono sufficienti rispetto al numero stimato di beneficiari. La modulazione del contributo tra le diverse categorie di beneficiari tiene conto della diversa dimensione economica e complessità di gestione delle attività esercitate.

8.2.17.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle tipologie di intervento

--

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni d mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle tipologie di intervento.
--

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per le tipologie di intervento.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per le tipologie di intervento.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

8.2.18.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto i mercati energetici ed agricoli determinando in tutti i comparti produttivi forti difficoltà economiche a causa dell'aumento dei prezzi dei fattori di produzione in particolare per un rapido e significativo aumento dei prezzi dell'energia, dei concimi e dei mangimi. Le imprese campane sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, alla crisi innescata dall'epidemia da COVID-19. In particolare, si intendono sostenere le imprese dei diversi comparti rappresentativi del settore primario campano che sulla base di uno studio del CREA, basato sui dati RICA (Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; aprile 2022), sono stati danneggiati da una crescita dei costi di produzione aziendali in quanto la crisi

energetica ha avuto ripercussioni trasversali sui costi di tutti i fattori di produzione aziendale

La Misura si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. M22.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende attivare la misura di sostegno dedicata ai comparti agro-alimentari campani colpiti dalla crisi economica derivata dall'invasione russa dell'Ucraina. Allo scopo di fronteggiare la predetta criticità, la Commissione europea ha demandato alle autorità competenti la possibilità di adottare misure urgenti volte a preservare la continuità dell'attività economica nei comparti agricoli maggiormente colpiti dalla crisi. Con la presente tipologia, pertanto, si intende concedere un pagamento forfettario quale contributo finanziario a tutela dei comparti produttivi colpiti dall'emergenza.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023 alle aziende agricole beneficiarie, come definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

N/A

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono gli agricoltori ai sensi dell'art 2135 del CC sia come impresa individuale che

come società agricola e/o cooperativa agricola.

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “importi e aliquote del sostegno”.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse le imprese che hanno i seguenti requisiti:

1. sono imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente
2. hanno almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania
3. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
4. sono impegnate nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla 01.50)

La tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033 per le motivazioni di seguito indicate. L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Le imprese devono essere impegnate nella produzione di prodotti dell'allegato I del TFUE.

Altre condizioni sono elencate nella sezione “Importi e aliquote di sostegno (applicabili).

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo forfettario erogato a ciascun beneficiario sarà riconosciuto considerando il volume assegnato di gasolio agricolo agevolato per il 2022 come da tabella sottostante. Tale volume è considerato una *proxy* del fabbisogno energetico, e quindi dell'aggravamento dei costi aziendali, in dipendenza delle crisi bellica. Esso è calcolato in automatico dalla procedura UMA (utenti motori agricoli) a partire dal piano colturale del fascicolo aziendale.

classi di assegnazione gasolio agevolato litri	pagamento forfettario per azienda
< 2000	-
da 2000 a 5000	544,10
>5000 fino a 10000	1.198,76
> 10000 fino a 50000	3.523,14
>50000 fino a 100000	11.698,86
>100000	15.000,00

Se il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina rilevabili dal Registro aiuti di stato sarà verificato che la concessione registrata sommata alle provvidenze delle presente misura non superi il massimale per impresa agricola di cui al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Nel caso si dovesse superare tale limite in istruttoria il contributo di cui alla presente misura sarà riproporzionato per ricondurlo entro il massimale di cui al Quadro temporaneo. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Condizioni di ammissibilità

imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente

Impresa ha almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania

L'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

L'impresa è impegnata nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla classe 01.50

L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

Modalità di controllo

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

rilevabile dal fascicolo aziendale

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

rilevabile dal fascicolo aziendale

Rilevabile da fascicolo aziendale e da controlli incrociati OP

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE

n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Livello di assegnazione al 31/12/2022 di gasolio agricolo agevolato

Banca dati UMA-
RGCA Regione
Campania

il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Rilevabile dalla
visura aiuti del
Registro Nazionale
Aiuti di stato (RNA)

Rispetto del limite massimo di agevolazioni ai sensi dell'art 39 quater del reg. 1305/2013

Rilevabile da OP su
archivio SIAN

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure". Tenuto conto del livello di rischio molto basso, non sono approntate misure di attenuazione particolari.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura

– sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo concesso viene definito sulla base delle risorse disponibili e della numerosità dei potenziali beneficiari, dovendo erogare l'aiuto a tutti i beneficiari che presentano i requisiti di ammissibilità previsti.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.18.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

La Regione Campania, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Reg. SR), degli articoli 27, 50, 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi comunitari (Reg. CPR), del Reg. 808/2014 della Commissione allegato 1 punto 9, ed in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, redige un Piano di Valutazione (PdV).

Il Piano di Valutazione descrive come si svolgerà e sarà riportata l'attività di monitoraggio e valutazione durante il periodo di programmazione 2014-2020. Pertanto esso è redatto al fine di garantire che le attività di monitoraggio e valutazione intraprese siano sufficienti ed adeguate, in particolare a fornire le informazioni necessarie per la conduzione del programma, per le Relazioni di Attuazione Annuali Standard (RAES), per le Relazioni di Attuazione Annuali Ampliate (RAEA) nell'ambito del 2017 e del 2019 e per la valutazione ex post, nonché per garantire la disponibilità dei dati necessari per la valutazione del PSR.

In particolare, il PdV identifica in che modo sono disponibili:

- le informazioni necessarie per la conduzione del programma e in che modo saranno utilizzate nella relazione di attuazione annuale ampliata nel 2017;
- le informazioni necessarie per verificare in *itinere* il raggiungimento degli obiettivi e in che modo saranno utilizzate tali informazioni nella relazione di attuazione annuale ampliata nel 2019;
- i dati necessari per la valutazione nel momento opportuno ed in un formato appropriato;
- i risultati negli anni 2017 e 2019 per consentirne l'aggregazione a livello di priorità e di focus area.

Il piano di valutazione della Regione Campania è informato ai seguenti principi:

1. Proporzionalità: la scala delle attività di monitoraggio e valutazione nelle diverse parti del programma deve essere appropriata alle dimensioni degli elementi da valutare;
2. Diversità: devono essere impiegate tecniche differenti per valutare e monitorare i diversi aspetti del programma.
3. Tempestività: occorre garantire che le attività di monitoraggio e valutazione siano eseguite nei tempi giusti per informare l'Autorità di Gestione e gli *stakeholders* dell'impatto e dell'efficacia del programma;
4. Targhettizzazione: collegato al principio di proporzionalità, esprime la necessità di organizzare attività di monitoraggio e valutazione tese a verificare che il programma sia indirizzato al raggiungimento delle priorità di *policy*. Più chiaramente sono definiti gli obiettivi strategici del Programma, più facilmente sarà possibile valutare il raggiungimento di tali obiettivi.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Una efficace attività valutativa non può prescindere dal sistema di governance e coordinamento che viene predisposto.

I principali organismi coinvolti nell'attività di monitoraggio e valutazione dei PSR sono: l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, l'Organismo Pagatore AGEA, il Comitato di Sorveglianza, , il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, la Cabina di Regia e il Gruppo di Pilotaggio delle Valutazioni, il Valutatore Indipendente, i beneficiari, i gruppi di azione locale (GAL), la rete rurale nazionale (RRN).

La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, in funzione di **Autorità di Gestione (AdG)** del Programma di Sviluppo Rurale è responsabile del funzionamento e della governance del sistema di monitoraggio e valutazione del programma, nonché della qualità, della puntualità e della comunicazione dei risultati. In particolare:

- assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione e per la conservazione, gestione e trasmissione dei dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti al fine di monitoraggio e valutazione e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
- garantisce che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione;
- accerta che sia stato predisposto il Piano di Valutazione, che la valutazione ex post sia stata effettuata entro i termini previsti dal regolamento e che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione;
- controlla la qualità dell'attuazione del programma tramite gli indicatori;
- trasmette al Comitato di Sorveglianza le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità dello stesso;
- redige la Relazione Annuale sullo stato di Attuazione corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e la trasmette alla Commissione previa approvazione del Comitato di Sorveglianza;
- comunica i risultati delle valutazioni attraverso la pubblicazione delle relazioni di valutazione.

Le unità operative in cui si articola l'AdG e l'Organismo Pagatore AGEA rappresentano le strutture responsabili della raccolta e trasmissione delle informazioni operative del programma. Sono responsabili della redazione dei format delle domande di aiuto e pagamento, che rappresentano il veicolo principale di raccolta delle informazioni utili per popolare gli indicatori di realizzazione e di risultato.

L'Organismo Pagatore assicura la presenza di un database da cui estrarre dati e informazioni funzionali alle attività di monitoraggio e di valutazione che nel dettaglio interessano i progetti sostenuti, i pagamenti e i controlli eseguiti. Garantisce che la fornitura dei dati e le necessarie elaborazioni degli stessi avvengano in tempi congrui rispetto alle attività di valutazione da svolgere e alla redazione delle relazioni annuali sull'attuazione; questo implica una stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione anche attraverso gruppi tecnici di lavoro congiunti.

Il Comitato di Sorveglianza (cfr. cap. 15) valuta l'attuazione del Programma ed i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, ed esamina ed approva le relazioni di attuazione annuali prima che

vengano trasmesse alla Commissione. Esamina, inoltre, tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma compresi le conclusioni e le verifiche di efficacia dell'attuazione.

I **Gruppi di Azione Locale** costituiscono parte attiva del sistema di monitoraggio e di valutazione, hanno infatti il dovere di fornire informazioni utili al monitoraggio e alla valutazione del Programma con preciso riferimento alle strategie di sviluppo locale. Essi si rapportano al Valutatore Indipendente che cura il supporto metodologico e il coordinamento delle attività svolte dai GAL.

La **Rete Rurale Nazionale** fornisce il supporto specialistico nell'ambito degli approfondimenti tematici, riveste un ruolo importante nella condivisione e nella diffusione dei risultati del monitoraggio e della valutazione svolti in altre regioni anche al fine di definire approcci armonizzati alla valutazione.

I **beneficiari** degli interventi del PSR costituiscono una parte attiva nell'ambito delle attività di valutazione, in quanto sono destinatari diretti delle indagini del Valutatore finalizzate alla implementazione delle relazioni tematiche. Essi sono infatti obbligati a fornire informazioni pertinenti al sostegno ricevuto dal Programma.

La Regione Campania intende affidare un unico servizio di valutazione per tutto il periodo di attuazione ad un **Valutatore Indipendente** (VI), selezionato tramite gara ad evidenza pubblica, il cui compito sarà, partendo dalle indicazioni del presente piano, quello di elaborare un disegno di valutazione che copra tutto il periodo di vigenza del servizio ed un piano di lavoro articolato per anno. Esso svolge le attività di valutazione acquisendo importanti conoscenze sul Programma e la sua governance che possono aiutare l'Autorità di Gestione a migliorare l'attuazione del Programma stesso. In particolare, formula le richieste di estrazioni di dati dal database dell'Organismo Pagatore, quantifica gli indicatori di risultato e di impatto, predispone le relazioni di valutazione in itinere nel 2017 e nel 2019, fornendo tutti gli elementi necessari per sostanziare adeguatamente le relazioni annuali di esecuzione, predispone le relazioni annuali di approfondimento tematico per le quali svolge indagini ed interviste ad *hoc*, predispone la valutazione ex-post. Formula raccomandazioni per migliorare l'attuazione del Programma e diffonde gli esiti delle attività di valutazione sotto il coordinamento dell'Autorità di Gestione.

La Regione Campania ha inoltre redatto un **Piano Unitario di Valutazione** 2014 – 2020, in accordo con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, che prevede un approccio strategico al processo valutativo dei Programmi Operativi 2014-2020[1]. Il Piano Unitario di Valutazione nel rispetto delle tempistiche e delle specificità dei singoli Piani di Valutazione dei diversi Programmi Operativi individua una modalità di osservazione che consente di valutare anche gli effetti congiunti dei diversi PO verso gli obiettivi di sviluppo regionale, nazionale ed europeo. Gli obiettivi dell'attività di valutazione sono specificati nel Reg. UE 1013/2013, Artt. 54 e seguenti:

- Migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi;
- Verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto;
- Stimarne gli effetti;
- Individuare punti di forza e di debolezza nel corso dell'attuazione e contribuire al ridisegno delle politiche pubbliche.

In tale ambito verranno quindi presi in considerazione gli effetti di tutti i Programmi di finanziamento che si propongono di generare ricadute nel territorio regionale tenendo in conto anche Programmi finanziati da fonti finanziarie diverse da quelle comunitarie e gestiti da Autorità di livello nazionale [2] dando ovviamente priorità ai Programmi regionali a valere su Fondi SIE (PO FESR, PO FSE, PSR) e nazionali.

Responsabile del Piano Unitario di Valutazione è il responsabile della Programmazione Unitaria, sono stati poi istituiti anche una **Cabina di Regia** e un **Gruppo di pilotaggio delle Valutazioni**.

La **Cabina di Regia** svolge le seguenti funzioni:

- analisi integrata delle valutazioni operate;
- produzione di indirizzo delle attività valutative a valere sui diversi PO;
- individuazione, essendo previste valutazioni che riguardano più programmi, dell'Autorità di Gestione responsabile, che si impegna ad attuare, attraverso i propri uffici amministrativi, valutazioni che riguardano i diversi programmi, in un'ottica di programmazione unitaria;
- individuazione delle valutazioni che riguardano più programmi, definizione dei tempi e della durata delle singole valutazioni, al fine di rendere proficuo l'utilizzo dei risultati.
- Rilascio del quadro di "indirizzo" delle valutazioni alle AdG con cadenza annuale.

Il **Gruppo tecnico di Pilotaggio delle Valutazioni**, ha invece sia funzioni di tipo consultivo nella definizione e aggiornamento del Piano, sia funzioni di supporto alla gestione tecnica dei processi valutativi e di interlocuzione metodologica con i valutatori.

I risultati delle attività di valutazione e monitoraggio saranno riportate negli appositi comitati.

Sviluppo del Sistema informativo

Una delle lezioni apprese dalla Programmazione 2007/2013 è la necessità di migliorare la disponibilità, accessibilità, coerenza e qualità dei dati di monitoraggio fisici e finanziari. In questa direzione si intende riprogettare gli schemi delle domande di aiuto e di pagamento che rappresentano la maggiore fonte di informazione per il monitoraggio ed inserire nei contratti l'obbligo per i beneficiari di fornire informazioni aggiuntive necessarie per le finalità di monitoraggio e valutazione. E' altresì necessario che le informazioni raccolte possano essere facilmente archiviate e che gli archivi siano accessibili. A tal fine un gruppo di lavoro dell'Autorità di Gestione si interfacerà con l'Organismo Pagatore per realizzare un sistema di interscambio calibrato alle necessità delle attività di monitoraggio e valutazione.

[1]L'Accordo di Partenariato dispone che:

- *"... in continuità con l'esperienza del periodo 2007-13, si prevede che il Piano di Valutazione redatto e presentato ai sensi dell'art.56.1 del Reg. UE 1303/2013 sia unitario a livello regionale (..) e comprenda le valutazioni relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE e il Piano di Sviluppo Rurale gestiti dalla stessa Amministrazione.*
- *nella predisposizione dei piani si avrà cura di inserire almeno alcune valutazioni costruite metodologicamente in modo congiunto agli interventi da valutare con la finalità di garantire disponibilità adeguata di informazioni per la valutazione d'impatto. Nella definizione del Piano saranno adottate le modalità più utili per il coinvolgimento del partenariato e degli stakeholders."*

[2] In funzione della disponibilità dei dati e delle informazioni rese disponibili dalle diverse AdG.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

L'attività di valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Campania verterà in primo luogo sulle tematiche individuate nell'allegato V del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, che reca le modalità di applicazione del Reg.UE 1305/2013. L'allegato è composto da 18 domande valutative inerenti le singole focus area, 3 domande valutative afferenti altri aspetti dello sviluppo rurale (sinergie tra priorità e focus area, assistenza tecnica, RRN,), 9 domande valutative volte ad indagare i risultati e gli impatti del programma rispetto agli obiettivi della strategia Europa 2020, agli obiettivi specifici della PAC e alle priorità dello sviluppo rurale.

Oltre alle tematiche oggetto dei quesiti valutativi comuni, la Regione Campania approfondirà temi di particolare interesse identificati come prioritari in fase di analisi dei fabbisogni, di valutazione ambientale strategica (VAS) o nel corso del periodo di programmazione a seguito di particolari contingenze.

In particolare si chiederà la valutazione:

- degli indicatori comuni di target, degli indicatori di risultato, degli indicatori di impatto comuni, degli indicatori di contesto comuni e degli eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto. Si terrà conto degli effetti netti;
- dell'efficacia e della pertinenza dei criteri di selezione individuati. Ciò al fine di capire se essi siano effettivamente quelli più efficaci e pertinenti per la selezione di progetti coerenti con gli obiettivi definiti dal programma;
- dell'efficacia del Piano di Comunicazione del PSR Campania 2014-2020;
- del valore aggiunto dell'approccio LEADER, incluso il contributo della strategia di sviluppo locale, ed il supporto programmato per la valutazione a livello GAL;
- del valore aggiunto dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione;
- dei risultati ottenuti dall'attuazione delle diverse operazioni inerenti le misure agro-climatico-ambientali;
- dell'efficacia del programma nel sostegno agli approcci integrati, inclusi i progetti di cooperazione;
- dell'efficacia dell'integrazione dei fondi FEASR e FESR relativamente alla difesa idrogeologica del territorio, alla Rete Natura 2000 e al risparmio idrico;
- dell'efficacia della misura relativa alle aree svantaggiate in un'ottica della ridefinizione delle stesse prevista per il 2018;
- dell'esistenza di un'organizzazione della Regione Campania tale da migliorare la capacità amministrativa del Programma;
- dell'efficacia ed efficienza dei controlli in relazione al miglioramento dell'attuazione del Programma e alla riduzione del tasso di errore;
- dell'efficacia dell'implementazione della strategia "Aree Interne" nel PSR Campania;

- della performance per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e più in generale della priorità 6

Saranno altresì oggetto di valutazione il sistema procedurale, organizzativo, gli strumenti per la

semplificazione amministrativa messi in atto dalla Regione Campania, il sistema di monitoraggio, il piano di comunicazione del Programma.

Successivamente, sulla scorta delle prime evidenze derivanti dai risultati dalle attività di monitoraggio del programma, e sulla base delle indicazioni provenienti dal gruppo direttivo di valutazione e monitoraggio, saranno poi identificati alcuni temi sui quali si procederà con un approfondimento della valutazione, quali ad esempio, specifiche misure, singoli bandi, tipologie di beneficiari.

L'attività volta all'implementazione del Piano di Valutazione sarà prioritariamente così sviluppata:

- definizione della domanda valutativa regionale alla base del capitolato per l'affidamento del servizio di valutazione che articola quanto già indicato dal presente piano di valutazione;
- selezione del valutatore indipendente ;
- definizione del disegno della valutazione con analisi della valutabilità del programma;
- relazioni e rapporti di valutazione;
- divulgazione dei risultati della valutazione

Con riferimento all'attività di redazione delle relazioni e dei rapporti essa si esplicherà nell'elaborazione di:

- rapporti annuali di valutazione, dal 2016 al 2024, che analizzano i principali risultati del programma e riportano le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma. Le relazioni riportano i risultati di eventuali valutazioni tematiche specifiche. Una sintesi delle conclusioni di tali attività viene riportata nella relazione annuale di attuazione, ai sensi dell'allegato VII del Reg. 808/2014, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2016;
- il rapporto di valutazione 2017: che analizza i principali risultati del programma e riporta le informazioni necessarie a dare conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione ampliata da presentare nel 2017 con particolare riguardo alla prima verifica dell'avanzamento del programma al 31/12/2016 rispetto ai risultati intermedi del *performance framework (milestones)* fornendo indicazioni e suggerimenti; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre risposte alle domande valutative di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma;
- il rapporto di valutazione 2019: che analizza i principali risultati del programma e verifica i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma e il suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva; riporta una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle aree rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale; supporta le analisi necessarie alla relazione annuale di attuazione ampliata da presentare nel 2019 con particolare riguardo alla verifica e analisi dell'avanzamento del programma al 31/12/2018 rispetto ai risultati intermedi del *performance framework (milestones)*; compatibilmente con lo stato di avanzamento del programma offre risposte a quesiti valutativi posti da questionario valutativo comune di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori

quesiti valutativi specifici di programma; fornisce indicazioni utili all'impostazione della programmazione successiva;

- il rapporto di valutazione ex post, da trasmettere alla Commissione entro il 31/12/2024, che esamina l'efficacia l'efficienza e l'impatto del programma e il suo contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, offre risposte a quesiti valutativi posti da questionario valutativo comune di cui all'allegato V del Reg. (UE) n. 808/2014 e agli ulteriori quesiti valutativi specifici di programma.

Al fine di consentire una adeguata valutazione dei risultati del programma, al Valutatore Indipendente verrà richiesto di utilizzare i metodi e gli strumenti di volta in volta più opportuni, quali le banche dati esistenti, anche di natura amministrativa, piuttosto che indagini campionarie ad hoc presso i beneficiari, ed analisi controfattuali.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

Le informazioni utili per monitorare e valutare il Programma di Sviluppo Rurale saranno fornite da un mix di base dati.

In generale indicatori di output, risultato, di risultato complementari e di realizzazione saranno popolati con le informazioni raccolte dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore. I format delle domanda di aiuto e di pagamento saranno progettati per ciascuna operazione, al fine di rispondere in maniera puntuale ai fabbisogni di monitoraggio e valutazione. Gli indicatori saranno popolati sia con le informazioni estrapolate dalla documentazione tecnico-amministrativa che accompagna le singole operazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto sia mediante il ricorso a metodi valutativi alternativi (es. sondaggi, interviste ecc).

Per popolare gli indicatori di impatto, invece, si farà per lo più ricorso ad altri metodi utilizzando diversi strumenti e fonti dati più ampie per ottenere il quadro degli effetti netti del programma sugli obiettivi strategici individuati. Tuttavia, le evidenze di taluni impatti possono essere raccolte anche nel corso delle valutazioni in itinere.

Fornitura dei dati dai beneficiari

Come indicato nella sezione Governance e Coordinamento, su richiesta dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Pagatore, i beneficiari sono obbligati a fornire informazioni aggiuntive utili per il monitoraggio e la valutazione; tale obbligo è inserito negli impegni del beneficiario. Di maggior rilievo rispetto al precedente periodo di programmazione il ruolo dei GAL nell'implementazione del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati nell'ambito dell'approccio CLLD. I GAL pertanto dovranno intercettare, con gli strumenti informativi in uso, tutto il set di dati minimi inerenti le operazioni e i relativi beneficiari, e garantire all'AdG e al valutatore le informazioni complete e tempestive necessarie ai fini del

monitoraggio e valutazione del programma.

Sviluppo del Sistema Informativo

Per la programmazione 2007/2013 le attività del programma sono state supportate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'OP AGEA che gestisce i fascicoli aziendali di tutti i beneficiari, i pagamenti del primo pilastro ed il SIGC e dal Sistema Informativo regionale (SIR).

Segnatamente, attraverso il SIAN erano gestite le domande di pagamento di tutte le misure e le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie. Attraverso il sistema informativo regionale, invece venivano presentate on-line le domande di aiuto delle misure strutturali e gestite la procedure di concessione degli aiuti. I due sistemi erano in comunicazione attraverso una piattaforma di interscambio dati. Per il monitoraggio erano utilizzati sia il sistema di reporting del SIR sia il sistema di restituzione dati registrati ed archiviati nel SIAN.

Per la programmazione 2014/2020 la Regione Campania intende reingegnerizzare il processo per rispondere alle esigenze della nuova programmazione, per migliorare la semplificazione, per disegnare un sistema di reporting, calibrato alle molteplici esigenze di monitoraggio e valutazione. In tal senso si utilizzerà il sistema informativo implementato dall' Organismo Pagatore AGEA per la gestione di tutte le domande sia di aiuto che di pagamento in modo da superare l'attuale dicotomia. Il sistema garantirà a partire dal 2015 l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse. Il sistema informativo consentirà la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma.

Sistema di monitoraggio

Allo scopo di garantire il monitoraggio del programma l'Organismo Pagatore implementerà - in conformità a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 1305/2013 agli artt. 69, 70 e 72 - il sistema informativo per la registrazione, conservazione ed aggiornamento delle informazioni essenziali sull'attuazione del programma, su ciascun intervento ammesso al finanziamento e sugli interventi ultimati e le altre informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto. Il sistema assicurerà anche la gestione dei dati necessari a valutare e certificare la qualità dell'attuazione del programma.

Prevederà, tra l'altro, un set minimo di informazioni a livello di singola operazione e beneficiario, in grado di garantire un efficace monitoraggio che consenta di verificare l'andamento della spesa, l'avanzamento dei singoli progetti e la realizzazione delle specifiche misure e/o azioni, al fine di poter mettere in atto azioni correttive finalizzate anche ad evitare il disimpegno automatico con relative perdite di risorse finanziarie.

Il Sistema di Monitoraggio sarà alimentato con informazioni a livello di singolo progetto finanziato nell'ambito del Programmi di Sviluppo Rurale, classificate in modo tale da garantire la loro aggregazione dal basso verso l'alto, sino ad arrivare al livello di programma, adottando un set di indicatori definito, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive del Servizio Nazionale di Monitoraggio e della Commissione Europea, conformemente a quanto previsto all'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1503/2013.

In particolare, il Sistema di Monitoraggio assicurerà la gestione delle seguenti informazioni:

- caratteristiche anagrafiche del richiedente;
- caratteristiche strutturali dell'azienda/impresa oggetto di finanziamento;

- monitoraggio finanziario;
- monitoraggio fisico;
- monitoraggio procedurale;
- predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione;
- accesso ai soggetti abilitati ai differenti livelli alle informazioni.

Il sistema di monitoraggio permetterà la raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della Relazione Annuale da parte delle Autorità di gestione.

Fonte dati e indagini su misura

Data la natura del programma esiste un discreto numero di potenziali fonti di informazione alle quali si può attingere per valutare la performance e l'impatto del programma.

Oltre ai dati che si possono estrapolare dalle domande di aiuto e di pagamento, ulteriori informazioni si potranno ottenere da fonti statistiche (ISTAT, RICA ecc.), da banche dati interne all'amministrazione regionale ovvero da indagini addizionali finalizzate a cogliere più ampi effetti degli interventi attivati, inclusa la predisposizione di un sistema informativo forestale regionale.

Transizione

Il sistema informativo consentirà di monitorare gli impegni assunti nel periodo 2007-2013 e transitati nella programmazione 2014/2020 a livello di misura. Nel corso del programma saranno in ogni caso forniti con puntualità i dati di monitoraggio fisico e finanziario relativo alle misure 2007/2013 transitate nella programmazione 2014/2020.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Le principali tappe ed i tempi necessari sono riportati nella tabella sottostante:

Anno	Attività
2015	Completamento della Valutazione ex Ante del PSR Campania 2014-2020
	Definizione domanda valutativa di dettaglio a supporto del capitolato per la selezione del valutatore
	Selezione del valutatore
	Predisposizione del disegno della valutazione
2016	Selezione del valutatore
	Valutazione ex post del PSR Campania 2007-2013
	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2017	Rapporto di valutazione utile per la redazione della Relazione di attuazione ampliata
2018	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2019	Rapporto di valutazione utile per la redazione della Relazione di attuazione ampliata
2020	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2021	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2022	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2023	Rapporto di valutazione annuale da includere nel capitolo 2 della Relazione annuale di attuazione standard
2024	Rapporto di valutazione ex post

Cronoprogramma attività di valutazione

figura cronoprogramma delle attività

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Come illustrato nel capitolo 15, la Regione Campania ha una strategia di informazione e comunicazione per l'intero programma di sviluppo rurale, che includerà la necessità di condividere le informazioni sull'avanzamento del programma e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sul contributo agli obiettivi dell'Unione. I risultati delle attività di monitoraggio e valutazione saranno pubblicati nelle pagine web del sito internet regionale dedicate allo sviluppo rurale, come pure le Relazioni annuali di attuazione e i rapporti aggiuntivi prodotti nel corso della programmazione. Saranno inoltre resi disponibili opuscoli divulgativi rivolti ad una platea più ampia che, in un linguaggio meno tecnico, forniscono informazioni sulle performance del programma e sulle attività di monitoraggio e valutazione programmate. I risultati del monitoraggio e della valutazione saranno inoltre condivisi all'interno della struttura regionale.

Infine aggiornamenti regolari sui risultati delle attività di monitoraggio e valutazione saranno inviati al Comitato di Sorveglianza per supportare il Comitato nelle scelte inerenti le modifiche al programma o la sua implementazione. Questo circuito è indispensabile per massimizzare l'uso delle attività di monitoraggio e valutazione ed, in ultima analisi, per migliorare le performances del programma.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica che si prevede impegnerà circa 5 meuro.

La quantificazione delle risorse finanziarie e umane è una stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione. In particolare, le risorse saranno impiegate per coprire i seguenti costi:

- valutazione ex post del PSR 2007-2013
- raccolta dei dati
- attività di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del PSR 2014-2020 svolta dal valutatore indipendente.
- Implementazione del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione
- comunicazione dei risultati di monitoraggio e di valutazione
- eventuali acquisizioni di servizi esterni (es. implementazione Piano di valutazione unico regionale, studi di valutazione di approfondimento tematico, ecc.)
- valutazione ex ante 2021-2027

L'Autorità di Gestione impegnerà risorse umane e strumentali per svolgere le attività di monitoraggio e valutazione, come di seguito dettagliato:

1) *Risorse umane:*

1a) *Supporto all'Autorità di gestione*

Considerando l'esperienza accumulata nel precedente periodo di programmazione, è possibile stimare un fabbisogno in risorse umane pari a tre persone, occupate a tempo pieno; una unità dedicherà all'attività di valutazione e monitoraggio circa l' 80% del proprio tempo lavorativo, la seconda unità circa il 60% e la terza unità circa il 25%.

1b) *Responsabili di misura*

All'attività di monitoraggio e valutazione saranno chiamati a collaborare anche le diverse unità operative coinvolti nella fase di programmazione operativa ed attuazione delle diverse misure del PSR. Si stimano 30 unità che dedicano all'attività circa il 5% del tempo lavorativo complessivo annuo.

1c) *Assistenza tecnica*

Attraverso la misura di assistenza tecnica sono state selezionate con procedura pubblica due persone con laurea che affiancheranno lo staff dell'AdG nell'attività di valutazione e monitoraggio.

In dettaglio: un esperto in valutazione ed uno in monitoraggio ognuno impiegato per 55 giornate lavorative

annue.

1d) *Gruppi di Azione Locale:*

All'attività di monitoraggio e valutazione saranno chiamati a collaborare anche i GAL selezionati nell'ambito della misura 19

1e) *Valutatore indipendente*

La figura del Valutatore verrà individuata con una procedura pubblica nel corso del 2016. Considerati i costi sostenuti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 per l'attività di valutazione, e ritenendo peraltro più articolati e complessi gli obiettivi di valutazione, si stima in 3,5 M€ il costo da appaltare per l'intero periodo di programmazione.

2) *Risorse IT*

Anche se i costi complessivi dei sistemi informatici non possono essere imputati esclusivamente alle attività di monitoraggio e valutazione, va sottolineato che solamente attraverso un sistema informatizzato di raccolta, istruttoria e liquidazione delle domande del PSR, connesso ad una gestione elettronica dei fascicoli aziendali e delle superfici geografiche è possibile una reale ed efficiente implementazione della programmazione dello Sviluppo Rurale.

L' Autorità di Gestione, nell'ambito dell'assistenza tecnica, sta predisponendo un software gestionale per supportare concretamente le decisioni dell'Autorità di gestione (capire l'andamento delle performance del programma, elaborare stime previsionali, ipotizzare scenari futuri e misure correttive e di miglioramento) nonché per supportare le attività di valutazione e monitoraggio del programma.

Capacità amministrativa in rapporto all'attività di valutazione

Si ritiene necessario introdurre un miglioramento generale del livello di conoscenza sulle tematiche di monitoraggio e valutazione sia delle strutture interne all'amministrazione che dei soggetti esterni coinvolti dal programma. Saranno pertanto attivati percorsi di formazione direttamente dall'AdG. Inoltre, anche il Valutatore indipendente avrà un ruolo fondamentale nell'attività di diffusione delle conoscenze attraverso, ad esempio, l'organizzazione di seminari indirizzato anche ad altri soggetti, come ad esempio i GAL sui temi specifici della valutazione del programma. Infine, sarà cura dell'AdG richiedere alla Rete Rurale nazionale l'organizzazione di specifici corsi di formazione su queste tematiche.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	161.819.665,76	120.788.175,90	1.379.196.841,66
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	161.819.665,76	120.788.175,90	1.379.196.841,66
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013		14.251.756,70	14.303.800,00	9.572.062,27	9.298.592,21	9.317.152,27	9.337.098,32			66.080.461,77
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								30.157.215,16	64.116.091,79	94.273.306,95
Totale (FEASR + EURI)		236.504.000,00	237.368.000,00	158.846.000,00	154.308.000,00	154.616.000,00	154.947.000,00	191.976.880,92	184.904.267,69	1.473.470.148,61

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	764.124.191,71	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	51,86
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	724.036.149,24	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	52,50
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	40.088.042,47	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	42,52

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	719.036.513,42	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	48,80
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	678.948.470,95	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	49,23
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	40.088.042,47	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	42,52

Soglia di non regressione PSR (%)	42.89 (42.49 + 0.40 from national RDP)
--	---

Reg 2024/xxx: EAFRD reallocated to measure 23 and to Art 18(1), point (b):	0,00	Reg 2024/xxx RDP non-regression threshold (%):	42.89 (42.49)
---	-------------	--	----------------------

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	6.971.776,21
--	---------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	85%	20%	85%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					720.685,12 (2A) 2.118.186,77 (2B) 297.666,14 (3A) 2.086.179,60 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 8.028,31 (5E) 19.606,70 (6A) 0,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4)

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							0,00 (5A)
							0,00 (5C)
							0,00 (5D)
							0,00 (5E)
							0,00 (6A)
							0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	5.250.352,64
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.250.352,64

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					1.513.664,65 (2A) 851.225,45 (2B) 1.117.196,85 (3A) 923.127,19 (P4) 252.709,35 (5A) 92.211,17 (5C) 41.396,22 (5D) 49.169,86 (5E) 549.941,98 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E)

regolamento (CEE) n. 2019/93							0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	5.390.642,72
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.390.642,72

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					2.838.055,08 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	2.838.055,08

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	2.838.055,08

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		174.263,60	176.731.102,83 (2A) 104.735.488,41 (2B) 56.682.725,55 (3A) 25.893.614,69 (P4) 35.680.676,58 (5A) 4.077.485,57 (5D)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 8.679.198,47 (3A) 7.533.117,47 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5D)
Total (EAFRD only)						174.263,60	403.801.093,63

Total (EURI only)	0,00	16.212.315,94
Total (EAFRD + EURI)	174.263,60	420.013.409,57

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	73.184.894,31
---	---------------

di cui FEASR (in EUR)	65.651.776,84
-----------------------	---------------

di cui EURI (in EUR)	7.533.117,47
----------------------	--------------

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					4.346.262,57 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3B)

Total (EAFRD only)	0,00	4.346.262,57
Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	4.346.262,57

Regulation (EU) No 2024/xxx: EAFRD reallocated to the measure referred to in Article 18(1), point (b) of Regulation (EU) No 1305/2013 (in EUR)	
--	--

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					34.356.709,21 (2A) 38.580.844,85 (2B) 13.338.139,31 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 36.339.775,73 (2B) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	86.275.693,37

Total (EURI only)	0,00	36.339.775,73
Total (EAFRD + EURI)	0,00	122.615.469,10

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					2.820.468,82 (P4) 4.240.820,23 (5C) 51.303.794,05 (6A) 12.342.000,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4) 0,00 (5C) 0,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	70.707.083,10

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	70.707.083,10

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					896.560,97 (2A) 57.850.032,32 (P4) 7.225.390,27 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	65.971.983,56

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	65.971.983,56

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					181.249,53 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	181.249,53

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	181.249,53

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					140.970.288,67 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	140.970.288,67

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	140.970.288,67

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					84.098.874,65 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					30.354.925,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	84.098.874,65

Total (EURI only)	0,00	30.354.925,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	114.453.799,65

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					303.039.525,12 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					2.200.000,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	303.039.525,12

Total (EURI only)	0,00	2.200.000,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	305.239.525,12

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					54.887.016,06 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	54.887.016,06

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	54.887.016,06

10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					19.216.022,11 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	19.216.022,11

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	19.216.022,11

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					2.566.897,86 (2A) 3.811.886,23 (3A) 2.475.286,59 (P4) 270.528,07 (5A) 289.160,39 (5C) 23.310,67 (5D) 0,00 (5E) 8.921.903,64 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE)	Main	100%					2.135.720,74 (2A) 7.030.569,54 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6A)

n. 2019/93							
Total (EAFRD only)						0,00	18.358.973,45
Total (EURI only)						0,00	9.166.290,28
Total (EAFRD + EURI)						0,00	27.525.263,73

10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%					76.683.344,40 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar	Main	100%					0,00 (6B)

Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							
Total (EAFRD only)						0,00	76.683.344,40
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	76.683.344,40

10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					19.651.384,26
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	19.651.384,26

Total (EURI only)	0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)	0,00	19.651.384,26

10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					5.590.804,40 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	5.590.804,40
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.590.804,40

10.3.19. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					10.450.210,91 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	10.450.210,91
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	10.450.210,91

10.3.20. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	85%					1.487.981,43
Total (EAFRD only)						0,00	1.487.981,43
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.487.981,43

10.3.21. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	60.5%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.3.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	60.5%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2,37
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	2.414.102.971,33
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	57.100.123,02

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	8.678.268,83	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	9.117.153,25	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	39.511.700,94	9.166.290,28

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	143,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	74,00	34,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	69,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	11.707,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	11.707,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	0,87
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.193,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	868,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.191.215,08	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.191.215,08	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.200,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.501.925,04	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.193,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	19.141.588,52	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	378.519.248,64	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	272.975.936,82	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	292.117.525,33	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	111.268.104,51	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	68.131.167,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	1.481.918,97	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.378.527,12	2.135.720,74
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	9.240.999,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	1.340,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	Totale spesa pubblica in EUR	17.273.075,90	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	N. di aziende sovvenzionate	12.120,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1,48
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.027,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.933,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.501.135,15	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.501.135,15	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.100,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.406.984,22	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.367,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	192.351.677,23	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	173.116.509,78	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	2.027,00	610,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	100.109.767,21	36.339.775,73

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	100.109.767,21	36.339.775,73
--	------------------------------	----------------	---------------

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,51
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	699,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	496,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	492.010,14	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	492.010,14	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	867,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.846.606,38	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	480,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	4.691.000,15	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	178,00	52,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	152.168.700,76	12.848.285,57
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	102.369.653,93	8.679.198,47

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	1,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	191,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	300.000,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	700,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	90.722.340,60	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	28,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	13.331.207,94	7.030.569,54

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,04
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	55,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	55,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	4,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	12.809.816,24	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	17.728.618,92	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.158,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.205.320,75	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.205.320,75	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.515,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.525.830,06	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	301,00	40,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	58.256.092,06	9.183.447,38
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	50.332.480,61	7.533.117,47
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	60,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	4.661.931,94	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	63.968,61	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	3.996.225,89	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	233.008.741,61	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	16.234,17	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	27.814,24	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	169.361.329,40	30.354.925,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	162.172,57	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	37.703,28	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	6.686,12	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	503.091.777,06	2.200.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.692.863,39	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	216,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	242.910,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	242.910,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	168,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	207.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	58.984.984,21	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	2.718.357,34	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	90,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	33.916.546,59	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	112,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	1.193,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	42.300,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	31.762.020,02	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.398.519,40	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	19,89
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	109.286,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	10,87
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	48.365,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	19,89
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	109.286,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	10,87
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	48.365,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	19,89
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	109.286,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	10,87
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	48.365,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2,49
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	2.100,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	84.470,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	667,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	417.701,40	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	72,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	2.100,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	67.384.261,90	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	58.976.324,92	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	447.153,84	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	8.000.000,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	83,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	152.415,15	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	16,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	7.009.620,21	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	7.009.620,21	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	477.951,05	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	15.130,00
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	3,37
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	448.980,00
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	42,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	68.423,50	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4.4 e 4.3)	36,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	15.130,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.479.291,12	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	6.739.645,56	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	38.530,04	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,02
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	187,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	12,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	13.269,94	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	13.269,94	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	408,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	81.272,50	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	187,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	11.942.793,83	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	160,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	24,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	32.407,77	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	32.407,77	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	867,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	908.995,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	440,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	25.538.224,63	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	22.046.511,26	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	203,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	84.799.659,59	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	14.746.948,16	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	85,60
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	1.571.536,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0,00
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	131,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	4,92
1 Popolazione - intermedia	26,55
1 Popolazione - totale	5.834.845,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	15,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	1.571.536,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.119.911,86	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	96.014.860,54	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	5.293.247,25	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	24.321.309,94	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	111.197,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	6,06

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	4,92
1 Popolazione - intermedia	26,55
1 Popolazione - totale	5.834.845,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	111.197,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.400.000,00	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	868	1,933	496		8,374			0		0	0	12	24		0	11,707
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1,191,215.08	3,501,135.15	492,010.14		3,448,230.75			0		0	0	13,269.94	32,407.77		0	8,678,268.83
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1,191,215.08	3,501,135.15	492,010.14		3,448,230.75			0		0	0	13,269.94	32,407.77		0	8,678,268.83
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2,200	1,100	867		1,683			667		83	42	408	867			7,917
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2,501,925.04	1,406,984.22	1,846,606.38		1,732,830.06			417,701.4		152,415.15	68,423.5	81,272.5	908,995			9,117,153.25
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			480													480
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			4,691,000.15													4,691,000.15
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	378,519,248.64	192,351,677.23	152,168,700.76		58,256,092.06			67,384,261.9			13,479,291.12					862,159,271.71
	Totale spesa pubblica in	292,117,525.33	173,116,509.78	102,369,653.93		50,332,480.61			58,976,324.92			6,739,645.56					683,652,140.13

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				55										55
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				4										4
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				17,728,618.92										17,728,618.92
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	111,268,104.51	0								25,538,224.63				136,806,329.14
	Totale spesa pubblica in EUR	68,131,167	100,109,767.21								22,046,511.26				190,287,445.47
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					4,661,931.94			7,009,620.21			84,799,659.59		20,400,000	116,871,211.74
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)										11,942,793.83				11,942,793.83
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)										0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)					58,984,984.21					0				58,984,984.21
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)					2,718,357.34					0				2,718,357.34
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)					33,916,546.59					0				33,916,546.59
	Spesa pubblica totale (in EUR)	1,481,918.97									0				1,481,918.97

	(8.6)														
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			300,000											300,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					63,969									63,969
	Totale spesa pubblica (in EUR)					233,008,741.61									233,008,741.61
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					16,234									16,234
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					27,814									27,814
	Totale spesa pubblica (in EUR)					169,361,329.4									169,361,329.4
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					162,173									162,173
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)					37,703									37,703
	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)					6,686									6,686
	Totale spesa pubblica (in EUR)					503,091,777.06									503,091,777.06
M14	N. di beneficiari			700											700
	Totale spesa pubblica (in EUR)			90,722,340.6											90,722,340.6

	EUR)														
M15	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)					42,300									42,300
	Totale spesa pubblica (in EUR)					31,762,020.02									31,762,020.02
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			28											28
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6,378,527.12		13,331,207.94		4,091,382.79	447,153.84		477,951.05	38,530.04	0	14,746,948.16			39,511,700.94
M19	Numero di GAL selezionati												15		15
	Popolazione coperta dai GAL												1,571,536		1,571,536
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												1,119,911.86		1,119,911.86
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												96,014,860.54		96,014,860.54
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												5,293,247.25		5,293,247.25
	Spesa pubblica												24,321,309.94		24,321,309.94

	totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)														
M21	Spesa pubblica totale (€)	9,240,999													9,240,999
	N. di aziende sovvenzionate	1,340													1,340
M22	Totale spesa pubblica in EUR	17,273,075.9													17,273,075.9
	N. di aziende sovvenzionate	12,120													12,120

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambit o del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzaz ioni materiali (art. 17)				P		X					X		X	X		X		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P														
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel migliorament o della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				P									X			X		
	M16 - Cooperazion e (art. 35)	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X

	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				P														
	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)				P														
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	P	X					X		X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					P													

3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	P	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X		P										X		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						P												
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)				X		P												
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						P												
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X		P										X		
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e							P	X	X									

	introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)																		
5A	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzaz ioni materiali (art. 17)				X					X		P							
	M16 - Cooperazion e (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P		X	X	X	X		X
5C	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		P	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	P	X	X	X		X
	M07 - Servizi di base e rinnovament o dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)													P					

	M16 - Cooperazioni e (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		P	X		X		X
5D	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	P	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	P	X	X	X	X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X										P				
	M16 - Cooperazioni e (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	P	X	X		X
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	P	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	P	X		X
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste								X	X	X			X		P			

	(articoli da 21 a 26)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	P	X		X
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	P		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	P		X
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)																P		
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								X								P		
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	P		X
6B	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]				X		X		X								X	P	
6C	M01 - Trasferimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		P

	o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																		
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																X		P
P4 (FOREST)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	P	P	P	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	P	P	P	X		X	X	X	X		X
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								P	P	P					X			
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								P	P	P					X			
	M16 - Cooperazione (art. 35)								P	P	P			X		X	X		
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di	X	X	X	X	X	X	X	P	P	P	X		X	X	X	X		X

informazione (art. 14)																			
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	P	P	P	X		X	X	X	X			X
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								P	P	P									
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								P	P	P									
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								P	P	P				X	X				
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)						X		P	P	P	X			X	X				
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)								P	P	P									
M16 - Cooperazione (art. 35)								P	P	P				X	X				

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniacale AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.1 Produzione integrata- 10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	209.460.967,04	53.456,70		X			
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica - 10.1.5 Allevamento delle razze animali minacciate di abbandono - 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	Altri	8.351.457,44	250,00	X				
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	15.196.317,13	10.262,01			X		

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	34.617.696,96	16.234,17		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	104.388.707,43	27.814,24		X			

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
-------------	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--	--

				AS 4B		ammoniac AS 5D	
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	13.000.000,00	187,00					X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
15.1.1 Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	28.762.020,02	42.300,00	X	X	
15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	3.000.000,00	1.228,00	X		

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	36.899.265,00	1.193,00	X	X	X

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
TS2	TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2	3A	3,34	%
Comment: il valore è dato dal rapporto tra l'indicatore di output della 4.2 e il numero totale di imprese agroalimentari attive in Campania nel 2013 pari a 6765 (dato Infocamere- Movimprese)				
TS1	TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C e D coperti dai Piani di Gestione	4A	100,00	%
Comment: Si vogliono finanziare i piani di Gestione in tutti i siti compresi nelle aree B, C e D in Campania				

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
--------	----------------------------------	--------	-------------------	-----------------	-------------	-------

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	695.947,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	996.675,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	57.089,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	43.133.369,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	10.556.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	19.693.777,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	922.893,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	106.518,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	24.430.354,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	155.735,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	117.429,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	2.164.644,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	3.765.859,00
M113 - Prepensionamento	109.302,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	95.324,00
Totale	107.000.915,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

I finanziamenti nazionali integrativi saranno utilizzati per la tipologia 5.1.1 azione a) e b). Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda del tipo di operazione del presente PSR e con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

In aggiunta, con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

I finanziamenti nazionali integrativi saranno utilizzati per la tipologia 6.1.1. Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda del tipo di operazione del presente PSR e con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

In aggiunta, con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

--

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

I finanziamenti nazionali integrativi saranno utilizzati per la Misura 13, tipologie 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1. Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda del tipo di operazione del presente PSR e con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

n aggiunta, con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

12.21. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562)

12.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR Campania 2014-2020 per questa misura non si avvarrà di alcun finanziamento nazionale o regionale integrativo.

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali	3.865.326,48	2.471.132,35	52.510,56	6.388.969,39
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza nelle aree rurali, per gli operatori forestali e formazione dei consulenti	940.775,00	221.067,16	393.157,84	1.555.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	PSR Campania 14/22 - tipologia 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - operazioni fuori campo di applicazione art 42 TFUE				
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti per la viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	3.831.564,37	2.495.105,26	6.494,62	6.333.164,25
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali fuori allegato I TFUE	6.050.000,00	3.724.906,68	225.093,32	10.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per microiniziative agro-industriali	8.679.198,47			8.679.198,47

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Aiuti per l'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali e sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	47.694.848,54	30.316.131,23	12.166.698,51	90.177.678,28
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	70.707.083,10	42.312.731,70	3.851.396,93	116.871.211,73
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti nel settore forestale	65.971.983,56	35.973.180,04	7.099.437,34	109.044.600,94
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	19.216.022,11	12.314.342,90	231.655,01	31.762.020,02
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione forestale e nelle zone rurali	17.025.321,50	6.438.972,97	4.676.732,80	28.141.027,27
M16 - Cooperazione (art. 35)	Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano	9.166.290,28			9.166.290,28
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	61.284.630,31	28.649.562,89	11.362.716,40	101.296.909,60
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	M21 - Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid	3.630.000,00	2.370.000,00		6.000.000,00
Totale (in EUR)		318.063.043,72	167.287.133,18	40.065.893,33	525.416.070,23

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 3.865.326,48

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.471.132,35

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 52.510,56

Totale (in EUR): 6.388.969,39

13.1.1.1. Indicazione:*

Per le tipologie di intervento 1.1.1 *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, 1..2. 1 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione* e 1.3.1 *Visite aziendali* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA).

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE e non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza nelle aree rurali, per gli operatori forestali e formazione dei consulenti

FEASR (in EUR): 940.775,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 221.067,16

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 393.157,84

Totale (in EUR): 1.555.000,00

13.2.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 2.1.1- Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà di applicazione il regime SA.49209 (2017/XA) che ha modificato il regime SA44613 (2016/XA) - dotazione 1.500.000,00.

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE e non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

Tipologia di intervento 2.3.1 - Sostegno alla formazione dei consulenti

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE. Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti.

In alternativa gli aiuti recati dalla suddetta tipologia di intervento potranno essere concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: PSR Campania 14/22 - tipologia 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - operazioni fuori campo di applicazione art 42 TFUE

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.3.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 3.2.1 –Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE sarà di applicazione il regime di aiuto SA. 104982 PSR Campania 14/22 - tipologia 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - operazioni fuori campo di applicazione art 42 TFUE

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE e non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

FEASR (in EUR): 3.831.564,37

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.495.105,26

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 6.494,62

Totale (in EUR): 6.333.164,25

13.4.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 4.3.1 –Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

Questi aiuti, qualora fuori dal campo di applicazione dell'art. 42, rispettano i requisiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14. Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020. Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti.

In alternativa gli aiuti recati dalla suddetta tipologia di intervento potranno essere concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.5. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali fuori allegato I TFUE

FEASR (in EUR): 6.050.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.724.906,68

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 225.093,32

Totale (in EUR): 10.000.000,00

13.5.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 4.2.1-Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFUE riferibili alla tipologia 4.2.1. sarà di applicazione il regime SA.49091 (2017/XA).

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFUE e non coperti dal regime

sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

13.6. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per microiniziative agro-industriali

FEASR (in EUR): 8.679.198,47

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.679.198,47

13.6.1.1. Indicazione:*

Tipologia di intervento 4.2.2 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per microiniziative agro-industriali

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE riferibili alla tipologia 4.2.2. sarà di applicazione il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

Il regime trova copertura sui fondi EURI

13.7. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per l'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali e sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

FEASR (in EUR): 47.694.848,54

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 30.316.131,23

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 12.166.698,51

Totale (in EUR): 90.177.678,28

13.7.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 6.2.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Sottomisura 6.4. Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole – (tipologie 6.4.1 e 6.4.2)

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Il finanziamento nazionale integrativo è destinato alla tipologia 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

13.8. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 70.707.083,10

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 42.312.731,70

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 3.851.396,93

Totale (in EUR): 116.871.211,73

13.8.1.1. Indicazione:*

Per le tipologie di intervento:

7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali al fine di migliorare il valore paesaggistico

Gli aiuti erogati non si configurano come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostengono la realizzazione di interventi quali opere infrastrutturali ad uso pubblico, realizzate soltanto al fine di fornire un servizio non economico da parte di una Amministrazione pubblica nell'esercizio dei suoi poteri. Tali attività, pertanto, fanno parte delle prerogative proprie dello Stato o delle pubbliche amministrazioni e non costituiscono attività economiche.

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per le operazioni riferibili alla seguente tipologia di intervento sarà di applicazione il regime SA. 49542 (2017/X) che ha modificato il SA.46594 (2016/X).

7.4.1 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

7.5.1 Valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico

7.6.1 Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali e di singoli elementi su piccola scala in aree rurali, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Per queste tipologie si è provveduto alla notifica, ai sensi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) esclusivamente al fine di avere la certezza giuridica circa l'insussistenza di aiuti di stato. Il numero del caso assegnato dalla Commissione è il SA.46593. Con decisione n C(2017) 313 final del 27/01/2017 la Commissione ha dichiarato non aiuto il regime che comprende le tre tipologie

Tipologia di intervento 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Questi aiuti saranno concessi ed erogati in conformità al regime di aiuto approvato dalla Commissione europea, n. SA.41647 (2016/N) – Italy - Strategia Banda Ultralarga C(2016) 3931 final del 30/06/2016. Il regime scade il 31/12/2022

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE che afferiscono alla misura 7 non coperti dai regimi sopra menzionati l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.9. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nel settore forestale

FEASR (in EUR): 65.971.983,56

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 35.973.180,04

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 7.099.437,34

Totale (in EUR): 109.044.600,94

13.9.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni riferibili alla misura 8 sarà di applicazione il regime il regime SA. 49537 (2017/XA) che ha modificato il regime SA.44906 (2016/XA).

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE che afferiscono alla misura 8 non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.10. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

FEASR (in EUR): 19.216.022,11

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 12.314.342,90

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 231.655,01

Totale (in EUR): 31.762.020,02

13.10.1.1. Indicazione*:

Per le operazioni riferibili alla misura 15 intervento sarà di applicazione il regime SA. 49536 (2017/XA) che ha modificato il regime SA.44611 (2016/XA)

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE che afferiscono alla misura

15 non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

13.11. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione forestale e nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 17.025.321,50

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.438.972,97

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 4.676.732,80

Totale (in EUR): 28.141.027,27

13.11.1.1. Indicazione:*

Tipologia di intervento 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE riferibili alla cooperazione nel settore forestale o nelle zone rurali saranno di applicazione i regimi:

- **SA.44635 (2016/N)** .
- **SA.44665 (2016/N)**.

I due regimi sono stati prorogati fino al 31/12/2025 con **Decisione C(2021) 85 final del 12/01/2021**.

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE che afferiscono alla tipologia 16.1.1 e non coperti dai regimi sopra menzionati l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Tipologia di intervento 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal

Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Tipologia di intervento 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Le operazioni ammissibili rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Tipologia di intervento 16.5.1 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Tipologia di intervento 16.6.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Tipologia di intervento 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Per i progetti non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato si farà riferimento:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014
- regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019. Regime prorogato fino al 31/12/2025 con **Decisione C(2021) 85 final del 12/01/2021**.
- al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis"

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal

Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'azione A –costi di cooperazione- sarà attivata in regime di de minimis Reg. (UE) n. 1407/2013

Per l'azione B sarà di applicazione il regime di aiuto SA.53464 (2019/N) di cui alla Decisione C (2019) 5058 final del 3/7/2019 o in alternativa saranno di applicazione il regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o un regime esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014

Gli aiuti recati dalla misura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE. Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti.

Tipologia di intervento 16.8.1: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE riferibili alla cooperazione nel settore forestale sarà di applicazione il regime **SA.44665 (2016/N)**. Regime prorogato fino al 31/12/2025 con **Decisione C(2021) 85 final del 12/01/2021**.

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE che afferiscono alla tipologia 16.8.1 e non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Tipologia di intervento 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.12. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

FEASR (in EUR): 9.166.290,28

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 9.166.290,28

13.12.1.1. Indicazione*:

Tipologia di intervento 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Il regime trova copertura sui fondi EURI

13.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale LEADER

FEASR (in EUR): 61.284.630,31

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 28.649.562,89

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 11.362.716,40

Totale (in EUR): 101.296.909,60

13.13.1.1. Indicazione*:

Si applicano le regole sugli aiuti di stato ai singoli tipi di intervento previsti dai Programmi di Sviluppo Locale, in quanto coerenti con il PSR ed il Reg UE 1305/2013, attivabili in attuazione

delle sottomisure 19.2 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”. Le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili sono richiamati nei precedenti quadri di questo capitolo del PSR, in corrispondenza delle singole misure. Ai regimi di aiuto promossi dai GAL e che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE si applicheranno le regole sugli aiuti di stato ed in particolare e a seconda delle fattispecie rilevanti:

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01),
- Regolamento n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

Si precisa che l’attuazione della tipologia di intervento potrà far riferimento alle regole definite sui regimi di aiuto relativi alle tipologie di intervento, previste nel PSR, e attivate nell’ambito delle strategie di sviluppo locale dei GAL selezionati (es. interventi forestali). La copertura finanziaria di tali interventi sarà garantita dallo stanziamento della tipologia 19.2. Pertanto, la dotazione dei suddetti regimi potrà essere superiore al piano finanziario della singola tipologia di intervento prevista nel PSR.

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato

13.14. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: M21 - Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid

FEASR (in EUR): 3.630.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.370.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 6.000.000,00

13.14.1.1. Indicazione*:

La nuova misura è basata sul regime SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, ed eventuali successive modifiche, notificato dall'Italia ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione C(2020)1863 e ss.mm.ii. sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Per eventuali casi non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE non coperti dal regime sopra menzionato l'aiuto potrà essere concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo agli aiuti in "de minimis".

Si specifica che dal 1° luglio 2024 la base giuridica che riguarda il regima "de minimis" sarà disciplinata dal Reg. (UE) 2023/2381 (e, ove necessario, verrà adeguata di conseguenza la base giuridica nazionale).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 è conseguibile attraverso l'armonizzazione dei fondi che forniscono sostegno alla Politica di Coesione (FESR, FSE e FC), alla politica per lo sviluppo rurale (FEASR) e a quella per il settore marittimo e della pesca (FEAMP). Il FEASR insieme agli altri strumenti della PAC, e della politica comune della pesca, sostiene a pieno titolo la strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'Unione.

Gli strumenti previsti dai suddetti fondi devono agire in maniera coerente, sinergica e complementare per il raggiungimento dei richiamati fini evitando che una voce di spesa sia finanziata da diversi strumenti (*no double funding*).

Di seguito si riportano le informazioni sulla complementarità delle misure finanziate dal FEASR con le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC e dai Fondi SIE.

1. Primo pilastro della PAC

1.1. Pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Per rafforzare l'efficacia ambientale del primo pilastro della PAC, le disposizioni dell'Unione prevedono che il pagamento del sostegno previsto sia subordinato al rispetto, da parte dell'agricoltore, di alcune pratiche obbligatorie rientranti nel cosiddetto *greening* o *inverdimento*.

Tali pratiche possono sovrapporsi con alcuni impegni che i beneficiari assumono nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale e, segnatamente, delle misure agro-climatico-ambientali, biologiche di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la sottomisura di forestazione ed imboschimento di cui all'art. 21 lettera a) dello stesso Regolamento.

Laddove le tipologie di intervento previste dal PSR Campania relativamente alle richiamate misure agro-climatico-ambientali e biologiche denotano elementi di sovrapposizione con le pratiche *greening*, se ne è tenuto debitamente conto nel calcolo dei pagamenti previsti. Riguardo alla sovrapposizione con il pagamento per la perdita di reddito della Sottomisura 8.1, nel caso in cui il beneficiario individui le superfici imboschite come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, dal pagamento del premio per la perdita di reddito è decurtata la quota del *greening* dovuta per il pagamento diretto a valere sul primo pilastro.

Le pratiche equivalenti previste dall'allegato IX del reg. (UE) 1307/2013 non trovano applicazione, al momento, e pertanto non necessita alcuna specifica di complementarità o demarcazione con gli interventi previsti dal PSR Campania.

1.2.Sostegno accoppiato

Nell'ambito delle scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC, l'Italia ha comunicato all'Unione europea la decisione di adottare 17 misure di sostegno accoppiato, in applicazione

del reg. (UE) n. 1307/2013.

Le tipologie di aiuto previste dal sostegno accoppiato non denotano problemi di doppio finanziamento con le misure dei programmi di sviluppo rurale in quanto le finalità delle due tipologie di aiuto sono nettamente diverse: il premio accoppiato è indirizzato ai settori in crisi mentre le misure del PSR sono indirizzate allo sviluppo rurale.

In applicazione dell'articolo 52 del reg. (UE) 1307/2013 il sostegno accoppiato che potrebbe più concretamente creare un problema di doppio finanziamento con le misure dello sviluppo rurale, anche alla luce dei contenuti della nota della Commissione europea Ref. Ares(2014)3364653 del 10.12.2014, è quello previsto dalle misure zootecniche con particolare riferimento alle seguenti:

- Misura 2 *Latte zone di montagna*
- Misura 4 *Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine*

Ad ogni modo per la misura 2 si ribadisce che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo per le zone montane* poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi.

Il sostegno di cui alla misura 4, invece, potrebbe sovrapporsi con il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1.5. *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* nei casi in cui le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine appartengano a razze autoctone minacciate di abbandono.

Al riguardo si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

Per le specie vegetali l'unico intervento che può sovrapporsi con il sostegno di cui all'art. 52 e seguenti del reg. (UE) n. 1307/2013 è quello relativo alla misura 10.1.4. *Coltivazioni e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica*. Non è necessario demarcare tale sostegno in quanto – come già richiamato - la finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un settore in difficoltà; con il premio della misura in questione si compensano quegli agricoltori che coltivano varietà con performance inferiori alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale.

Per la misura sull'accoppiato per l'olio d'oliva prevista dalle disposizioni nazionali dell'articolo 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 si evidenzia che il sostegno previsto può avere degli elementi di analogia con la misura 3 del PSR Campania 2014/2020 *Adesione a sistema di certificazione di qualità*. Non si ritiene di demarcare il sostegno poiché l'aiuto accoppiato è erogato per il mantenimento dei livelli produttivi nelle aree DOP/IGP mentre l'aiuto per la misura 3 del PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità.

2. Organizzazioni Comuni di Mercato OCM – Reg. (UE) n. 1308/2013

Si premette che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

2.1. Settore Ortofrutta

Per il principio del *no double funding* occorre assicurare la controllabilità degli interventi nazionali previsti nell'OCM ortofrutta con quelli previsti nel programma di sviluppo rurale 2014-2020.

In tale ambito è necessario assicurare una maggiore flessibilità al beneficiario aderente ad una OP nella scelta della fonte di finanziamento garantendo contestualmente una verifica rigorosa, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento.

Per quanto riguarda l'OCM ortofrutta le Organizzazioni di Produttori (OP) devono presentare, al momento della domanda di pagamento sul PSR, l'impegno scritto relativo alla complementarietà prevista dalla normativa di settore (art. 5, lettera c) del Reg. UE n. 2017/892 attestando che per l'investimento in esame non hanno beneficiato né beneficeranno, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.

In linea generale la verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà resa possibile tramite consultazione di sistemi informativi attraverso un incrocio dei dati relativi alle spese effettuate sui programmi operativi posti in atto dalle OP/AOP e le spese presentate sul PSR, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di spese già oggetto di sostegno nell'ambito dei citati Programmi Operativi. Ove necessario saranno consultati anche i dati del fascicolo aziendale. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzia la duplicazione della spesa, si potrà dare seguito alla domanda di pagamento.

La demarcazione, fin dal momento della domanda di aiuto, è garantita quindi attraverso un controllo sul dato identificativo del beneficiario (CUAA), incrociato informaticamente con l'archivio della base sociale delle Organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

In definitiva la definizione di regole chiare e la verifica su base informatizzata, ex ante ed ex post, consente di applicare il Sistema della complementarietà superando la demarcazione su soglia finanziaria favorendo un'agevole erogazione di risorse finanziarie ed escludendo ogni eventuale caso di doppio finanziamento.

2.1.1 Complementarietà e Demarcazione Ortofrutta con PSR

La complementarietà e la demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali, tra OCM ortofrutta e PSR è riportata nella tabella sottostante.

OCM Ortofrutta	Complementarietà e Demarcazione col PSR
Prevede la Concessione di un aiuto alle Organizzazioni dei produttori (OP/AOP e soci aderenti) per la realizzazione di Programmi Operativi (PO) per il	Per gli investimenti delle Misure 4.1 e 4.2, la verifica dell'assenza di doppio finanziamento tra OCM e PSR è effettuata mediante i sistemi informativi tesi ad accertare che le spese chieste non siano state già pagate sui PO dell'OCM.
	Gli impegni relative a tutte le operazioni attivate nell'ambito

raggiungimento di obiettivi riportati nel Regolamento (UE) n. 1308/2013.	delle misure agro-climatico - ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (misura 10 e 11) sono finanziate esclusivamente dal PSR. Nei PO dell'OCM possono essere finanziati impegni diversi da quelli previsti dalle Misure 10 e 11 del PSR.
L'istruttoria dei PO è effettuata dalla Regione attraverso l'applicazione di Regolamenti Delegati e di Esecuzione (2017/891 e 2017/892) nonchè la Strategia nazionale e DM e Circolari Ministeriali.	Le attività di formazione/informazione e quelle relative ai servizi di consulenza sono realizzate dalle pertinenti misure del PSR Campania. Nei PO dell'OCM possono essere finanziate operazioni non previste dalle misure del PSR sempre che siano coerenti con gli obiettivi specifici dell'OP/AOP. (Misura 1 e 2 del PSR).
Il riconoscimento delle OP è di competenza della Regione	Le attività di Promozione attinenti al comparto ortofrutticolo sono realizzate sul PSR per i prodotti tutelati da regime di qualità riconosciuti dall'UE, mentre i PO dell'OCM finanziano i marchi commerciali al fine di migliorarne la riconoscibilità e la penetrazione sui mercati.
L'attività di verifica dell'attuazione e di rendicontazione dei PO è effettuata da AGEA OP.	
In conformità alle disposizioni nazionali in materia di ortofrutta, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le Regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione nel cui territorio è effettuato l'investimento. Per gli investimenti e per le misure ambientali effettuate direttamente dai soci aderenti, l'OP comunica alla Regione e ad AGEA OP nonchè alla Regione dove è realizzato l'investimento/azione ambientale, il nominativo del socio, il CUAA e le fatture oggetto di rimborso così come previsto dalle disposizioni nazionali.	

2.1.2 Azioni ambientali

Il PSR Campania prevede l'attivazione sia delle misure agro-climatico-ambientali che dell'agricoltura biologica. Per assicurare la demarcazione ed evitare il doppio finanziamento delle tipologie di intervento ivi previste le OP/AOP possono finanziare con i propri programmi operativi solo le azioni ambientali diverse da quelle previste dal PSR.

Nel caso in cui, invece, l'azienda socio di OP/AOP ricade in un territorio diverso dalla Regione Campania in relazione al quale il PSR di riferimento non ha attivato la misura ambientale di cui si richiede il finanziamento la stessa può essere finanziata dal programma operativo.

In tal caso i livelli di remunerazione degli impegni assunti devono essere coerenti con quanto già approvato con il PSR Campania o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili.

2.1.3 Ricerca e produzione sperimentale

Nell'ambito dell'OCM sono finanziate solo le spese legate agli obiettivi specifici che l'OP/AOP si pone nell'ambito del programma operativo. Queste spese connesse alla ricerca ed alla produzione sperimentale possono sovrapporsi con il sostegno previsto dalle azioni ricomprese nella tipologia di operazione di cui alla misura 10.2.1. *Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità*. L'esclusione del doppio finanziamento è assicurata dalle procedure di gestione e controllo implementate dalla Regione.

2.1.4 Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza

Le attività di formazione/informazione e quelle relative ai servizi di consulenza sono realizzate dalle pertinenti misure del PSR Campania e riguardano in particolare la produzione biologica, integrata o lotta integrata. Altre tematiche ambientali, la tracciabilità e qualità dei prodotti compresi i residui di pesticidi ed altre questioni ambientali non previste dalle misure del PSR possono essere finanziate nei programmi operativi dell'OCM ortofrutta sempre che siano coerenti con gli obiettivi specifici dell'OP/AOP.

2.1.5 Promozione e comunicazione

La pertinente azione del PSR - 3.2 mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito dell'OCM, invece, sono finanziate le azioni di promozione e comunicazione per i marchi commerciali con la finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni ortofrutticole dell'OP/AOP.

Le stesse azioni di promozione e comunicazione per i marchi commerciali sono finanziabili, sempre nell'ambito dell'OCM ortofrutta, in relazione alla prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33 (1), lett. f) del reg. (UE) n. 1308/2013.

La coerenza e la non sovrapposizione degli interventi, realizzati con il PSR e con i programmi operativi delle OCM ortofrutta, è garantita sia in fase istruttoria sia in fase di controllo ex-post, in funzione delle informazioni di cui dispone l'Amministrazione regionale (O.P. riconosciute, elenco soci, Programmi Operativi approvati) e delle verifiche incrociate previste per gli interventi conclusi.

2.2. Settore Vitivinicolo

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo (reg. UE n. 1308/2013) e quelli previsti dal PSR Campania 2014/2020 è definita da specifiche disposizioni nazionali.

La linea di demarcazione tra operazioni/azioni ammissibili nell'ambito FEAGA per le seguenti misure: la promozione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, gli investimenti e l'innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n 1308 / 2013, e le operazioni / azioni che coprono gli stessi obiettivi ammissibili nell'ambito del FEASR è stabilito nel programma di sostegno nazionale per il settore vitivinicolo 2014-2018 e deve essere rispettata

Gli interventi dell'OCM vitivinicolo da demarcare riguardano la misura *ristrutturazione e riconversione dei vigneti* e la misura *investimenti e vendemmia verde*.

Gli interventi previsti nell'ambito della misura *ristrutturazione e riconversione dei vigneti* sono ammissibili a sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola secondo quanto stabilito dal DM n. 15938 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La misura prevede la concessione di un contributo dell'Unione sui costi di alcune operazioni colturali riguardanti il vigneto ed indicate nel richiamato DM. Tuttavia sono finanziabili esclusivamente dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 gli interventi aziendali per la realizzazione di nuovi impianti di

vigneti destinati a produrre vini a DO (DOP e IGP) a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ai sensi del Reg. UE 1308/2013 art. 64 e del Reg. di Esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.

Per quanto riguarda, invece, la misura *investimenti* viene introdotta una soglia economica al di sotto della quale gli interventi sono finanziati con l'OCM ed al di sopra con il PSR 2014-2020. Gli interventi a carattere *extra aziendale* sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola.

Gli investimenti previsti dalla tipologia di intervento 4.2.1 sono finanziabili esclusivamente con il PSR 2014-2020.

Per quanto riguarda, invece, la *vendemmia verde* il sostegno è assicurato solo sul primo pilastro in quanto analoghe richieste di contributo presentate nell'ambito delle misure 10 e 11, sulle medesime particelle, non sono finanziate.

Il PSR Campania, di conseguenza, prevede il sostegno per tutte le altre tipologie di intervento non previste dall'OCM vitivinicola.

Il PSR Campania, in particolare, per evitare il doppio finanziamento assicura il pieno rispetto della demarcazione definita dalle disposizioni nazionali (PNS) tra gli interventi dell'OCM vitivinicola e gli interventi a sostegno dello sviluppo rurale sul proprio territorio.

2.3. Settore olivicolo

L'OCM interviene con i Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 1308/2013, integrato dal regolamento delegato (UE) N. 611/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) N. 615/2014.

2.3.1 Investimenti

Tutti gli investimenti, sia fissi che mobili, sono attivabili attraverso il PSR 2014/2020 con le sotto misure 4.1 e 4.2.

Qualora per la tipologia di intervento 4.2.1 il richiedente sia una OP/AOP, gli interventi di seguito indicati sono ammissibili attraverso il PSR esclusivamente per importi superiori alla soglia economica indicata nel bando di attuazione; al di sotto di tale soglia gli stessi interventi sono ammissibili esclusivamente attraverso l'OCM:

- acquisizione o miglioramento degli impianti destinati alla concentrazione e commercializzazione delle olive prodotte dai soci, alla trasformazione ed alla commercializzazione dell'olio e delle olive da tavola, purché gestiti direttamente dalle OP/AOP beneficiarie; il prodotto finale può essere costituito da olive da destinare ad imprese trasformatrici, da olio sia confezionato che sfuso, da olive da tavola sia confezionate che sfuse.

2.3.2 Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale

I pagamenti agro-climatico-ambientali di cui alla misura 10 ed il sostegno all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 per il settore olivicolo sono finanziabili solo con il PSR per le imprese singole e associate, nonché per le OP i cui scopi sociali includono la gestione associata dei terreni dei soci, e limitatamente ai terreni

gestiti direttamente dalle OP.

2.3.3 Servizi di consulenza aziendale

I soci delle OP non possono essere destinatari di interventi di consulenza forniti nell'ambito della misura 2.1.1 del PSR per materie afferenti alle misure ammesse a finanziamento ai sensi del regolamento delegato (UE) N. 611/2014 e al DM 6931/2014.

2.4. Settore Apistico

Il regime di sostegno a favore del settore apistico concerne il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ed è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi (regolamento unico OCM) e dalle relative disposizioni di attuazione dell'Unione e nazionali fino alla scadenza del Programma triennale 2014-2016.

Il sottoprogramma della Regione Campania 2014-2016 - adottato anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – nuova OCM unica e, quindi, in applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento:

2.4.1 Beneficiari imprese agricole

- acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroasi;

2.4.2 Beneficiari Associazioni di apicoltori

- assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
- incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione di mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei presidi sanitari appropriati;
- acquisto di sciame ed api regime, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Il PSR interviene con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

2.5. Altre demarcazioni

Il PSR Campania interviene con la misura 9 a sostegno della costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori attivando la relativa misura. Le AOP e le OP ammesse ai previsti benefici sono quelle ufficialmente riconosciute, ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e riconosciute nell'ambito dell'OCM ai sensi della normativa previgente al richiamato regolamento n. 1308/2013.

3. Altri fondi SIE

L'azione della Regione Campania è volta a garantire il coordinamento tra i diversi fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al Quadro Strategico Comune.

L'Autorità di Gestione del FEASR assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo

Rurale con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP), che concorrono ai medesimi obiettivi del programma o ne completano gli interventi.

In Regione Campania la funzione di programmazione unitaria è affidata ad una struttura dedicata. Tale struttura presidia l'unitarietà della programmazione e svolge funzioni di raccordo tra gli organismi di governo e le strutture di gestione. Ad essa spetta il compito di coordinare la combinazione del sostegno di diversi Fondi strutturali e di investimento europeo con altri strumenti nazionali, seppur garantendo le specifiche finalità e modalità attuative proprie di ogni fonte di finanziamento.

È opportuno evidenziare che la programmazione unitaria viene realizzata anche attraverso la collaborazione strategica e tecnica fra i Dipartimenti responsabili per i diversi settori di *policy*, coordinamento che tendenzialmente si amplierà fino a ricomprendere tutte le strutture dell'Amministrazione competenti su specifici temi, per conseguire una piena complementarità fra le azioni cofinanziate dai Fondi SIE e fra questi, i PON ed i Programmi tematici a gestione diretta della Commissione.

Nell'operatività del coordinamento tra i Fondi, la programmazione unitaria promuove approcci comuni tra le diverse fonti di finanziamento per l'implementazione di operazioni, bandi e procedure di selezione ad evidenza pubblica per facilitare l'accesso ai fondi.

A livello regionale le aree di complementarità tra il FEASR e gli altri fondi SIE si riferiscono, in particolare ai temi meglio specificati nell'Accordo di Partenariato che riguardano gli specifici obiettivi tematici.

Complementarità con il FESR

L'integrazione con il FESR si svilupperà nelle priorità del Programma nell'intento di massimizzare gli impatti degli interventi a scala regionale, pur mantenendo la specificità dei singoli fondi.

Nell'Ambito della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente della Campania (RIS 3), il FESR opererà in complementarità con il FEASR:

- nell'**OT1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione**, attraverso il *RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese*, si rafforzeranno e consolidaranno le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza;
- nell'**OT2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime**, il *RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione e connettività in banda ultralarga (DD)*, il FESR investirà per la banda ultralarga ad almeno 30 Mbps nelle aree bianche a fallimento di mercato (cluster C e D), nei comuni ricadenti nelle aree rurali si opererà in maniera complementare con il fondo FEASR;
- Nell'**OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura**, attraverso i seguenti Risultati Attesi: con i *RA 3.1. Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo*, *RA 3.3. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali*, *RA 3.5. Nascita e consolidamento della Micro Piccole e Medie Imprese*, *RA 3.6. Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione e del rischio in agricoltura*, il *RA 3.3. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali*, *RA 3.4. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi*;

Nell'ambito degli altri Obiettivi Tematici del POR Campania FESR, la complementarità con il FEASR

sarà attuata:

- Nell' **OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori**, con i RA 4.3. *Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti;*
- Nell' **OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi** – con i RA 5.3. *Riduzione del rischio di incendi e del rischio sismico* ed il RA 5.1.(5) *Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;*
- Nell' **OT 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse**, con i RA 6.5 *Contribuire ad arrestare le perdite di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici.*

Complementarietà con il FSE

Gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 del POR Campania FSE presentano profili di complementarietà con la strategia contenuta nel PSR.

Le azioni programmate dal PO FSE nell'ambito dell' **OT 8** concorrono alla realizzazione della politica per lo sviluppo rurale dell'UE nella misura in cui sono programmate iniziative finalizzate alla formazione di profili professionali impiegabili nei settori identificati dalla Strategia regionale di Innovazione (RIS3). Nel medesimo programma sono state previste premialità o riserve finanziarie in favore delle imprese che attiveranno interventi rivolti alle persone inoccupate e disoccupate che intendono inserirsi nei settori dell'Agroalimentare, dell'Energia, dell'Ambiente e della Chimica Verde. Nello specifico tale complementarietà si concretizza nell'ambito delle priorità indicate dall'articolo 5 del Reg. 1305/13: P1, P2, P3.

Quanto all' **OT 9** del POR FSE la complementarietà si concretizza con riferimento in particolare alla P6 del FEASR.

Infatti, attraverso i progetti integrati territoriali, impostati secondo l'approccio LEADER, è possibile rafforzare i servizi sociali anche per le iniziative di carattere strutturale sostenute dal FEASR.

All'interno del POR FSE, per facilitare la suddetta complementarietà sono programmate iniziative volte a garantire i servizi essenziali per tutti i cittadini, quali i servizi sanitari, l'assistenza a particolari figure sociali (disabili, anziani, bambini, ecc.), prevedendo riserve o premialità specifiche, per interventi di innovazione sociale realizzati nell'ambito dell'approccio allo sviluppo locale previsto per le aree interne. Con riferimento alla creazione d'impresa, il FSE garantirà servizi di sostegno mentre il FEASR contribuirà attraverso misure, non sovrapponibili con quelle finanziate dal FSE, individuate agli articoli 14 e 19 del Reg. 1305/2013.

Per quanto attiene all' **OT 10** il FSE concorre alla formazione di profili professionali ad elevata qualificazione, funzionali al consolidamento del sistema regionale dell'innovazione legata alla filiera agro alimentare e alle bioenergie, nonché dello sviluppo sostenibile.

Il FEASR interviene attraverso il sostegno all'accrescimento di competenze della forza lavoro con azioni rivolte a imprenditori agricoli e assimilati, il medesimo programma eroga la formazione "abilitante" (per nuovi imprenditori, per agriturismo, per attività florovivaistica, ecc.), quella "obbligatoria", ed infine, quella di consulenti come previsto dall'art. 14 del Reg. 1305/2013.

L'azione complementare dei due fondi, nell'ambito dell'OT 10, si sostanzia inoltre attraverso misure di sostegno alla rete dell'apprendimento (*scuole, enti formativi, istituti tecnici superiori, enti di ricerca, imprese e università*) nelle aree rurali della Regione Campania a valere sul POR FSE.

Infine, con riferimento al rafforzamento della capacità amministrativa (**OT 11**), giova ricordare che nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, il rafforzamento della capacità amministrativa si inquadra nel contesto delle attività finanziabili attraverso la linea di intervento dedicata all'assistenza tecnica.

Quest'ultima non esaurisce il proprio ruolo con il supporto agli organi preposti alla gestione e controllo dei Programmi che, seppure fondamentale e rispondente al fabbisogno di garantire un adeguato e puntuale funzionamento dei suddetti organi, non è sufficiente a soddisfare le necessità legate al miglioramento complessivo della capacità di governo del sistema di programmazione, in termini organizzativi, gestionali e procedurali.

Sarà quindi necessario integrare tali azioni, con quanto previsto dal POR FSE, per l'accrescimento e lo sviluppo delle competenze delle pubbliche amministrazioni nella gestione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, che hanno come destinatari un'ampia gamma di soggetti che comprende gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei PSR e i portatori di interesse ed i potenziali beneficiari della politica di sviluppo rurale.

Per lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, il regolamento generale relativo ai fondi del QSC introduce un nuovo strumento finalizzato al sostegno dello sviluppo locale secondo un approccio *bottom up* già sperimentato nell'ambito dello sviluppo rurale (**Leader**) e della programmazione a sostegno della pesca (**FEP – Asse 4**). Si tratta del Community-Led Local Development (**CLLD**) attraverso cui si mira a sostenere strategie di sviluppo locale partecipativo, cioè guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti socio-economici locali sia pubblici che privati. Il CLLD è obbligatorio per il FEASR ma può essere oggetto di programmazione anche nell'ambito degli altri fondi.

L'opzione plurifondo è stata presa in considerazione a livello regionale. Pur tuttavia si è inteso adottare il sistema monofondo poiché l'obbligo dell'attuazione del LEADER riguarda solo il fondo FEASR

Gli interventi previsti per le aree interne rispondono alle esigenze individuate con l'analisi SWOT di dotare le stesse di infrastrutture, tecnologia e logistica per l'avvicinamento ai mercati e per evitare l'impoverimento socio demografico e fenomeni di abbandono. Come evidenziato nell'analisi di contesto, le aree presentano problematiche di ritardo di sviluppo ancora più evidenti rispetto alle aree rurali e determinate essenzialmente da un gap infrastrutturale misurato dalla distanza rispetto al comune erogatore di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti). I comuni selezionati per la strategia "aree interne" della Campania per il 73% appartengono alle classi di periferico ed ultraperiferico, a fronte del 33,9% per i comuni appartenenti alle macroaree C e D nel loro complesso. La strategia per le aree interne viene attuata attraverso la sottomisura 16.7 che è rivolta a partenariati pubblico-privato. Il reticolo viario delle aree rurali, che collega le aziende agroforestali (viabilità minore), di competenza dei comuni, è rimasto alquanto inalterato dal 1999 ad oggi. La realizzazione di nuovi tracciati, in tali aree, viene assicurata dal FEASR mentre, la rete viaria primaria e secondaria resta di competenza del FESR.

SLTP

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

La scelta dell'Italia, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata quella di presentare una serie di programmi regionali (PSR) e un programma nazionale (PSRN). Tale scelta ha comportato una ripartizione della dotazione finanziaria FEASR per il periodo 2014/2020 tra i diversi PSR ed il PSRN - approvata con apposito provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 14/007/SR10/C10 del 16 gennaio 2014 – che ha riservato parte delle risorse per l'attivazione di misure nazionali (confluite in un programma operativo nazionale PON) che, oltre alla misura della Rete Rurale, sono di seguito indicate:

1. Gestione del rischio
2. Investimenti in infrastrutture irrigue
3. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale

Gli interventi del PSR Campania agiscono in sinergia con il PSRN assicurando contestualmente la coerenza e la complementarità della strategia e delle misure attivate.

1. *Gestione del rischio*

La misura, in continuità con un sistema già esistente e performante, pur se con risultati non omogenei sul territorio nazionale, è attuata in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per perfezionare ed ampliare la gamma di risultati già ottenuti attraverso le tipologie di intervento attuate in applicazione dei seguenti articoli:

- Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 37);
- Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali (art. 38);
- Strumento di stabilizzazione del reddito (art 39).

La misura di cui trattasi non è attivata a livello regionale.

Risultano attivate, invece, nel PSR Campania le sottomisure 5.1 e 5.2 di cui all'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013 le cui tipologie di intervento sono complementari a quelle della misura nazionale *Gestione del rischio* in quanto riguardano il sostegno per investimenti in azioni di prevenzione e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato.

2. *Investimenti in infrastrutture irrigue*

Nell'ambito degli investimenti in infrastrutture irrigue la misura nazionale prevede interventi su invasi con capacità superiore a 250.000 mc ed investimenti infrastrutturali di dimensione interaziendale e consortile fino al *cancello aziendale*.

Il PSR della Campania, invece, prevede invasi di dimensione inferiore a 250.000 mc e, per rispondere a esigenze specifiche di livello aziendale, la realizzazione di reti distributive a livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione.

In particolare sono previsti interventi di realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di invasi ad uso

irriguo e delle relative opere di collettamento (Misura 4.3.2) nonché, a livello aziendale, impianti, opere ed attrezzature per la ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione (misura 4.1.1). Per entrambe le misure sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo.

3. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale

Gli interventi previsti dalla misura nazionale nel campo del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, in via del tutto generale, non trovano attuazione con il programma regionale contrariamente a quanto previsto, invece, per gli interventi relativi alla biodiversità animale.

Il PSR Campania, infatti, prevede che il tema della biodiversità animale è trattato, tra l'altro, nell'ambito della sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* di cui all'art. 28, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, segnatamente, nella tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibile delle razze animali autoctone minacciate di abbandono*. Gli interventi prevedono un sostegno erogato per Unità di Bestiame Adulto (UBA)/anno per le razze autoctone regionali minacciate di abbandono a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento di tali razze che hanno di norma *performance, sia produttive che riproduttive*, inferiori alle razze a maggiore diffusione.

Per quanto riguarda, invece, la sottomisura del PSR Campania 10.2 *“Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”*, nel PSRN 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 24.11.2015, è stata attivata, ai sensi dell'art. 28, comma 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013, la tipologia di intervento 10.2.1 *“Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità”*, la quale declina le azioni mirate e di accompagnamento che si prevede di realizzare a livello nazionale (PSRN) a salvaguardia della biodiversità animale. Il Programma nazionale, inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni tra PSRN e PSR delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento da attivare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, riporta anche una tabella di demarcazione tra PSRN / PSR in merito alle azioni di comune interesse.

La tabella viene di seguito riportata:

	Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), <u>ad eccezione</u> della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR. Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR

	provvedimenti ministeriali.			
lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.		

La demarcazione è stata recepita nella scheda della sottomisura 10.2.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

La Regione Campania assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo Rurale oltre che con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei, anche con gli altri strumenti dell'Unione (Orizzonte 2020, LIFE +, ecc.) attraverso una struttura dedicata, inserita organizzativamente nell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. Tale struttura, definita Gruppo di Coordinamento per la Programmazione Unitaria è l'organismo che presidia l'unitarietà della programmazione e svolge funzioni di raccordo tra gli organismi di governo e le strutture di gestione. Ad essa spetta il compito di coordinare la combinazione del sostegno di diversi Fondi strutturali e di investimento europeo con altri strumenti nazionali, seppur garantendo le specifiche finalità e modalità attuative proprie di ogni fonte di finanziamento, per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati al fine di verificare la coerenza e le sinergie ed evitare sovrapposizioni tra i vari programmi.

Programma LIFE

Ad oggi la Regione Campania è partner in alcuni progetti comunitari interregionali finanziati dal programma Life (http://www.agricoltura.regione.campania.it/life/home_life.html) che fanno riferimento a tematiche legate soprattutto alla risorsa suolo:

- CarbOnFarm - Life ENV/IT/000719-Adozione di pratiche sostenibili per la gestione della sostanza organica dei suoli negli agro-ecosistemi;
- SOILCONS-WEB Riferimento progetto: LIFE08 ENV/IT/000408- Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la conservazione del suolo e la gestione del paesaggio;
- ECOREMED riferimento progetto: LIFE11 ENV/IT/00275 Sviluppo di protocolli eco-compatibili

per la bonifica dei suoli inquinati nel SIN Litorale Domizio-Agro Aversano.

La partecipazione è finalizzata a sperimentare aspetti specifici distinti e complementari agli obiettivi del PSR ed è assicurata da strutture afferenti l'Autorità di gestione FEASR che assicurano la non sovrapposizione.

Sulla scorta di quanto già posto in essere la Campania non esclude la partecipazione ad altre iniziative LIFE al fine di promuovere soprattutto una migliore integrazione dell'ambiente e degli obiettivi climatici nelle proprie politiche.

Infatti, il LIFE risulta complementare al Programma di sviluppo Rurale ed al Fondo europeo agricolo di garanzia, così come agli altri programmi di finanziamento dell'Unione sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per gli affari marittimi e nonché da Orizzonte 2020.

In termini operativi, il Programma LIFE può contribuire a rafforzare le misure orientate al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi.

Horizon 2020

La politica di sviluppo rurale e la politica europea di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 contribuiscono sinergicamente alla realizzazione del Partenariato Europeo per l'innovazione "Produttività e Sostenibilità dell'agricoltura". La rete europea PEI è stata costituita a supporto dell'implementazione del PEI e lavora per lo scambio di conoscenza generata rispettivamente da Horizon 2020 su tematiche di rilievo transnazionale e dai PSR a scala locale. La complementarietà interessa la sottomisura 16.1 che offre sostegno ai piani di innovazione dei gruppi operativi del PEI e si realizza proprio attraverso la diffusione dei loro risultati tramite la rete europea PEI. Particolarmente importante potrà risultare il collegamento dei gruppi operativi al lavoro nello sviluppo rurale con i consorzi di ricerca sugli argomenti specifici in Horizon 2020 nell'ambito dell'obiettivo *"sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia"*, previsto nel terzo pilastro *"sfide della società"*.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali	CDN di Napoli is A/6 80143 Napoli	dg.500700@regione.campania.it
Certification body	Deloitte e Touche SpA	Referente nazionale	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 BARI	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	Direttore	Via Palestro, 81, 00185 Roma	ufficio.monocratico@agea.gov.it
Coordination body	MIPAAF	Direttore Generale	via XX Settembre, 20 - Roma	DISR2@politicheagricole.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono individuate le seguenti autorità per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- Autorità di Gestione (AdG) che rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell'articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013.
- Organismo Pagatore (OP) che rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

L'esercizio di tali funzioni è regolato da accordi di collaborazione tra AgEA e Regione che stabiliscono le modalità di svolgimento dei rispettivi compiti e gli obblighi di carattere economico, fermo restando che i pagamenti ed i rapporti finanziari con la Commissione rientrano nella esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore,

- Organismo di Certificazione (OC) che rappresenta, ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, l'Organismo pubblico o privato designato dallo Stato membro per esprimere un parere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell'Organismo Pagatore e per elaborare e

trasmettere alla Commissione la Relazione di certificazione Per il triennio 2015- 2017 il MiPAAF ha individuato quale Organismo di Certificazione la società Deloitte & Touche Spa.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti, operando ciascuna nel pieno rispetto del principio della separazione delle funzioni assegnate. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

All'Autorità di Gestione competono le funzioni e responsabilità riportate in *Figura 1 - Funzioni dell'AdG*.

Governance del Programma

Per l'esercizio dei propri compiti l'Autorità di Gestione si avvale delle strutture organizzative centrali e decentrate che fanno capo alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per l'attuazione del Programma si avvale di una struttura di governance progettata ad hoc (*Figura 2 - Modello di governance*) composta da Unità che presidiano i processi di coordinamento, supporto e controllo, oltre ai processi primari (gestione delle domande di sostegno e pagamento).

L'attuale struttura organizzativa della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, come riportato nella *Figura - Modello di governance*, prevede Unità Operative Dirigenziali (UOD) dedicate all'attuazione del PSR.

I processi di coordinamento sono affidati alla responsabilità dell'Unità per il governo del Programma, composta da Autorità di Gestione, Dirigenti delle UOD centrali alle quali, sulla base delle specifiche competenze, è affidato il coordinamento, l'indirizzo ed il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e finanziario delle diverse misure, Dirigenti delle UOD Soggetti Attuatori, Dirigente della "Supporto alla Programmazione e Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune", Dirigente della Unità di Staff – "Funzioni di Supporto tecnico-operativo" e Dirigente della UOD "Ufficio Centrale di Controllo".

Processi di Supporto

I processi di supporto sono affidati alla gestione delle Unità Operative Dirigenziali (UOD) che sulla base dell'ordinamento amministrativo della Regione Campania hanno la competenza delle rispettive materie. In particolare:

- UOD "Supporto alla Programmazione e Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune":
 - o Pianificazione e controllo di gestione, che cura sia la pianificazione e controllo finanziario che il monitoraggio (procedure, sistema di indicatori per obiettivi, priorità e focus area in coerenza con le prescrizioni del Sistema di Monitoraggio Unitario del FEASR) e la valutazione del Programma;
 - o Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con l'Organismo Pagatore.
- Unità di Staff – "Funzioni di Supporto tecnico-operativo":

- o Piano di Comunicazione del Programma e azioni di formazione;
- o Ascolto degli utenti e gestione dei reclami intesi come comunicazioni degli utenti sui servizi resi dalla Regione nell'attuazione del Programma;
- o Collaborazione alla progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo gestionale integrato (AdG, Attuatori, Organismi intermedi, Organismo Pagatore, Beneficiari).
- UOD "Ufficio Centrale di Controllo":
 - o Audit interno per la quality review delle procedure (prevenzione delle irregolarità e trasparenza amministrativa).
 - o Controllo FEASR
- UOD centrali alle quali è affidata la responsabilità per l'indirizzo ed il monitoraggio fisico e finanziario delle diverse misure.

Processi primari

I processi primari (gestione delle domande di sostegno e pagamento) sono di competenza dei Soggetti Attuatori ovvero di alcune UOD della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei GAL. Gli attuatori operano con una struttura ad hoc (modello organizzativo del Soggetto Attuatore), che garantisce il rispetto del principio di segregazione delle funzioni e l'efficace gestione dei processi primari. Il Programma di Sviluppo Rurale si articola in Misure, Sottomisure e Tipologie di intervento. Si possono distinguere due categorie di Misure:

- Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità erogati sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate e/o del numero di capi allevati;
- Misure non connesse alla superficie, che riguardano sia gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti) e immateriali, sia gli interventi che non finanziano la realizzazione di investimenti (quali formazione, informazione, consulenza, cooperazione e premi).

Per ogni misura l'Autorità di Gestione approva e pubblica specifiche disposizioni attuative, che prevedono la presentazione di domande da parte dei potenziali beneficiari, prioritariamente per via informatica attraverso il sistema informativo agricolo messo a punto da AgEA. Le domande possono essere così classificate:

- domanda di sostegno;
- domanda di pagamento.

Le Misure non connesse alla superficie prevedono una domanda di sostegno ed una o più domande di pagamento (anticipo, stati avanzamento lavori, saldo finale), mentre le Misure a superficie prevedono o una domanda iniziale, che è contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento, e più domande di conferma per gli anni successivi, o la sola domanda di sostegno / pagamento annuale.

La selezione e la gestione delle domande di sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, mentre le domande di pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore, che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di specifica convenzione.

Le domande sono sottoposte a controlli specifici:

- controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento, anche tramite incroci con altre banche dati certificate;
- controlli in loco, effettuati su un campione di domande con una visita presso l'azienda;
- controlli ex post, che riguardano solo le misure non a superficie che prevedono il mantenimento degli impegni dopo il pagamento dell'intero contributo, effettuati su un campione di domande;
- controlli di sistema, effettuati annualmente su un campione di domande dall'audit interno dell'Autorità di Gestione, per verificare il funzionamento del sistema di gestione e controllo e definire eventuali azioni migliorative/correttive.

A tali controlli si aggiungono i controlli di competenza dell'OP AgEA sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento, nonché la realizzazione delle verifiche sulle attività delegate e le verifiche di internal audit.

All'Autorità di Gestione competono le funzioni e responsabilità seguenti: |

- definire, in coerenza con i contenuti programmatici del Programma le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari e agli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione;
- garantire che la selezione delle operazioni sia eseguita secondo criteri applicabili al Programma,
- assicurare la semplificazione e la trasparenza delle procedure adottate;
- contribuire a implementare il sistema informatico che sta definendo AGEA per diverse Regioni, tra cui la Campania, idoneo alla registrazione dei dati concernenti l'attuazione del Programma e rispondente anche alle finalità di sorveglianza, valutazione, monitoraggio e riduzione degli oneri a carico dei beneficiari;
- definire e implementare le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto fino alla fase della concessione degli aiuti, in accordo con l'OP;
- garantire che l'OP sia debitamente informato sulle procedure applicate e sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- assicurare una adeguata informazione dei potenziali beneficiari, delle organizzazioni professionali, delle parti economiche e sociali, degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le opportunità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- assicurare una adeguata informazione verso i beneficiari ed i soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione degli interventi circa gli obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti;
- assicurare adeguata informazione e pubblicità sulle finalità e sui risultati del Programma per promuovere presso l'opinione pubblica i valori dell'investimento sullo sviluppo rurale;
- definire le strategie di spesa per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- redigere e trasmettere annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- assicurare la corretta attivazione e conduzione del Comitato di Sorveglianza, garantendo che ad esso siano fornite le informazioni ed i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- attivare e gestire l'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo che sotto il profilo finanziario;
- attivare e gestire l'attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, sia sotto il profilo tecnico operativo finanziario che verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- assicurare l'implementazione di un sistema di gestione della qualità necessario per assicurare un efficiente ed efficace gestione dei fondi comunitari.

L'Autorità di Gestione è responsabile del corretto esercizio delle proprie funzioni anche se parte di esse possono essere delegate ad altri soggetti.

figura funzioni dell'AdG

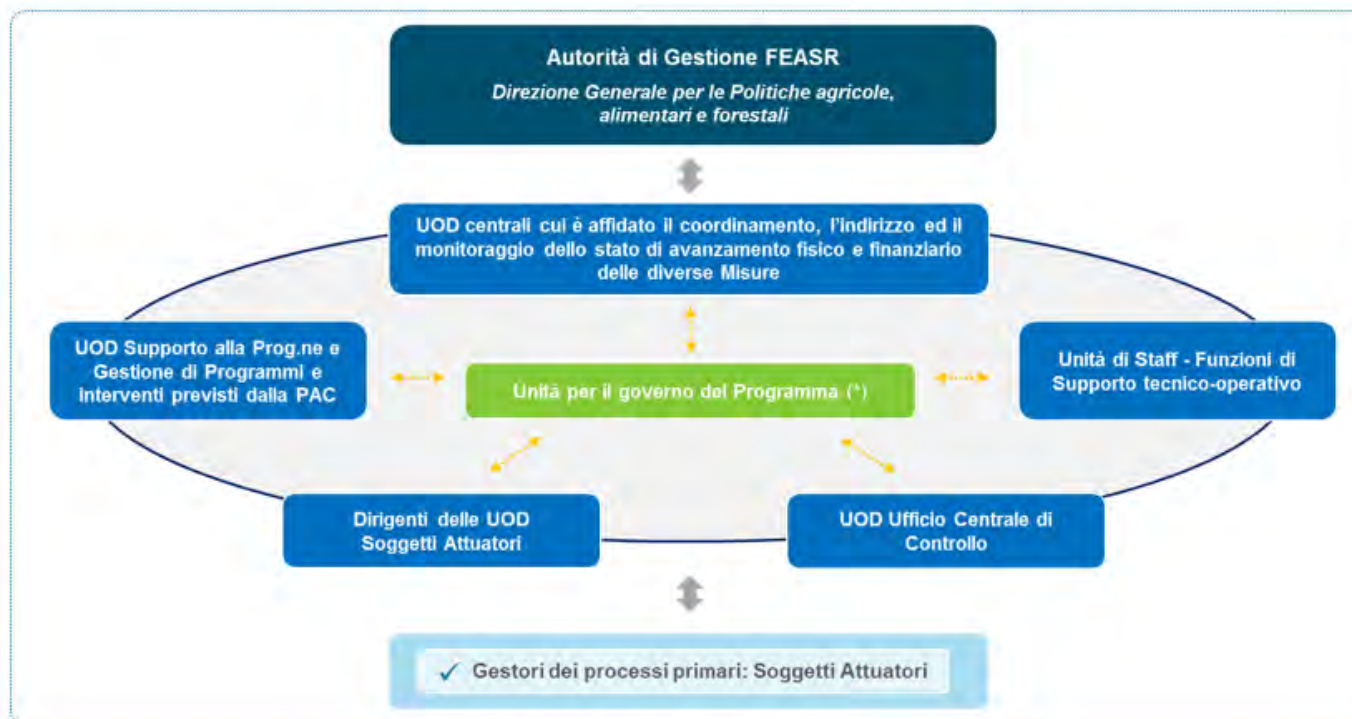


Figura 2 - Modello di governance del Programma

modello di governance

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

In conformità all'art.74 del Reg. UE 1303/2013, nell'ambito dell'attuazione del PSR saranno attivati strumenti per la gestione di eventuali reclami, mediante l'organizzazione di un sistema di raccolta delle osservazioni provenienti dagli utenti, da analizzare per l'elaborazione di rimedi ed azioni correttive o preventive.

Per reclami si intendono sia le istanze di riesame delle domande presentate dai beneficiari che le comunicazioni inerenti i servizi resi dall'Amministrazione Regionale nell'attuazione del Programma. Alle richieste di riesame delle domande si applica, analogamente al periodo 2007/2013, la disciplina prevista dalla legislazione italiana, in particolare la Legge n.241/90 e ss.mm.ii., che garantisce la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo. Qualora il soggetto attuatore, che istruisce la domanda, ritenga di dovere procedere al rigetto della domanda di aiuto, prima dell'adozione del provvedimento finale, comunica al soggetto richiedente i motivi del non accoglimento della domanda e indica un termine, in genere 10 giorni lavorativi, per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Se il soggetto attuatore, dopo avere valutato le osservazioni e i documenti presentati dal richiedente ritiene di dover comunque procedere al rigetto della domanda di aiuto, il soggetto richiedente viene informato che può impugnare il provvedimento o presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o, in alternativa, presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla notifica del provvedimento di diniego. La Regione può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio. La Regione Campania ha inoltre confermato con Legge Regionale n.6/2014 la figura del Difensore Civico, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto regionale, a cui possono rivolgersi i cittadini della Campania

nei casi di cattiva amministrazione per una tutela non giurisdizionale e che esercita le proprie funzioni in autonomia, non essendo soggetto a controllo gerarchico e funzionale.

Per quanto riguarda i reclami intesi come comunicazioni sui servizi resi dall'Amministrazione Regionale nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione nel Manuale delle procedure individuerà le modalità di ascolto degli utenti per migliorare i servizi erogati e predisporre, ove necessario, azioni preventive o correttive, e ad individuare un Responsabile del procedimento. Si prevede di: attivare un indirizzo e mail dedicato, informare gli utenti sugli standard del servizio e sulle modalità di presentazione del reclamo, implementare una banca dati in cui potere archiviare tutte le comunicazioni degli utenti, tracciando la risoluzione e la chiusura del reclamo, in modo da potere individuare eventuali disservizi da correggere o migliorare. Nella stessa banca dati, ma in una sezione distinta, saranno archiviate le istanze di riesame e tracciato l'esito in modo da costituire un unico archivio dei reclami.

Si assicura che l'esame e la risoluzione delle tipologie di reclamo individuate sarà affidato a soggetti diversi da quelli che hanno partecipato all'esame dei procedimenti oggetto di reclamo, garantendo così la segregazione delle funzioni.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) previsto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 73 del Reg. (UE) 1305/2013 è istituito con decreto del Presidente della giunta Regionale, che lo presiede, ed è composto, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013, da:

- il Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06), per l'Autorità di Gestione;
- il responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Campania;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale Sviluppo Rurale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante dell'AGEA;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la coesione territoriale;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania;
- un rappresentante dell'Autorità per le politiche di genere della Campania;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Campania;

- i rappresentanti delle Autonomie Locali;
- un rappresentante delle Università campane;
- un rappresentante del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- le parti economiche e sociali che comprenderanno almeno i rappresentanti:
 - o un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale della Campania;
 - o delle organizzazioni professionali agricole;
 - o delle associazioni del movimento cooperativo;
 - o delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
 - o delle associazioni di consumatori;
 - o delle associazioni Ambientaliste;
 - o di Confindustria-;
 - o di Confartigianato;
 - o di Confcommercio;
 - o di Unioncamere;
 - o della Associazione Bancaria Italiana- ABI;
 - o delle associazioni del comparto dell'agricoltura biologica;
 - o delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità;
 - o del FORUM del terzo Settore della Campania;
 - o delle associazioni che gestiscono terreni confiscati alle mafie;
 - o un rappresentante unitario delle associazioni SINTI e ROM se costituite a livello territoriale

Le competenze in materia di ambiente e di cambiamenti climatici sono assicurate nel Comitato anche dalla presenza dell'Autorità Ambientale.

In assenza del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Assessore competente per materia o in assenza dell'Assessore dal Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06).

Al Comitato partecipano a titolo consultivo i rappresentanti della Commissione Europea e il Presidente del Tavolo Regionale di Partenariato economico e sociale della Campania.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti senza diritto di voto, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente ed esperti di altre Amministrazioni.

Le funzioni e le responsabilità del Comitato di Sorveglianza sono definite dal combinato disposto del Reg (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare:

- è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione
- almeno una volta all'anno si riunisce per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

- è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
- formula osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma
- esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione;
- è informato sulla strategia di informazione e pubblicità non oltre sei mesi dopo l'adozione del Programma e almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nella sua attuazione;
- è informato sui contenuti della valutazione ex-ante prevista per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 37(3) del reg. 1303/2013);
- esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 38(8) del reg. 1303/2013).

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La prima riunione del CdS sarà tenuta entro quattro mesi dall'approvazione del PSR. Nell'ambito di tale riunione saranno discussi i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

Il CdS redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario. Il Regolamento interno è adottato nel corso della prima seduta. La Segreteria Tecnica del CdS è curata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il cui Direttore designerà i funzionari incaricati delle relative attività. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria graveranno sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), affida all'Autorità di Gestione, come stabilito all'art. 66, il compito di dare pubblicità al programma, al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficino del sostegno del FEASR.

La Regione Campania, in virtù del Regolamento n. 12 del 15/12/2011 sull'ordinamento della Giunta regionale della Campania, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, identifica all'art. 16 quale Autorità di

Gestione del FEASR la Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali. Nell'ambito di tale Direzione, l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD 52.06.09) Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo cura l'attuazione del PdC del PSR 2014-2020 avvalendosi della collaborazione delle altre UOD appartenenti alla Direzione stessa.

Obiettivi della strategia e pubblico a cui è destinata

Sulla base delle risultanze delle attività di valutazione del PdC attuato nel periodo di programmazione 2007-2013 ed in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, il PdC del PSR Campania assicurerà le attività di informazione e pubblicità per il programma, anche attraverso la Rete Rurale Nazionale, informando e coinvolgendo nella attività di comunicazione i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse quelle ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari del contributo dell'Unione e l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione nel programma.

Le attività di informazione e pubblicità mireranno a comunicare in modo tempestivo e capillare le opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari, le procedure affinché esse diventino patrimonio di tutti, sia del target interno che del target esterno, al fine di rendere condiviso, accessibile, trasparente ed efficace il processo stesso. A ciò l'informazione sicuramente può dare un contributo determinante anche in termini di standardizzazione degli atti amministrativi che "dispongono" e "comunicano" la concessione di finanziamenti, le prescrizioni, le regole e le modalità di rendicontazione. Il fine ultimo deve essere la disponibilità, in una chiave di trasparenza e tempestività, di tutto l'iter procedurale. Tale obiettivo comunicativo sarà raggiunto anche attraverso l'istaurarsi di azioni di "comunicazione" che informino il singolo beneficiario, in una modalità non solo cartacea ma anche dinamica e sintetica, sullo stato d'attuazione dell'iter amministrativo, sulle scadenze, ecc., volte ad affermare i principi di condivisione e vicinanza dell'UE e dell'amministrazione pubblica con l'utente finale.

Verrà prestata, nella redazione del PdC, la dovuta attenzione all'integrazione quasi scontata che le attività di informazione dovrebbero avere con le attività di formazione quali strumenti di supporto per aumentare l'efficacia delle stesse.

Contenuto delle azioni informative e pubblicitarie

Sempre sulla base dell'esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 e dell'analisi valutativa eseguita sulle azioni attuate, il PdC del PSR 2014-2020 adotterà, per tener conto della diversificazione dei target oggetto delle azioni di informazione e pubblicità, della loro distribuzione territoriale e della loro diversa propensione alla fruizione di alcuni strumenti informativi piuttosto che altri, una strategia basata su più campi di interesse ed orientata alla multicanalità utilizzando, anche in modalità integrata, sia strumenti di informazione e pubblicità tradizionali (ad es. avvisi, bollettino ufficiale, spot video e radiofonici, redazionali, divulgativi cartacei, convegni, seminari, conferenze stampa, sito istituzionale, ecc.) sia innovativi (ad es. utilizzo delle piattaforme sociali e web 2.0, sms, creazione di community e forum, app per device mobili, ecc.).

Al fine di amplificare l'interesse, con particolare riferimento alla comunicazione al cittadino sui valori e i risultati ottenuti attraverso "l'investimento nelle zone rurali" il PdC adotterà un approccio integrato di comunicazione, cogliendo le opportunità di visibilità che offrono grandi eventi, o più in generale le grandi tematiche quali quelle dell'ambiente, dell'ecologia, della qualità, dell'eccellenza, ecc. giovandosi del loro "appeal" per la diffusione delle informazioni relative al Programma di Sviluppo Rurale. Infatti, mentre il

potenziale beneficiario ha un interesse specifico ed è quindi egli stesso alla ricerca dell'informazione, il cittadino necessita di un coinvolgimento diretto e quindi di una sollecitazione all'interesse.

Valutazione in termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del ruolo svolto dal FEASR e dall'Unione, e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti

Mentre per i beneficiari e i portatori di interesse le attività di valutazione saranno basate su indagini volte a rilevare il gradimento delle singole attività di informazione e pubblicità e la loro efficacia (ad es. mediante l'organizzazione di focus group), per la cittadinanza sarà necessario attivare percorsi valutativi differenti che tendano ad indagare la comprensione e la conoscenza degli aspetti più generali legati al Programma e dunque sugli effetti diretti e indiretti che gli interventi sullo sviluppo rurale generano sul territorio e sul loro quotidiano (ad es. indagini campionarie in prossimità di singole campagne informative e/o pubblicitarie).

È opportuno valutare l'attuazione del piano sia rispetto agli obiettivi assegnati alle singole azioni d'informazione e pubblicità, sia rispetto alla “risultante” degli obiettivi raggiunti dalle singole azioni attuate. Ciò in un'ottica di valutazione che deve mirare a comprendere se la strategia generale del Piano e gli sforzi globali messi in atto, hanno consentito di far conoscere gli obiettivi della politica rurale e di rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulle regole di attuazione. L'intero disegno valutativo dovrà permeare in maniera continuativa l'attuazione del PdC, ciò al fine di poter apportare in itinere le eventuali e opportune modifiche al Piano stesso. Contestualmente andranno altresì adottate azioni di monitoraggio e valutazione delle singole iniziative programmate attraverso strumenti di verifica come gli indici di lettura dei giornali, di ascolto dei programmi radiotelevisivi, il numero di accessi al portale web, i numero di followers sulle piattaforme sociali ed il loro grado di coinvolgimento, le presenze negli eventi, ecc.

Ruolo dalla RRN

Nella progettazione esecutiva del PdC si vorrebbe dare forza alle attività di comunicazione da realizzarsi prevalentemente nell'ambito della condivisione delle buone pratiche dei diversi PSR regionali ma verificando altresì la possibilità di effettuare un'attività di comunicazione al cittadino anche unitaria per l'effetto sinergico e per l'economie di scala che tale collaborazione potrà attivare verificando altresì la possibilità di condividere processi organizzativi ed amministrativi sino a giungere agli output comunicativi veri e propri nella convinzione che la buona riuscita delle azioni di comunicazione è fortemente legata, oltre che al lavoro di programmazione degli obiettivi e delle strategie, anche ad un gran lavoro amministrativo di predisposizione di capitolati, disciplinari, bandi di gare per l'individuazione dei fornitori delle diverse tipologie di strumenti informativi e che pertanto un'attenta azione di benchmarking costruita in tal senso sia estremamente utile anche in un'ottica di “riuso”.

Bilancio indicativo della strategia

Il budget destinato alle attività di informazione e pubblicità per la programmazione 2014-2020 sarà finanziato con la Misura Assistenza Tecnica ed è stimato in complessivi € 5.000.000,00 + IVA.

Le risorse finanziarie indicate e la ripartizione delle stesse riveste carattere indicativo. L'esatta determinazione tra le diverse categorie di attività si avrà nell'ambito della progettazione esecutiva del PdC non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale.

Aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da svolgere nell'anno

successivo

L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Attività di informazione e pubblicità	Mln €
rivolta ai potenziali beneficiari e ai partner che fungono da collegamento a livello nazionale, regionale o locale	2,2
rivolta al pubblico interno	0,3
rivolta ai beneficiari del contributo comunitario	1,0
Rivolta all'opinione pubblica	1,5
totale	5

figura budget indicativo

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo i GAL debbano rispettare pienamente la logica *bottom-up*, con la quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 - Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso la strategia di sviluppo locale (SSL). Sono ammissibili tutti i tipi di azioni finanziabili dal fondo FEASR escluse la misura 2, la misura 10, la misura 11, la misura 13, la misura 14 e la misura 15, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della SSL, tali azioni saranno coordinate attraverso uno o più ambiti tematici di intervento in conformità con l'accordo di partenariato. Il PSR individua come elementi di integrazione coerenti con le scelte di politica di sviluppo per le aree interessate dall'intervento, i criteri per la complementarietà o non sovrapposizione rispetto ad altri interventi del Programma. Le specificazioni fornite per gli ambiti tematici della SSL, sono coerenti con le finalità e le tipologie di operazioni finanziabili indicate per la definizione delle misure riferite agli articoli 20 e 35. La complementarietà rispetto alle corrispondenti misure 7 e 16 del PSR viene assicurata dalla procedura di selezione definita per la valutazione delle SSL: che prevede che questa venga effettuata da una Commissione appositamente istituita con provvedimento dell'Autorità di Gestione, rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL. Ulteriore garanzia di verifica del rispetto della complementarietà è rappresentata dai controlli che l'Amministrazione regionale svolgerà sui provvedimenti di esecuzione dei GAL (bandi) già in sede di selezione delle SSL, per evitare potenziali

rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi. Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La Regione Campania ha sin dal 2000 intrapreso azioni per semplificare le procedure amministrative a carico dei beneficiari delle politiche di sviluppo rurale, implementando sistemi informatici che hanno consentito la presentazione delle istanze di finanziamento e la relativa istruttoria all'interno di un processo codificato e costantemente supportato tramite helpdesk e che nel periodo 2007/2013 è migrato sul web arricchendosi di specifici protocolli di interscambio con AGEA e di protocolli di colloquio con banche dati pubbliche per la verifica dei requisiti dei beneficiari. L'esperienza sin qui maturata si è dimostrata positiva, consentendo non solo la compilazione on line delle istanze ma anche l'archiviazione dei progetti, l'applicazione dei criteri di selezione e l'attribuzione dei punteggi, la formazione delle graduatorie e l'emissione delle concessioni ma il sistema ormai nelle sue componenti hardware è obsoleto. Si è allora deciso per il periodo 2014/2020 di dismettere il sistema, anche per superare la dicotomia esistente nel 2007/2013 (gestione domanda di aiuto sul sistema regionale e gestione domanda di pagamento sul SIAN con protocolli di interscambio dei rispettivi dati) e di affidare ad AGEA, l'implementazione del sistema informatico. Il sistema AGEA garantirà l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse. Il sistema informativo consentirà la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma. Altro elemento caratterizzante del nuovo sistema informativo a supporto dell'attuazione del programma è rappresentato dall'integrazione tra sistemi informativi dedicati come:

Sistema Verificabilità e Controllabilità delle misure, gestione del tasso d'errore;

Sistema di predisposizione parametri regionali;

Sistema di gestione domande di aiuto;

Sistema di gestione domande di pagamento;

Sistema di monitoraggio fisico e procedurale;

Sistema Piani Finanziari;

Firma Digitale.

La realizzazione della presentazione delle domande di aiuto e la conseguente smaterializzazione attraverso l'utilizzo della firma digitale, così come già avviato sul I pilastro, sarà l'obiettivo da raggiungere nel corso

dell'attuazione del programma. Tale obiettivo permetterà di ottenere notevoli miglioramenti in termini di performance ed affidabilità dei dati raccolti nelle fasi di presentazione, stampa, rilascio e protocollazione che hanno rappresentato per la passata programmazione, in particolare in corrispondenza della scadenza dei bandi, momenti di particolare criticità. Il sistema consentirà pertanto:

- di migliorare la precompilazione delle domande di aiuto con i dati del fascicolo aziendale e degli altri archivi delle Amministrazioni certificanti implementando i servizi di collegamento e cooperazione applicativa per verificare e validare le informazioni dichiarate nelle istanze senza ricorrere all'acquisizione di documentazione,
- la progressiva dematerializzazione eliminando per quanto possibile la carta negli iter di presentazione e gestione delle domande e monitorando l'andamento con uno specifico indicatore (numero documenti elettronici caricati a sistema sul numero totale documenti presentati),
- di implementare a sistema un archivio unico dei controlli e dei relativi esiti in grado anche di alimentare il RUCI, il Registro Unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole, approvato dal MiPAAF con DM del 7 maggio 2015 e nel quale confluiranno gli esiti dei controlli effettuati da organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, enti pubblici, organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole, al fine di evitare sovrapposizioni e di intralciare l'esercizio dell'attività d'impresa. La consultazione del RUCI, una volta a regime, consentirà anche di localizzare maggiormente i controlli verso quelle aziende che hanno avuto esiti negativi a precedenti verifiche.

Per garantire una efficace attuazione delle misure che comporti una riduzione dei tempi per la selezione dei progetti e la concessione degli aiuti e dei pagamenti ai beneficiari, oltre l'implementazione di un efficace sistema informatico, si interverrà prima della pubblicazione dei bandi anche:

- sui dispositivi di attuazione delle misure puntando all'automazione delle verifiche dei criteri di accesso attraverso il collegamento alle banche dati delle Amministrazioni certificanti, e la definizione di disposizioni attuative semplici, che indichino in modo chiaro i limiti, i criteri di selezione, gli impegni dei richiedenti e i ruoli e le responsabilità nell'Amministrazione;
- sul miglioramento delle competenze del personale dell'Amministrazione coinvolto nell'attuazione del Programma, anche attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema di qualità che consenta di monitorare e valutare l'andamento con specifici indicatori quali "tempi medi di istruttoria per famiglie di misure espresso in giorni", e di intervenire, qualora necessario, per migliorare il processo.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Reg. UE 1303/2013 e dell'articolo 51 del Reg. UE 1305/2013, è finalizzata a rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR, sia a livello regionale che locale, anche al fine di semplificare l'azione amministrativa, ridurre il tasso di errore, sostenere le dinamiche del partenariato, promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la

selezione degli interventi, ridurre i tempi di attesa dei beneficiari attraverso il potenziamento delle capacità gestionali dei soggetti attuatori e la razionalizzazione dei processi di lavoro. Durante i numerosi focus group tematici relativi alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale sono emersi "spontaneamente" diversi elementi SWOT relativi alla capacità amministrativa che consentono di esprimere specifici fabbisogni di intervento in materia di assistenza tecnica (figura SWOT; figura Matrice Fabbisogni). Altri importanti momenti di riflessione sono individuabili nelle numerose attività di Audit (Corte dei Conti, Commissione europea) che hanno coinvolto diversi livelli e UOD impegnati nell'attuazione del PSR 2007-2013. Infine, ulteriori importanti elementi sono stati raccolti dal Rapporto di Valutazione in itinere relativo all'attuazione del PSR 2007-2013.

Con riferimento ai fabbisogni e alle aree di intervento individuate, tramite l'assistenza tecnica saranno finanziate le tipologie di spesa riportate nella figura "tipologie di spesa AT".

Con riferimento ai costi di personale, tramite l'assistenza tecnica saranno erogate indennità ai dipendenti regionali adibiti alla gestione/controllo del Programma, mediante l'apposita procedura definita dal contratto nazionale di lavoro che prevede l'individuazione di necessità ed obiettivi specifici (legati alla gestione del programma) accompagnati da precise competenze richieste. L'indennità viene erogata sulla base di una specifica relazione che accerta il conseguimento degli obiettivi previsti. Trattandosi di indennità erogate solo per attività proprie del FEASR, in ogni caso, saranno riconosciute esclusivamente quelle relative ad attività ed ore di lavoro aggiuntive/addizionali rispetto a quelle normalmente coperte (orario di lavoro obbligatorio) con la retribuzione salariale statutaria e dimostrate da appositi fogli di presenza (*time sheet*).

Si prevede di appaltare esternamente i seguenti servizi, mediante procedure di gara ad evidenza pubblica:

- assistenza tecnica,
- valutazione,
- rafforzamento amministrativo.

Il confronto e la valutazione delle offerte nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica porteranno alla selezione delle proposte economicamente più vantaggiose.

Le procedure di gara ad evidenza pubblica saranno utilizzate anche per appalti cosiddetti "sottosoglia" e, in ogni caso, sarà garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento altresì rispetterà i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

Per le attività di comunicazione di cui al par. 15.3 e le attività di supporto per il miglioramento della qualità dell'offerta di formazione si prevede di ricorrere all'affidamento in house sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e dalle norme di recepimento dello Stato Italiano, garantendo verificabilità e ragionevolezza dei costi e verificando qualità ed esperienza del soggetto affidatario. Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie. In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

Per garantire la conformità degli affidamenti in house e degli appalti pubblici alla normativa UE e a quella nazionale, tenuto conto delle esperienze del passato, ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali, l'Autorità di Gestione ha

già operato nel biennio 2013/2014 procedendo all'aggiornamento del personale e ha costituito una commissione di esperti dell'Amministrazione che valida la documentazione di gara prima della pubblicazione. All'insediamento dei servizi di AT si procederà a sostituire i componenti della commissione con tali esperti.

Con riferimento ai fabbisogni emersi e alle aree di intervento riportate nelle Figure SWOT e fabbisogni, con la misura AT si perseguono principalmente gli obiettivi operativi riportati nella figura "Obiettivi operativi AT".

Gli indicatori di prestazione saranno monitorati periodicamente e valutati, intervenendo con tempestività per un costante miglioramento. Comunque le performance dell'AT saranno oggetto di una specifica linea valutativa anche da parte del valutatore indipendente.

La predisposizione del Piano di attività dell'Assistenza Tecnica e la sua conseguente attuazione è in capo all'Autorità di Gestione, Direttore Generale per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. Il soggetto che gestirà le domande di aiuto e pagamento è l'unità operativa dirigenziale "Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo" mentre la UOD Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla PAC provvederà a gestire il coinvolgimento dell'AT nelle diverse fasi di attivazione del programma. I controlli amministrativi e in loco saranno svolti ai sensi dell'articolo 62 del Reg. UE n.809/2014 da una unità funzionalmente indipendente che svolgerà una serie di verifiche volte ad accertare la conformità degli appalti alle norme nazionali e comunitarie, che le spese siano ammissibili, pertinenti ed effettivamente sostenute, le prestazioni rese, la rendicontazione corretta e completa. Tale unità sarà identificata attraverso specifico provvedimento.

Le attività di AT saranno realizzate in raccordo con quelle promosse nell'ambito della RRN. La RRN si occuperà di garantire supporto, accompagnamento e trasferimento di conoscenza a vantaggio e tra le regioni su tematiche di carattere trasversale e sui temi che caratterizzano lo sviluppo rurale e la sua applicazione a livello nazionale, mentre l'AT del PSR tratterà, pur con modalità e strumenti simili, temi che caratterizzano in modo specifico il programma regionale. Il raccordo con le attività della RRN sarà garantito dalle postazioni regionali della rete.

La dotazione finanziaria della misura ammonta a 30 meuro, definita sulla base dei fabbisogni finora emersi.

I beneficiari del supporto della presente misura sono l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore.

Cod.	Elemento SWOT
AT_PD01	Scarsa capacità di animazione e sensibilizzazione degli Organismi di consulenza con le aziende agricole e forestali. Il sistema della consulenza ha difficoltà a sensibilizzare i destinatari dei servizi e rendere appetibili le opportunità di trasferimento delle conoscenze.
AT_PD02	Sistema formativo poco efficace e basato su metodologie e contenuti tradizionali. L'offerta del sistema formativo anche in termini di preparazione tecnica degli addetti, stimola poco la partecipazione e il ricorso alla formazione da parte degli imprenditori silvo-agricoli e non. L'offerta formativa risulta spesso ancorata a schemi tradizionali, poco orientata a temi legati alla gestione / aree di attività innovative.
AT_PD03	Complessità delle procedure. Le modalità di accesso alle misure di trasferimento delle conoscenze sono eccessivamente complesse e producono, oltre a ritardi attuativi, anche elevati costi "di transazione" per i beneficiari e la stessa amministrazione regionale.
AT_PD04	Scarso successo dei servizi di consulenza agricola. Le attività di consulenza ed assistenza non risultano appetibili così come attualmente disegnate. - Il sistema di consulenza aziendale è diretto soprattutto al rispetto di CGO e BCAA. - Per gli agricoltori è difficile accettare una consulenza che impone obblighi (col rischio di subire sanzioni) e che poi non prevede automaticamente aiuti agli investimenti necessari. - Per i tecnici la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione spesso è finalizzata al solo ottenimento di crediti, attestati, ecc.
AT_PD05	Livelli di competenze dei formatori interni. La Regione si è dotata di un albo dei formatori le cui caratteristiche e competenze professionali non sempre corrispondono alle esigenze della didattica e che potrebbero rivelarsi inadeguate nell'implementazione delle future attività di trasferimento della conoscenza.
AT_PD06	Quadro conoscitivo delle risorse forestali frammentato/carente. Esiste un quadro frammentato ed incompleto di informazioni riguardanti le tematiche forestali, che limita la riflessione sulle esigenze legate al trasferimento delle conoscenze ed all'implementazione di iniziative di cooperazione.
AT_PD07	Pressione della criminalità organizzata. Il tema è trasversale a tutti i contesti pubblici e privati. L'amministrazione può ridurre il rischio di frodi e di un non corretto uso dei fondi pubblici prestando maggiore attenzione alla trasparenza e correttezza del processo.
AT_PD08	Difficoltà di attuazione di approcci integrati tra i diversi fondi strutturali. La bassa capacità di integrazione e dialogo tra i diversi fondi strutturali si traduce in una serie di interventi spesso scollegati tra loro e, dunque, poco finalizzati a concrete attività di sviluppo locale in aree a rurali.
AT_PD09	Procedure onerose per i GAL. Nell'ambito dell'approccio Leader si applicano le stesse procedure delle Misure PSR, svincolando il carattere sperimentale ed innovativo delle strategie e creando non poche difficoltà nell'attuazione delle operazioni non regolate in altri Assi (Azioni specifiche). Ciò, tra l'altro, costringe sia i Gal sia l'Amministrazione a concentrare l'attenzione su questioni procedurali, perdendo di vista lo spirito e gli obiettivi dell'approccio.
AT_PD10	Sistemi informativi. E' stata rilevata una difficoltà, da parte dell'utenza, a presentare domande di aiuto e di pagamento (circostanza che aumenta le distanze con il cittadino). Peraltro, i Sistemi non sono in grado di fornire adeguate informazioni sull'avanzamento fisico del Programma.
AT_PD11	Difficoltà e difformità nell'interpretazione ed applicazione delle norme tra i diversi soggetti attuatori. Alcuni audit interni, nonché quelli della Corte dei conti europea, hanno evidenziato una non omogenea applicazione di norme, criteri di selezione, ecc, tra i diversi soggetti attuatori delle misure del PSR.
AT_PD12	Poco diffusa capacità di "leggere" ed interpretare i cambiamenti dello scenario (regolamentare, programmatico, ecc). Molto spesso gli aspetti strategici, operativi, tecnici e procedurali sono stati oggetto di modifica. Il più delle volte ciò si è reso necessario prevalentemente a seguito di indicazioni esterne (es: la Commissione) o la presa d'atto di perduranti elementi di criticità, piuttosto che di una autonoma espressione di volontà strategiche, frutto di una capacità di interpretare (e anticipare) le evoluzioni del contesto.

figura SWOT.1

Cod.	Elemento SWOT
AT_PD13	Frammentazione delle competenze e scarso coordinamento con autorità responsabili di altre politiche. L'interlocuzione con altri settori istituzionali non è strutturata (es. ambiente, sanità, inclusione sociale, politiche territoriali) e ciò rende difficile integrare le politiche a livello locale
AT_PD14	Ridotta conoscenza ed applicazione dei principi su cui si basa il codice di condotta del Partenariato. Nonostante sia stato evocato con grande enfasi, il modello proposto dal codice di condotta del partenariato è stato applicato solo nei suoi aspetti essenziali, ed è mancato un costante coinvolgimento di attori rilevanti, ma estranei al Partenariato
AT_PD15	Scarsa diffusione di cultura e pratiche autovalutative. Le pratiche autovalutative non sono diffuse ed attuate sistematicamente all'interno dell'Amministrazione, con la conseguenza che risulta difficile individuare i nessi di causa-effetto delle criticità che si incontrano in sede di attuazione e reingegnerizzare i processi conseguenzialmente
AT_PD16	Eccessivo carico burocratico per i beneficiari e per gli stessi Enti attuatori. Emerge un quadro di insoddisfazione, da parte dei partner e dei potenziali beneficiari pubblici e privati, riguardo alla rigidità ed alla complessità del carico burocratico, considerato talvolta eccessivo e poco funzionale agli stessi obiettivi di verifica della correttezza della spesa perseguiti dall'Amministrazione regionale. Ciò produce anche un ingolfamento delle attività amministrative, ed un senso di frustrazione tra i soggetti coinvolti
AT_PD17	Tempi lunghi per le fasi istruttorie delle domande di aiuto. Per alcune misure i tempi di istruttoria si sono rivelati più lunghi di quanto ipotizzato
AT_PD18	Difficoltà a gestire attività ordinarie con scadenze. In occasione di scadenze importanti (es. elaborazione RAE, chiusura annuale dei conti, Audit della Corte dei conti o della Commissione, ecc) le attività ordinarie subiscono eccessivi rallentamenti, poiché l'attenzione è concentrata sull'"emergenza" contingente
AT_PD19	Difficoltà nell'adeguare le procedure ed i documenti attuativi in risposta a modifiche del quadro regolamentare o ai risultati dell'attuazione. I tempi di reazione rispetto a modifiche di contesto sono spesso eccessivi, e ciò genera spesso incertezze in fase di attuazione
AT_PD20	Difficoltà nella programmazione e gestione di iniziative a carattere collettivo ed integrato. I risultati dell'Asse 4 e, in particolare dei PIF e dei PIRAP sono abbastanza deludenti non tanto per la qualità della progettazione, quanto delle enormi difficoltà a governare processi che vadano oltre le misure a carattere ordinario
AT_PD21	Bandi pubblici troppo articolati e complessi, che allontanano i beneficiari dalle opportunità recate dalle varie misure. Spesso (soprattutto nel caso di progetti di piccola scala) si registra un eccessivo onere per la produzione della documentazione necessaria. Questo è un deterrente alla presentazione delle domande di aiuto
AT_PD22	Scarso coordinamento tra gli attori e strutture della ricerca, consulenza ed innovazione. Come osservato nella SWOT generale (W2), le attività volte all'introduzione di innovazione non sono adeguatamente coordinate: manca una visione strategica complessiva che accompagni i processi di innovazione. Ciò rappresenta un ostacolo al sostegno dei Gruppi Operativi, ed allo scambio di conoscenze indispensabile per la diffusione di pratiche innovative
AT_O1	Giacimenti di conoscenze derivanti da esperienze maturate nel corso della programmazione 2007/2013. Il know-how acquisito, in termini di buone pratiche, se replicato in maniera capillare sul territorio campano, può diventare un volano di crescita dell'intero settore
AT_MI	Limitate risorse umane e competenze dedicate all'approccio Leader. La complessità dell'approccio Leader richiede, sia a scala locale, sia nell'ambito dell'Amministrazione regionale, una adeguata dotazione di risorse umane in grado di affiancare e sostenere l'avvio e l'implementazione delle strategie di sviluppo locale. La limitata disponibilità di risorse umane dedicate al Leader rischia di produrre inefficienze e criticità

figura SWOT.2

Cod	Elemento SWOT
AT_M2	Modello organizzativo poco elastico rispetto ai cambiamenti richiesti dalla nuova programmazione. La Regione Campania ha appena completato una reingegnerizzazione della propria struttura amministrativa. E' stata un'operazione faticosa, non del tutto conclusa.
AT_M3	Programmazione basata sui risultati. E' una novità importante della programmazione, che tuttavia deve essere adeguatamente assimilata, a tutti i livelli. La pratica quotidiana di anni di programmazione dello sviluppo rurale rischia di recare, oltre ad un positivo bagaglio di esperienze, anche un <i>modus operandi</i> poco funzionale al nuovo quadro programmatico.
AT_M4	Risorse umane dedicate alla gestione del Programma non incentivate e adeguatamente motivate. La Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è considerata una struttura dotata di eccessivo personale e negli ultimi anni numerosi funzionari tecnici sono stati trasferiti in altre direzioni per lo più ad occuparsi dei fondi strutturali e i trasferimenti sono aumentati con il nuovo ordinamento amministrativo. Le politiche di <i>spending review</i> non consentono di riconoscere a molti i ruoli e le responsabilità svolte, né, in generale, le ore di straordinario prestato e i sabati e le domeniche lavorate per l'avanzamento della spesa, né di premiare i risultati qualora raggiunti.

figura SWOT.3

Cod elemento SWOT	Fabbisogno		Aree d'intervento
	cod	descrizione	
AT_PD1	AT-F01	Migliorare la qualità dell'offerta di consulenza	- Diversificare l'offerta dei servizi di consulenza, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista delle modalità di erogazione dei servizi
AT_PD4			- Prevedere un sistema di formazione per i consulenti
AT_PD2			- Attivare una fase di ascolto continuo con l'utenza e con i consulenti, anche attraverso pratiche auto valutative, per orientare meglio i servizi prestati;
AT_PD5	AT-F02	Migliorare la qualità dell'offerta di formazione	- Sviluppare reti tra consulenti, allo scopo di favorire la circolazione di buone pratiche e di diffonderne l'applicazione
			- Sviluppare analisi mirate sui fabbisogni formativi per categorie / target di destinatari
			- Formare i formatori (interni)
	AT-F03	Sostenere lo sviluppo di reti intelligenti tra operatori dei settori agroalimentari e forestali e i centri di competenza	- Coinvolgere gli enti beneficiari nella messa a punto di strumenti più efficaci di trasferimento delle conoscenze;
			- sperimentare pratiche e strumenti formativi di nuova concezione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale in Campania
AT_PD1			- Attivare una rete regionale a presidio dell'innovazione, allo scopo di facilitare le relazioni tra i centri di competenza e tra questi e l'Autorità di gestione;
AT_PD2	AT-F04	Avvicinare i potenziali beneficiari alle politiche di sviluppo rurale	- Favorire la genesi di Gruppi Operativi; animare e sensibilizzare gli attori dello sviluppo rurale sulle opportunità recate dalla Misura 16; diffondere i risultati e le buone pratiche innovative; sviluppare un sistema di monitoraggio ad hoc sulle attività di cooperazione finalizzate all'innovazione
AT_PD22			- Rafforzare ed estendere la rete di strutture di contatto territoriali, migliorando la qualità delle informazioni ed il supporto ai potenziali beneficiari
AT_M1			- Pianificare ed implementare formule organizzative interne all'amministrazione volte alla presa in carico delle istanze informative e di accompagnamento dei potenziali beneficiari (ad es., Front-office e Back-office, utilizzo di CRM, ecc.)
AT_PD3	AT-F04	Avvicinare i potenziali beneficiari alle politiche di sviluppo rurale	- Migliorare la quantità e la qualità dei materiali web (ad es., video tutorial, F.A.Q., ecc.) di natura informativa per fornire un accompagnamento più qualificato ai fabbisogni di orientamento dei potenziali beneficiari;
AT_PD9			- Promuovere azioni per la conoscenza e la tutela delle indicazioni e dei simboli dei regimi di qualità.
AT_PD16			
AT_PD17			
AT_PD21			

figura fabbisogno.1

Cod elemento SWOT	Fabbisogno		Aree d'intervento
	cod	descrizione	
AT_PD6	AT-F05	Migliorare il quadro di conoscenze sulle tematiche chiave dello sviluppo rurale	- Attivare comunità professionali attraverso cui rendere disponibili servizi di collaborazione e di valorizzazione delle conoscenze; - Sviluppare studi ed analisi ad hoc sulle tematiche relative allo sviluppo rurale; - Mettere in rete banche dati e favorire processi di condivisione delle informazioni; - Favorire un'ampia diffusione, sul territorio, della conoscenza degli obiettivi delle politiche dell'Unione, con particolare riguardo allo sviluppo rurale; - Definire con specifici studi migliori criteri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
AT_PD7	AT-F06	Migliorare i livelli di integrità, legalità e trasparenza nell'azione dell'Amministrazione regionale	- Attivare sistemi di valutazione e gestione del rischio connesso alla selezione ed attuazione delle operazioni del Programma - Rafforzare la cooperazione con i principali attori dell'integrità dell'Amministrazione, definendo le soluzioni organizzative interne più adeguate per la prevenzione dei fenomeni corruttivi - Dotarsi di un sistema di verifiche volto alla tutela dell'integrità e della reputazione nel conferimento e gestione degli incarichi - Migliorare la conformità, la completezza e la qualità dei dati pubblicati anche attraverso la predisposizione di sistemi informativi evoluti - Promuovere con regolarità iniziative di valutazione dei risultati e degli impatti del Programma al fine di metterli a disposizione degli osservatori qualificati e del grande pubblico - Attivare percorsi di monitoraggio civico in tempo reale dell'attuazione del Programma attraverso adeguate piattaforme online (ad es. "Monithon")
AT_PD8 AT_PD13 AT_PD20 AT_M2	AT-F07	Migliorare la capacità di integrazione delle politiche	- Migliorare le relazioni con le AdG dei fondi ESI, con particolare riferimento alla integrazione delle politiche e degli strumenti a sostegno dello sviluppo territoriale locale (es: aree interne; banda larga, ecc.) e, in generale, con le politiche regionali

figura fabbisogno.2

Cod elemento SWOT	cod	Fabbisogno descrizione	Arete d'intervento
AT_PD3	AT-F08	Migliorare l'implementazione del metodo Leader	- Migliorare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione delle informazioni relative all'attuazione delle operazioni finanziate tramite Leader;
AT_PD9			- Integrare le competenze dell'Amministrazione e degli enti attuatori, allo scopo di condividere, a tutti i livelli, i principi cardine del metodo Leader;
AT_PD11			- Accompagnare i partenariati locali nella pianificazione ed implementazione delle strategie;
AT_M1			- Favorire l'interazione tra i Gal e tra questi e l'Autorità di Gestione ed i Soggetti Attuatori;
			- Sviluppare, a livello regionale, attività di monitoraggio specifico sull'implementazione del metodo Leader;
			- Favorire la diffusione di buone pratiche;
			- Migliorare l'implementazione procedurale ed organizzativa delle Azioni Specifiche Leader;
			- Favorire l'avvio di progetti di cooperazione Leader
AT_PD3	AT-F09	Rendere più efficiente l'implementazione del Programma	- Razionalizzare i processi gestionali in funzione delle nuove esigenze poste dal quadro regolamentare e dall'assetto organizzativo regionale;
AT_PD10			- Fornire adeguati indirizzi operativi e procedurali ai Soggetti attuatori ed ai beneficiari;
AT_PD16			- Migliorare la qualità della reportistica del Programma, utilizzando mezzi di comunicazione e linguaggi coerenti con le diverse tipologie di portatori di interesse;
AT_PD17			- Dotarsi di strumenti di rendicontazione sociale per orientare, nell'ottica del beneficiario o del potenziale beneficiario, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l'assetto organizzativo
AT_PD18			- Effettuare con regolarità il monitoraggio della tempestività dei pagamenti per differenti tipologie di operazioni
AT_PD19			- Implementare un sistema integrato di gestione documentale e procedurale, basato sul ciclo di vita degli atti e documenti (formazione, gestione, pubblicazione e conservazione)
AT_PD21			- Sviluppare/mantenere strumenti informativi di gestione trasparente delle performance e supporto alle decisioni (cruscotti direzionali);
AT_M3			- Favorire un'omogenea e tempestiva interpretazione ed applicazione delle normative, disposizioni procedurali e documenti di indirizzo di origine comunitaria, nazionale e regionale

figura fabbisogno.3

Cod elemento SWOT	Fabbisogno		Aree d'intervento
	cod	descrizione	
AT_PD12	AT-F10	Migliorare la capacity building dell'Amministrazione	- Presidiare adeguatamente i momenti chiave del confronto con le Autorità comunitarie e nazionali (es: Commissione europea, Corte dei Conti, Mipaaf, Agea, ecc.) - Favorire il miglioramento delle capacità di concertazione in sede di programmazione/ri-programmazione; - Rafforzare la capacità dell'Amministrazione di includere all'interno dei processi di produzione/adozione di nuova regolamentazione i soggetti coinvolti nell'attuazione; - Utilizzare soluzioni applicative per la partecipazione attiva dei cittadini, dei portatori di interesse e degli attori rilevanti dello sviluppo rurale; - Diffondere pratiche valutative ed analisi fondate sul quadro dei risultati del PSR
AT_PD14			
AT_PD15			
AT_O1			
AT_M2			
AT_M4	AT-F12	Migliorare le performances del personale dell'Amministrazione	- Definire meccanismi incentivanti per il personale impegnato, ai diversi livelli, nell'attuazione del Programma; - Definire un sistema tracciato e univoco che consenta di riconoscere al personale dell'Amministrazione il lavoro dedicato all'attuazione del Programma.

figura fabbisogno.4

Con riferimento ai fabbisogni e alle aree di intervento individuate, tramite l'assistenza tecnica saranno finanziate le seguenti tipologie di spesa:

- servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, supporto alla selezione dei progetti, supporto all'attuazione, comprese le spese necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ambientale redatto conformemente alla normativa vigente, per l'elaborazione della Relazione Annuale di Esecuzione e per la predisposizione della documentazione tecnica del Comitato di Sorveglianza e per le richieste di revisione del programma;
- valutazione del programma, sulla base di quanto previsto al cap. 9;
- attività di controllo e di audit;
- attività di informazione e comunicazione, sulla base di quanto previsto al par. 15.3;
- accompagnamento e formazione al personale coinvolto nella gestione, nell'attuazione e nel controllo delle operazioni del programma (capacity building). Le attività potranno riguardare anche il personale dei GAL e degli eventuali altri soggetti coinvolti. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha risorse umane e capacità amministrativa per l'attuazione del Programma che vanno però migliorate attraverso un piano di rafforzamento che accompagni l'attuazione del PSR, come evidenziato nella condizionalità ex ante, in quanto i notevoli investimenti fatti sul personale e sui processi organizzativi per rispondere ai grandi cambiamenti di Agenda 2000, che hanno prodotto ottime performances e un ridotto tasso di errore, non sono stati ripetuti con la stessa intensità nel periodo 2007/2013;
- attività di raccordo con la rete rurale nazionale;
- attività di supporto specialistico per il miglioramento della qualità dell'offerta di formazione e diminuire conseguentemente il tasso di abbandono registrato con la scorsa programmazione;
- attività del Comitato di Sorveglianza;
- attività di supporto ed animazione del partenariato, secondo quanto stabilito dal codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP);
- costi di personale specificamente dedicato alla gestione ed attuazione del programma;
- sviluppo, implementazione e manutenzione di sistemi informativi ad esclusivo supporto della gestione e del monitoraggio; acquisto hardware e software dedicati esclusivamente al programma;
- implementazione dei piani di azione per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante non soddisfatte o parzialmente soddisfatte al momento dell'adozione del programma, da portare a termine entro il 2016;
- gestione dei reclami.

Le spese sostenute per l'assistenza tecnica faranno comunque riferimento alle categorie di spese eleggibili individuate a livello nazionale.

Figura tipologie di spesa AT

- riduzione del tasso di errore, partendo dall'esperienza e dai controlli avuti nel periodo 2007/2013 e dalle azioni correttive attuate e analizzando le principali categorie di rischio da database nazionale ormai disponibile (piano di rafforzamento amministrativo, esperti AT, produzione di manuali e check list, incremento dei controlli e della loro qualità, archivio unico dei controlli);
- riduzione degli oneri amministrativi dei beneficiari (semplificazione amministrativa, automazione verifiche attraverso collegamento alle banche dati delle Amministrazioni certificanti, progressiva dematerializzazione, archivio unico dei controlli, implementazione interfacce amichevoli). Quest'obiettivo sarà monitorato con gli indicatori di prestazione "n. documenti elettronici caricati a sistema sul n. totale documenti presentati e n. supporti per guidare i potenziali beneficiari/beneficiari";
- riduzione dei tempi di attesa dei beneficiari (automazione verifiche attraverso collegamento alle banche dati delle Amministrazioni certificanti, semplificazione amministrativa, piano di rafforzamento amministrativo, razionalizzazione processi di lavoro, esperti AT, risoluzione dei reclami). Quest'obiettivo sarà monitorato con gli indicatori di prestazione "tempi medi di istruttoria per famiglie di misure espresso in giorni" e n. giorni in media per la risoluzione dei reclami";
- piena conoscenza delle opportunità di finanziamento offerte dal Programma da parte dei potenziali beneficiari, delle procedure e delle regole di attuazione del Programma da parte dei beneficiari, dei valori del Programma e dei risultati ottenuti attraverso "l'investimento nelle zone rurali" da parte del cittadino. Quest'obiettivo sarà monitorato con gli indicatori di prestazione "n. potenziali beneficiari raggiunti, n. cittadini raggiunti";
- promozione di progettualità innovativa a sostegno del PEI e di rete. Quest'obiettivo sarà monitorato con gli indicatori di prestazione "n. istanze azione 2 misura 16.1" e "n. istanze misura 16";
- miglioramento della qualità dell'offerta di formazione e definizione di strumenti innovativi e più efficaci di trasferimento della conoscenza. Quest'obiettivo sarà monitorato con l'indicatore di prestazione "tasso medio di abbandono delle attività formative".

Figura Obiettivi operativi AT

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. 16.1.1 Partner coinvolti

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La Regione Campania, per rispondere appieno all'esigenza imprescindibile di coinvolgimento del partenariato in tutte le fasi della programmazione, ha ritenuto che la consultazione venisse svolta sia con il Tavolo di Partenariato Economico e Sociale (PES), istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5562 del 27 ottobre 2001 nell'ambito del "Protocollo d'Intesa per lo Sviluppo della Campania", con la finalità di promuovere, attraverso il metodo della concertazione, la partecipazione delle rappresentanze delle forze economiche e sociali alla definizione delle strategie e degli indirizzi di programmazione assunti dai diversi livelli della Amministrazione Regionale, sia con il Tavolo di concertazione tecnica sullo sviluppo rurale (TSR), istituito e composto ai sensi del Decreto Assessorile n. 54 del 18/02/2014 al fine di completare il partenariato e rispondere pertanto compiutamente a quanto indicato dal Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei. Al TSR è stato affidato il compito di sviluppare un'azione coordinata con le principali rappresentanze economiche e sociali del mondo agricolo, allo scopo di esaminare in parallelo con il PES le tematiche del settore agro-alimentare che devono essere affrontate all'interno delle sei priorità relative alla nuova politica di sviluppo rurale 2014 -2020.

Ai Tavoli ha partecipato sempre il valutatore ex-ante.

La Regione ha promosso fin dall'avvio dei lavori di predisposizione del PSR un'ampia azione di informazione e coinvolgimento del Partenariato, articolata su quattro fasi:

1. Le linee di indirizzo strategico (PES)
2. L'analisi SWOT (PES, TSR)
3. La selezione dei fabbisogni (PES, TSR)
4. La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR)

Il PES è composto da ventinove sigle. Ne fanno parte organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cida), associazioni datoriali dell'industria (Confindustria e Confapi), dell'agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura e Cia), dell'artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai), del commercio (Confcommercio e Confesercenti) e dei servizi (Confservizi e Abi), centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci e Unci), associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF), del terzo settore (Acli e Forum del terzo settore) e rappresentanti degli enti locali (Anci, Upi e Lega delle autonomie).

Il TSR è costituito dai rappresentanti di: Organizzazioni dei produttori, Consorzi di tutela dei prodotti a marchio, Organismo Pagatore (AGEA), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC), Autorità di bacino, Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici, Ordine professionale degli Agronomi, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Corpo Forestale dello Stato, Enti di ricerca presenti in Campania, Enti Parco nazionali e regionali, UNCEM, GAL, Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB), Organizzazioni Professionali degli Agricoltori (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri), Centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci e Unci), Federazione regionale ANPA (associazione nazionale produttori agricoli), Eurocoltivatori, Forum Nazionale Agricoltura Sociale (FNAS).

Composizione del PES e del TSR

16.1.2. Sintesi dei risultati

I risultati della fase di consultazione sono riportati nei paragrafi che seguono distinti per ciascuna delle quattro fasi riportate nel paragrafo 16.1.1.

16.2. 16.1.2 Le linee di indirizzo strategico (PES)

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

PES

Il 1 ottobre 2013 si è tenuto un incontro ad oggetto “Psr 2014-2020 - Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania” nel quale è stato illustrato il documento che comprende:

- una sintetica descrizione del contesto agroalimentare regionale;
- le linee di indirizzo strategico che l'Assessorato all'Agricoltura della Campania intende adottare al fine di sostenere lo sviluppo delle attività agricole e forestali e, più in generale, dei territori rurali regionali;
- l'illustrazione di alcuni principi di fondo e delle opzioni di metodo che si ritiene necessario adottare per sostenere i processi di cambiamento auspicati, con particolare riferimento alle modalità di lavoro da applicare in sede di programmazione delle politiche di sviluppo rurale per il periodo

2014-2020;

Il Presidente ed i componenti del Tavolo di Partenariato hanno espresso la necessità di effettuare un lavoro preparatorio per la definizione e l'elaborazione di proposte puntuali, da inviare all'Assessorato all'Agricoltura.

16.2.2. Sintesi dei risultati

Il lavoro richiamato nel paragrafo precedente è stato realizzato con il supporto del FormezPA nell'ambito delle azioni previste dal Progetto Capacity SUD – Ambito A- Linea 1 del PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 – Convergenza - Asse E “Capacità istituzionale” Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere l'innovazione, l'efficacia e la trasparenza dell'azione pubblica di FormezPA.

L'attività svolta è stata articolata nelle seguenti fasi:

1. organizzazione e messa a disposizione dei componenti del Tavolo della documentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente. A questo fine, nell'area dedicata al Tavolo sulla piattaforma interattiva – Innovatori PA di FormezPA, è stata predisposta una specifica discussione sul PSR 2014-2020;
2. realizzazione di due focus di approfondimento finalizzati anche a smussare i tecnicismi presenti nella documentazione di riferimento;
3. predisposizione, condivisione e utilizzazione di una griglia di rilevazione delle osservazioni e delle proposte, costruita partendo dalle sei priorità del Regolamento sullo Sviluppo Rurale, declinate nei rispettivi diciotto focus.

Le osservazioni e proposte formulate (circa 60) sono state declinate per priorità, anche se non sono mancate indicazioni di carattere trasversale con particolare riferimento al miglioramento della capacità amministrativa.

Le osservazioni e proposte formulate sono state tenute in debito conto nella fase di redazione del PSR.

16.3. 16.1.3 L'analisi SWOT (PES, TSR)

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

TSR

Il 15 aprile 2014 si è tenuto un incontro e sono stati messi a disposizione dei soggetti interessati 6 questionari concernenti le priorità del PSR. I questionari contenevano un repertorio di affermazioni ripartite per le dimensioni della S.W.O.T. (Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità e Minacce), rispetto alle

quali occorre fornire un giudizio valutativo su una scala a cinque posizioni. Al valore 1 della scala è associata la descrizione “*Non sono affatto d’accordo*”, mentre al valore 5 è associata la descrizione “*Sono assolutamente d’accordo*”. I valori dal 2 al 4 indicano valutazioni intermedie più o meno positive. Infine, era possibile individuare ulteriori elementi, non presenti in elenco, dandone adeguata motivazione. I contributi trasmessi sono stati elaborati e pubblicati con l’indicazione del nome dell’autore.

PES

Il 12 giugno si è tenuto un incontro nel quale si è discusso dell’analisi SWOT e dei fabbisogni emersi che erano stati precedentemente inviati ai partecipanti al Tavolo. In quella sede sono state raccolte le osservazioni prodotte e si è indicata la data del 20 giugno come termine per ricevere osservazioni e proposte scritte.

16.3.2. Sintesi dei risultati

I contributi trasmessi (269, tra richieste di rettifica / chiarimento, suggerimenti, o anche nuove proposte) sono stati elaborati e pubblicati con l’indicazione del nome dell’autore. Tutti i materiali, compresi i questionari precedentemente allocati nell’area ad accesso riservato sono stati resi disponibili, al termine della fase, nell’area pubblica del sito. Per ogni richiesta è stata indicata la relativa risposta.

Il risultato finale è rappresentato dalla Matrice SWOT, articolata per priorità, pubblicata sul sito, che è stata successivamente sintetizzata all’interno del PSR, cap. 4.1. In sintesi:

- 7 documenti di analisi
- 269 osservazioni
- 1 documento (griglia) richieste-risposte
- 1 documento (matrice swot) di sintesi dei risultati

16.4. 16.1.4 La selezione dei fabbisogni (PES, TSR)

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

TSR

Ad inizio giugno 2014 è stato somministrato agli utenti autorizzati un questionario riguardante l’analisi dei 50 fabbisogni, così come scaturiti dalla precedente fase di analisi SWOT. I fabbisogni sono stati raggruppati in 4 ambiti tematici principali:

- trasferimento delle conoscenze ed all’innovazione;

- competitività del sistema agroalimentare regionale;
- qualità dell'ambiente;
- sviluppo e diversificazione economica delle aree rurali.

Per ciascun fabbisogno era possibile:

- fornire un giudizio valutativo su una scala da 1 a 5. Al valore 1 è associata la descrizione “*Non sono affatto d'accordo*”, mentre al valore 5 è associata la descrizione “*Sono assolutamente d'accordo*”;
- indicare i motivi su cui si basa il giudizio;
- fornire un parere sulla rilevanza di ciascun fabbisogno individuato rispetto all'ambito tematico.

PES

Il 12 giugno si è tenuto un incontro nel quale si è discusso dell'analisi SWOT e sui fabbisogni emersi che erano stati precedentemente inviati ai partecipanti al Tavolo. In quella sede sono state raccolte le osservazioni prodotte e si è indicata la data del 20 giugno come termine per ricevere osservazioni e proposte scritte. La metodologia applicata e l'elaborazione dei risultati sono le stesse di quelle utilizzate per il TSR.

16.4.2. Sintesi dei risultati

Le risposte ricevute sono state così elaborate:

1 Contributo del Partenariato

Giudizio - il giudizio per ciascuno dei 50 fabbisogni è stato ottenuto dalla media delle risposte (es. fabbisogno 1 tre risposte 5,3,4 giudizio medio 4)

Rilevanza - la rilevanza per ciascuno dei 50 fabbisogni è stata ottenuta:

1. dividendo la singola risposta per il punteggio max pari a 10;
2. il valore ottenuto in a) è stato moltiplicato per 100;
3. la rilevanza del fabbisogno è stata attenuata dalla media dei valori ottenuti in b).

Per ogni fabbisogno si è poi ottenuto un punteggio di sintesi moltiplicando il giudizio medio con la rilevanza media.

In questo modo si sono potuti gerarchizzare i fabbisogni ordinandoli per punteggio decrescente.

Si sono poi considerati 4 gruppi di fabbisogni coincidenti con i quartili in senso statistico. A tutti quelli compresi nel Q1 è stato dato un punteggio pari a 1, al gruppo compreso nel Q2 punteggio 2, al gruppo Q3

punteggio 3 e al Q4 punteggio 4.

2 Documenti strategici

Per ciascuno dei 50 fabbisogni si è analizzato se fosse chiaramente espresso o comunque collegabile a:

- Linee di indirizzo
- Accordo di partenariato
- DSR

È stato associato un punteggio pari al max a 3 se rinvenibile in ognuno dei documenti strategici.

3 Lezioni apprese

Per ciascuno dei 50 fabbisogni si è rilevato se fosse stato considerato all'interno delle raccomandazioni specifiche del valutatore indipendente o di eventuali visite di controllo audit. Per ogni citazione esplicita o collegamento è stato dato un punteggio fino al max a 3.

4 Sintesi finale

A ciascun fabbisogno è stato dato un valore complessivo pari alla somma dei tre criteri considerati: partenariato (da un min di 1 ad un max di 4), doc strategici (da un min di 0 ad un max di 3) e lezioni apprese (da un min di 0 ad un max di 3). Ne deriva che ciascuno dei 50 fabbisogni ha ricevuto un punteggio che poteva oscillare da 1 a max 10. Ciò ha consentito un ordinamento di sintesi dei fabbisogni.

Si è poi proceduto su questa base ad una selezione/accorpamento ragionato degli stessi anche in funzione di alcune prescrizioni regolamentari da rispettare fino a giungere ai 35 individuati.

16.5. 16.1.5 La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR)

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

PES

Il 7 luglio si è tenuto un incontro nel quale è stata presentata la strategia complessiva che si intendeva adottare per soddisfare i fabbisogni individuati, indicando gli obiettivi da raggiungere e le misure che si riteneva attivare per il loro conseguimento, unitamente ad un'ipotesi di allocazione finanziaria. In quella occasione si è informato il Partenariato che a partire dall'8 luglio i documenti illustrati sarebbero stati resi disponibili per la consultazione nell'area pubblica del portale, con l'indicazione dell'indirizzo email a cui fare pervenire le proposte ed osservazioni entro il 14 luglio.

TSR

L'8 luglio 2014 sono state rese disponibili per la consultazione nell'area pubblica del portale, con

l'indicazione dell'indirizzo email a cui fare pervenire le proposte ed osservazioni entro il 14 luglio:

- la strategia complessiva che si intendeva adottare per soddisfare i fabbisogni individuati, indicando gli obiettivi da raggiungere e le misure che si riteneva attivare per il loro conseguimento, unitamente ad un'ipotesi di allocazione finanziaria;
- le bozze delle schede di misura.

L'11 luglio 2014 si è tenuto un incontro nel quale sono state discusse la strategia e le schede di misura messe a disposizione raccogliendo i contributi dei partecipanti

16.5.2. Sintesi dei risultati

Questa è stata la fase della consultazione che ha fatto registrare il numero maggiore di partecipanti, le osservazioni trasmesse hanno riguardato essenzialmente le misure, in subordine l'allocazione finanziaria e la strategia complessiva. I risultati della consultazione sono disponibili sul sito internet http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html, e sono organizzati secondo il soggetto proponente, l'osservazione, l'accoglimento o meno dell'osservazione ed in caso di non accoglimento, le motivazioni.

16.6. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Il Partenariato ha partecipato direttamente a tutte le fasi di elaborazione del programma: le linee di indirizzo strategico; l'analisi SWOT; la selezione dei fabbisogni; la strategia generale e le schede di misura del Psr Campania 2014-2020.

Relativamente alla consultazione con il PES è stato generalmente utilizzato il metodo degli incontri diretti.

Relativamente alla consultazione con il TSR, al fine di garantire un efficace e costante coinvolgimento dei soggetti interessati, dopo la loro individuazione, si è proceduto alla messa a punto di una procedura metodologica che garantisse una trasparenza operativa assoluta e nel contempo un facile ed immediato utilizzo da parte degli interlocutori. Al riguardo si è stabilito di definire una piattaforma informatica ad accesso pubblico sul portale web dell'assessorato, sui cui allocare una serie di documenti propedeutici (regolamenti comunitari, *fiches* di misura, documenti programmatici) ed un questionario a valenza più generale. In un'area ad accesso riservato ai soggetti del partenariato accreditati sono invece stati allocati una serie di questionari in formato pdf compilabile.

Nell'arco delle quattro fasi sono stati affrontati tutti i principali aspetti che riguardano la preparazione del programma, tra cui quelli previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta del partenariato. Un'ampia e approfondita serie di documenti sono stati messi a disposizione dei partner tra cui: le Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania; l'analisi di contesto e la SWOT; l'elenco dei fabbisogni; la strategia proposta con gli interventi previsti per la sua realizzazione, riportando gli elementi dell'analisi SWOT i fabbisogni che ne scaturiscono con l'indicazione della focus

area su cui vanno ad incidere e gli obiettivi trasversali che sono perseguiti; l'elenco delle misure e sottomisure con l'indicazione delle Priorità e Focus area su cui vanno ad intervenire e la relativa proposta di dotazione finanziaria; le schede delle misure.

Con riferimento alle problematiche trattate dalle priorità 4 e 5, si assicura che gli esperti in materie legate all'ambiente ed ai cambiamenti climatici sono stati invitati alla consultazione. In particolare, come già riportato al paragrafo 16.1.1 il PES comprende le associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF), mentre il TSR comprende l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC), le Autorità di bacino, gli Enti di ricerca presenti in Campania, il Corpo Forestale dello Stato, gli Enti Parco nazionali e regionali. Riguardo alle modalità di consultazione si evidenzia che sia la fase 2 "L'analisi SWOT", che la fase 3 "La selezione dei fabbisogni" sono state condotte anche attraverso la somministrazione di questionari on-line riferiti alle diverse priorità. Nella fase 3 le priorità 4 e 5 sono state interessate essenzialmente nella parte del questionario relativo ai "Fabbisogni connessi alla qualità dell'ambiente". Nella fase 4 della consultazione "La strategia generale e le schede di misura" i capitoli 5.1 e 5.2 sono stati articolati con riferimento alle diverse priorità.

Tutti i documenti prodotti per la redazione del PSR Campania 2014-2020 hanno tenuto conto delle osservazioni e integrazioni proposte dal partenariato se pertinenti e supportate da analisi e dati oggettivi.

In dettaglio si è proceduto all'accreditamento di 140 utenti, cui sono state fornite le credenziali di accesso e che sono stati costantemente informati via email sullo svolgimento delle fasi della consultazione. La piattaforma informatica predisposta è stata, nel periodo aprile -9 luglio 2014, visitata da 17330 utenti con un picco massimo di 1238 visite e 49 utenze simultanee il giorno 9 luglio (rilevazioni *Google analytics*), quando sono state rese disponibili le bozze delle schede di misura, a dimostrazione del forte e diffuso interesse sull'argomento.

Tutti i documenti relativi alle fasi di consultazione, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni dell'AdG sono disponibili *online* all'indirizzo

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html

.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente con il presente Programma.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente con il presente Programma.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente con il presente Programma.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente con il presente Programma.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020), l'Autorità di Gestione ha analizzato la verificabilità e controllabilità delle tipologie di Intervento proposti, ha valutato la presenza di rischi di errore e individuato le azioni correttive adeguate per singola misura/intervento.

L'analisi dei rischi e le azioni di mitigazione sono state definite anche alla luce dell'esperienza della passata programmazione dello sviluppo rurale, in tema di tasso di errore, ragionevolezza dei costi ed efficacia ed efficienza delle procedure amministrative, e sono basate sui documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea in tema di verificabilità e controllabilità delle misure (di seguito VCM) e sulla base dei risultati degli audit effettuati dalla UE anche nelle altre regioni.

Per tutte le operazioni sono stati individuati gli impegni e le condizioni di ammissibilità e, per ciascuno di essi, è stata definita la tipologia del controllo da effettuare, le modalità di controllo da adottare e i tempi entro i quali effettuare il controllo.

Gli impegni e le condizioni di ammissibilità per le quali non sussistevano i requisiti di verificabilità e controllabilità sono stati rimodulati o eliminati.

Sulla base del lavoro svolto, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale certificano che gli impegni e le condizioni di ammissibilità delle operazioni attivate nel Programma sono verificabili e controllabili.

Inoltre, per ciascuna Misura e Operazione, nelle rispettive sezioni del capitolo 8, sono stati individuati i potenziali rischi derivanti dalla loro applicazione, sono state descritte le azioni di mitigazione che saranno messe in atto per ridurre gli errori e le dichiarazioni non corrette da parte dei beneficiari.

- o L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore regionale hanno affrontato anche la tematica relativa al tasso di errore riscontrato nel periodo di programmazione 2007 – 2013 con la redazione e l'aggiornamento del piano per la riduzione del tasso d'errore. A seguito degli audit di controllo effettuati dalla Corte dei Conti Europea e dai Servizi della Commissione sono state individuate e messe in atto una serie di attività finalizzate ad analizzare i punti di debolezza riscontrati nel sistema dei controlli ed approntare gli interventi correttivi, per migliorarlo anche in funzione del nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020.

Inoltre, l'Organismo Pagatore ha predisposto - ai fini degli obblighi di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (*ex ante*) - la piattaforma V.C.M., resa disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

Tale strumento consentirà di valutare congiuntamente con l'O.P. la verificabilità e controllabilità delle misure e garantirà uniformità nell'esecuzione delle Verifiche e dei Controlli.

Dichiarazione

Con riferimento alle misure attivate dal presente Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo

Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Da tale valutazione ex-ante le sopradette misure risultano verificabili e controllabili. Nel corso delle fasi della gestione sarà curata una valutazione in itinere degli esiti operativi del metodo applicato.

Gli elementi di dettaglio relativi alle Misure, quali la modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, le procedure di gestione e controllo e ogni altro elemento avente potenziali effetti sul rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative dell’AdG, pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Campania e sui siti di rilievo istituzionale per la Regione, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

In particolare, si segnalano le seguenti attività:

- Nel caso di beneficiari privati è necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo per la scelta dei fornitori. Pertanto saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori.
- Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- L’Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica sarà assicurata attraverso l’individuazione di una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto;
- La corretta applicazione delle procedure sugli appalti pubblici sarà garantita con l’adozione da parte dell’AdG di puntuali criteri per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- Vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili non saranno inseriti nei bandi di misura. L’AdG, inoltre, definirà le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.
- I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;
- Per garantire omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo l’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA.
- Per Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento l’AdG di concerto con OP predisporrà appositi:
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

Il calcolo dell'aiuto per le misure relative agli articoli 7, 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n.1305/2013 è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici indipendenti che assicurano la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

Le schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono sono state predisposte dalle strutture tecniche della Regione, supportate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II degli Studi di Napoli, e dall'Associazione Regionale Allevatori Campania (A.R.A.C.) che ne ha certificato il numero di riproduttori e la condizione di rischio di abbandono delle specie animali proposte.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Una parte degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 graveranno sul Programma 2014-2020. La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinamento è stimata indicativamente, alla data della compilazione della presente versione del Programma, in **130.150.687,32 euro di spesa pubblica pari al 5,48%** della dotazione finanziaria complessiva del Programma recata da cofinanziamenti unionali. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

In accordo con i Reg (UE) 335/13, 1310/13 e 807/14 le operazioni oggetto di trascinamento saranno chiaramente individuate nel sistema di gestione e controllo e per esse saranno applicati i nuovi tassi di cofinanziamento.

Tenendo conto all'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 le spese transitorie riguardano le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure *111 e 331* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2016

M02 - Utilizzo dei servizi di consulenza (art. 15)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura *114* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure *121, 123,125,216* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Oltre il 60% della spesa è legata a progetti per investimenti pubblici di notevole complessità. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura *126* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2016

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura *311* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede

di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure 313, 321, 322 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Oltre il 73% della spesa è legata a progetti per progetti di notevole complessità legati al recupero e valorizzazione dei borghi rurali. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure 221, 223, 226 e 227 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2013/2014 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo per le misure ad investimento o per le misure 221 e 223 sono riferibili ai pagamenti annuali. Tali pagamenti transitori rappresentano oltre il 50% della spesa transitoria della M8. Tenendo conto dei pagamenti annuali legati alla forestazione si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2023.

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 214 per tutte le azioni ad eccezione dell'agricoltura biologica. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 214 azione agricoltura biologica. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 delle misure 211 e 212. La spesa transitoria è legata al residuo pagamento del bando 2015. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M14 – Benessere degli animali (art. 33)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 215 benessere degli animali. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 225 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2013 per i quali devono proseguire i pagamenti annuali. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018

M19 – LEADER (art. 42)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura LEADER i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M20 Assistenza tecnica (art 51-54)

Il trascinamento è relativo alle attività relative alla valutazione ex post del PSR 2007 -2013 ed alle attività di preparazione del PSR 2014 -2020 che dovranno essere liquidate dopo il 31/12/2015. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

Misure discontinue 113- Il trascinamento è relativo alle *trance* di pagamenti annuali di impegni giuridicamente vincolanti assunti nel periodo 2007 -2013 e in quello precedente a titolo della misura D. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2020

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	496.146,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	10.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	28.454.213,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	907.500,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.502.589,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	7.089.855,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	14.037.230,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	9.100.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	3.000.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	6.050.000,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	1.210.000,00

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	2.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1.579.340,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.512.500,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	0,00
M113 - Prepensionamento	1.791.793,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	78.741.166,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
valutazione ex-ante	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	09-11-2015		Ares(2025)1153562	1452430744	VEXA PSR Campania2014_2020	13-02-2025	n006crp8
VAS	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	16-10-2015		Ares(2025)1153562	508725367	VAS	13-02-2025	n006crp8
Documento Strategico Regionale (DSR)	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	01-01-2014		Ares(2025)1153562	1478266378	Documento Strategico Regionale (DSR)	13-02-2025	n006crp8
Integrazione Relazione e perizie Misure 10 e 11 - Adeguamento impegni	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	29-09-2021		Ares(2025)1153562	1275308422	Integrazione Relazione e perizie Misure 10 e 11 - Adeguamento impegni	13-02-2025	n006crp8
Misura 8.1 - Relazione calcolo premi e certificazioni	8.2 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	2420075809	M8.1 - Relazione calcolo premi M8.1 - Certificazione premi (CREA)	13-02-2025	n006crp8
Misura 10 - Ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico-ambientali	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	05-11-2015		Ares(2025)1153562	231822464	Tabella Tipologia 10.1.1 Tabella tipologia 10.1.2.1 Tabella tipologia 10.1.2.2 Tabella tipologia 10.1.3.1 Tabella tipologia 10.1.3.2 Tabella tipologia 10.1.3.3	13-02-2025	n006crp8

						Tabella tipologia 10.1.4 Tabella tipologia 10.1.5		
Misura 11 - Relazione calcolo premi e certificazione - Biologico vegetale	8.2 M11 - Agricoltura biologica (articolo 29) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	957047576	M11 relazione premi M11 - certificazione premi	13- 02- 2025	n006crp8
Relazione Certificazione Misura 10.1.5 - Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	8.2 M10 - Pagamenti agro- climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	1412590681	tipologia 10.1.5 - perizia premi	13- 02- 2025	n006crp8
Misura 14 - Relazione calcolo premi e certificazione	8.2 M14 - Benessere degli animali (articolo 33) - allegato	29-12-2016		Ares(2025)1153562	854471799	Misura 14 - Relazione calcolo premi e certificazione	13- 02- 2025	n006crp8
Misura 15 - Relazione calcolo premi e certificazione	8.2 M15 - Servizi silvo- ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	3826062083	M15 - relazione calcolo premi M15 - certificazione premi	13- 02- 2025	n006crp8
Linee di Indirizzo Strategico (LIS)	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	01-01-2014		Ares(2025)1153562	690300259	LIS	13- 02- 2025	n006crp8
Allegato 1 - Territorializzazione	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	15-01-2021		Ares(2025)1153562	111434409	Allegato 1 - Territorializzazione	13- 02- 2025	n006crp8
DOCUMENTO METODOLOGICO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI AL F.S.E. (C.D. "COSTI STANDARD") NELL'AMBITO DEL PO FSE REGIONE CAMPANIA	8.2 M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15) - allegato	22-12-2017		Ares(2025)1153562	3428558117	Documento metodologico costi standard nella M02	13- 02- 2025	n006crp8

Relazione del calcolo dei premi zootecnia biologica in conversione e certificazione	8.2 M11 - Agricoltura biologica (articolo 29) - allegato	10-11-2015		Ares(2025)1153562	2171053442	Relazione del calcolo dei premi zootecnia biologica in conversione e certificazione	13-02-2025	n006crp8
Misura 10 - Relazione calcolo premi e certificazione	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	3895511475	M10 - relazione calcolo premi M10 - Certificazione premi	13-02-2025	n006crp8
Misura 13 - Relazione calcolo premi e certificazione	8.2 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31) - allegato	19-10-2015		Ares(2025)1153562	3756200830	M13 - relazione premi M13 - certificazione	13-02-2025	n006crp8
VEXA - Fondo garanzia multiregionale	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	19-06-2017		Ares(2025)1153562	1654600920	VEXA - Fondo garanzia multiregionale	13-02-2025	n006crp8

IT

ALLEGATO

Parte I

1. Tabella che fissa il contributo annuo del FEASR

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	236 504 000,00	237 368 000,00	158 846 000,00	154 308 000,00	154 616 000,00	154 947 000,00	161 819 665,76	120 788 175,90	1 379 196 841,66
Totale FEASR (escluso EURI)	0,00	236 504 000,00	237 368 000,00	158 846 000,00	154 308 000,00	154 616 000,00	154 947 000,00	161 819 665,76	120 788 175,90	1 379 196 841,66
di cui: riserva di efficacia dell'attuazione (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013)		14 251 756,70	14 303 800,00	9 572 062,27	9 298 592,21	9 317 152,27	9 337 098,32			66 080 461,77
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI (NGEU) / Interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								30 157 215,16	64 116 091,79	94 273 306,95
Totale (FEASR + EURI)		236 504 000,00	237 368 000,00	158 846 000,00	154 308 000,00	154 616 000,00	154 947 000,00	191 976 880,92	184 904 267,69	1 473 470 148,61

2. Tabella che fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un tasso specifico di sostegno del FEASR

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EUR(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EUR(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M14 - Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	

M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	

M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	85 %	

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60,5 %	

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60,5 %	

Parte III

Finanziamenti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	695 947,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	996 675,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	57 089,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	43 133 369,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	10 556 000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	19 693 777,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	922 893,00
M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	106 518,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	24 430 354,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	155 735,00
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	117 429,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	2 164 644,00
M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	3 765 859,00
M113 - Prepensionamento	109 302,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013)	95 324,00
Totale	107 000 915,00